SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 27 aprile 2013 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. **44**.

Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto, tra l'altro, la riduzione del trenta per cento rispetto al quella sostenuta nel 2007, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, a decorrere dall'anno 2009;

Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, recante proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso decreto, che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica;

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 734 del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, che ha disposto la proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, e allegati al medesimo decreto-legge, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha escluso dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, in considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate;

Visto l'articolo 15, comma 3-*ter*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga al 30 aprile 2013 del termine previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89;

Considerato che occorre procedere al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 2, comma 4, della richiamata legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che è decorso il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute

1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono riordinati o soppressi secondo le disposizioni degli articoli seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 2.

Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:

a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;

h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;

l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:

a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, e all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;

c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

Art. 3.

Composizione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario è nominato con decreto del Ministro della salute ed è così composto:

a) sessantadue membri designati dal Ministro della salute;

b) quattro membri designati dal Ministro dell'economia e della finanze;

c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;

d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) due membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) un membro designato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

i) un membro designato dal Ministro dell'interno;

l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;

m) quattro membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

n) trentanove membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

o) due membri designati dall'Istituto superiore di sanità;

p) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;

q) un membro designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;

s) un membro designato dal CONI;

t) un membro designato dal Comando carabinieri per la tutela della salute;

u) il direttore del Centro nazionale sangue;

v) quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale;

z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi;

aa) due rappresentanti delle società scientifiche del settore trasfusionale;

bb) un membro designato dalla Federazione delle Società medico-scientifiche italiane;

cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;

dd) un membro designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

ee) trentatré rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.

3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.

4. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 4.

Articolazione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale;

c) sezione per la ricerca sanitaria;

d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria;

f) sezione per i dispositivi medici;

g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie;

h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale;

l) sezione per la lotta contro l'AIDS;

m) sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS;

n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

o) sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato può essere assegnato contestualmente a più sezioni, anche ricoprendone la presidenza.

3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.

4. Alla sezione di cui comma 1, lettera *n)*, partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.

5. Uno dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, è nominato quale vicepresidente della sezione di cui al comma 1, lettera *h)*.

6. Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera *c)*, possono essere invitati a partecipare: il presidente dell'ISS; un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL; il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.

7. Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *l)*, può essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.

8. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato tecnico sanitario in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere *v)*, *z)* e *ee)* dell'articolo 3, comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 5.

Composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale è nominato con decreto del Ministro della salute ed è così composto:

a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;

b) nove membri designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo economico;

d) cinque membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e dalla ricerca;

g) otto membri designati dall'Istituto superiore di sanità;

h) due membri designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

i) due rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

l) un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri;

m) un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza;

n) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici;

o) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

p) un rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo;

q) un rappresentante dei coltivatori, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

r) un esperto designato dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;

s) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

t) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;

u) un membro designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.

3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.

4. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 6.

Articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione per la dietetica e la nutrizione;

b) sezione consultiva per i fitosanitari;

c) sezione consultiva del farmaco veterinario;

d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;

e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello;

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale tra le sezioni di cui comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni com-

ponente del Comitato può essere assegnato contestualmente a più sezioni, anche ricoprendone la presidenza.

3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.

4. Le spese di funzionamento della sezione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui al comma 1, lett. *b)*, sono poste a carico dei soggetti che presentano istanza per lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (CE) n. 396/2005, nonché dai regolamenti collegati, o che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla base di norme europee o nazionali, sulla base di tariffe e modalità definite con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, così come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13. Alla sezione consultiva per i prodotti fitosanitari si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

5. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 4, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.

6. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessità, il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere dalla *o)* alla *s)* dell'articolo 5, comma 1, partecipano senza diritto di voto.

Art. 7.

Consiglio superiore di sanità

1. Il Consiglio superiore di sanità è costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.

2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.

3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM *CeO)*, il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).

Art. 8.

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e al decreto del Ministro della salute del 26 luglio 2007, nonché le altre attribuitegli dalla normativa vigente. Ad esso sono altresì trasferite le funzioni in atto esercitate dalla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Il predetto Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, è così composto:

a) tredici esperti designati dal Ministro della salute, di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità nelle materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori: gli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella catena alimentare; salute e il benessere degli animali;

b) il Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute;

c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato;

g) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;

h) quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati;

i) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;

l) un numero, equivalente a quello dei rappresentanti di cui alla lettera *i)*, di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.

2. Il Comitato di cui al comma 1 si articola in due sezioni: la «Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, e la «Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alle lettere dalla *b)* alla *l)*. Ai lavori di quest'ultima sezione sono chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.

3. Il Ministro della salute può nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato. Durante la seduta di insediamento, la sezione per la sicurezza alimentare elegge, al suo interno, il proprio Presidente. Il Presidente della Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare è il Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, o un suo delegato.

5. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessità, può convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria. In tal caso, i componenti di cui alle lettere *i)* ed *l)* del comma 1 partecipano senza diritto di voto.

Art. 9.

Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie

1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonché le altre attribuitegli dalla normativa vigente.

2. Gli organi del CCM sono i seguenti:

a) il Comitato strategico;

b) il Comitato scientifico permanente;

c) il Direttore operativo.

3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria è il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.

4. Il Comitato strategico è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

b) due assessori regionali alla sanità, nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;

c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;

d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

e) il Direttore operativo del CCM;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanità;

h) il Presidente del Consiglio superiore di sanità.

5. Il Ministro della salute può, altresì, chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.

6. Il Ministro della salute può invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:

a) definisce le priorità di intervento;

b) adotta il programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;

c) approva la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attività di aggiornamento e di formazione.

8. Il Comitato scientifico permanente del CCM è così composto:

a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;

b) tre esperti designati dal Ministero della salute;

c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Comitato scientifico permanente si può avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.

10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attività del CCM;

b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attività, salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.

11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:

a) predispone la proposta di programma annuale di attività del CCM, unitamente al piano finanziario;

b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attività;

c) predispone la relazione sull'attività svolta dal CCM nell'anno precedente;

d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;

e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;

f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;

g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;

h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza *ad hoc* ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;

i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;

l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.

12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.

Art. 10.

Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonché le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. È presieduto dal Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:

a) Direzione strategica;

b) Comitato tecnico-scientifico;

c) Direzione operativa;

d) Unità centrale di crisi.

2. La Direzione strategica è composta da:

a) il Capo del dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede;

b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

c) il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.

3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attività, stabilendo le priorità, verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.

4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali è così composto:

a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;

c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia.

5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di insediamento.

6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

7. La Direzione operativa, la cui gestione è affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, è diretta dal direttore di quest'ultimo.

8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.

9. La Direzione, inoltre, coordina le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:

a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;

b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;

c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;

d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;

e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;

f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;
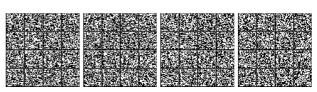
g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di competenza del Centro nazionale.

10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il centro nazionale ed è composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.

11. L'Unità centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa è composta da:

a) il capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

b) il direttore della Direzione generale sanità animale e dei farmaci veterinari;

c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;

e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;

f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;

g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;

h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;

i) l'Ispettore generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa;

l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;

n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;

o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

12. La composizione dell'unità di crisi può essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.

13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:

a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;

b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;

c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;

d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;

e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;

f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.

14. Il Centro nazionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalità all'interno dell'amministrazione.

Art. 11.

Commissione medica d'appello

1. La Commissione medica d'appello opera nella composizione e secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.

Art. 12.

Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, svolge le funzioni ivi previste ed è così composto:

a) tre rappresentanti del Ministero della salute;

b) tre esperti designati dal Ministro della salute;

c) quattro esperti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

d) tre esperti designati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

2. La composizione del Nucleo di cui al comma 1 può essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione della specificità dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalla risorse disponibili.

Art. 13.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, svolge le funzioni ivi previste ed opera nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.

Art. 14.

Organi collegiali soppressi

1. La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, è soppressa e le rela-

tive funzioni sono trasferite alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.

2. La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.

Art. 15.

Costituzione, ricostituzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi

1. I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla scadenza.

3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti è necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza.

Art. 17.

Disposizione finale

1. Fino all'insediamento degli organi collegiali e degli altri organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro, registro n. 5, foglio n. 88

ALLEGATO *1*

ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI ATTUALMENTE OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;

2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;

3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;

6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
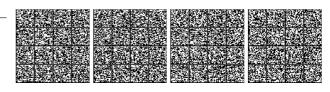
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;

10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

11. Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010 n. 38;

13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;

14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

17. Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193;

22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

28. Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

29. Commissione medica di appello, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, come disciplinata dai regolamenti ENAC, emanati in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione;

30. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unità centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 13 novembre 2009, n. 172, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2011, n. 162.

— L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

"Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-*bis*) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-*ter*) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.".

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155.

— L'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

"Art. 61 *(Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica)*. — 1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «al 30 per cento»;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti».

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza».

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

7-*bis*.

8.

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche

ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;

b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali (272). Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio.

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'art. 1, comma 796, lettera *p)*, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera *b)* del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera *b)*, e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

24.

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'art. 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli».

27. Dopo il comma 345 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

«345-*bis*. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico».

— L'art. 68 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 è il seguente:

"Art. 68 *(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)*. — 1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-*bis* dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.;

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'art. 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

6-*bis*. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.".

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:

"Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.".

— Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262, S.O.,è il seguente:

"Art. 2 *(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)*. — (*Omissis*).

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.”.

— Il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

“Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari”.

— Il testo dell’art. 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre 2011 e successive modificazioni recita:

“Art. 13. — (*Omissis*).

5. La funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici (denominata revisione di secondo livello) di cui al successivo art. 14, è assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa. Tale commissione è composta di cinque membri, di cui due medici del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare e tre medici, di cui due funzionari medici dei ruoli del Ministero della salute e uno specialista in medicina aeronautica e spaziale designato dall’ENAC, con funzioni di vice presidente.

Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l’organo d’appello ai sensi dell’art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, in composizione integrata da un medico designato dall’ENAC.”.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131, S.O.

— Si riporta l’art. 734 del codice della navigazione:

“Art. 734 *(Licenze ed attestati)*. — I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell’ENAC, emanati in conformità all’art. 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica.

L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.”.

— Il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (Proroga di termini in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, è il seguente:

“Art. 1. — (*Omissis*).

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque inderogabilmente non oltre il 30 aprile 2013, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all’Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, può, con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.”.

— Il testo dell’art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è il seguente:

“Art. 15 *(Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero)*. — (*Omissis*).

3-*bis*. In considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, è esclusa dal riordino di cui all’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato dal comma 3-*ter* del presente articolo. All’allegato 1 annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 è abrogato.”.

— L’art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse) e successive modificazioni, è il seguente:

“Art. 17 . — Presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica è costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanità e da un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al 6°.

Fanno parte altresì della Commissione:

a) per l’esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

b) per l’esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

c) per l’esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

d) per l’esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;

e) per l’esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Alla segreteria della Commissione centrale è addetto personale in servizio presso l’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica.

Per la validità di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica.

In caso di impedimento o di incompatibilità dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

Per le questioni d’indole generale e per l’esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facoltà di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioè con l’intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.

Per la validità delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.”.

— Il testo dell’art. 15, comma 3-*ter*, del citato decreto-legge n. 158 del 2012, è il seguente:

“Art. 15. — (*Omissis*).

3-*ter*. All’art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 aprile 2013».

Note all’art. 1:

— Per il testo dell’art. 2, comma 4, della legge n. 183 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
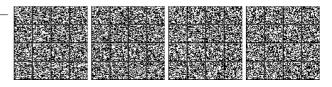
Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è il seguente:

"Art. 4-*bis (Finanziamento della spesa sanitaria)*. — (*Omissis*).

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.".

— Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)è il seguente:

"Art. 13 *(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)*. — 1. È istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'art. 12.".

— Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3)è il seguente:

"Art. 18 *(Commissione nazionale per la ricerca sanitaria)*. — 1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'art. 42, comma 1, lettera *o)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.".

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute)è il seguente:

"Art. 4 *(Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione)*. — (*Omissis*).

3. La Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1, lettera *b)*, svolge le seguenti funzioni: promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato, e funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le università e gli enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e internazionali; vigilanza sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di altre direzioni generali; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialità e tecnologia.".

— Il testo dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) è il seguente:

"Art. 1 *(Comma 814 - Destinazione di quote del fondo sanitario nazionale a progetti di giovani ricercatori valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da comitato di valutazione)*. — (*Omissis*).

814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui all'art. 12-*bis*, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà, presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index. L'attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

— Il testo dell'art. 118, comma 2, del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, è il seguente:

"Art. 118 *(Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico)*. — (*Omissis*).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.".

— L'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 57 *(Commissione unica sui dispositivi medici)*. — 1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2.

3.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.".

— L'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati) e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 14 *(Commissione interministeriale di valutazione)*.

1.

2.

3.

4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione.

6.

7. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;

b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati dal presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'art. 24. Tutti i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo.".

— L'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 3 *(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)*. — 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

2-*bis*. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal CONI;

e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante.

3.

4.

5.

6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.".

— L'art. 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni,è il seguente:

"Art. 15-quattuordecies *(Osservatorio per l'attività libero-professionale)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 19-*quater*, è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale;

b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria;

c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria;

d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;

e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;

f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale".

— L'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:

"Art. 1 *(Sanità)*. — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso

il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi con-

sentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;
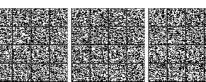
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.".

— Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), è il seguente:

"Art. 1 *(Attività libero-professionale intramuraria)*. — (*Omissis*).

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'art. 15-quattuordecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.".

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), è il seguente:

"Art. 1 *(Piano di interventi contro l'AIDS)*. — 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;

b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali;

c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera *b)*, e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;

d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;

e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;

f) potenziamento dei servizi multinazionali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;

g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere *a)* e *b)*, quadro II lettere *a)* e *b)*, quadro III lettera *a)* e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.".

— Il testo dell'art. 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

"Art. 1 *(Comma 809 - Funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS presso il Ministero della salute)*. — (*Omissis*).

809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.".

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),è il seguente:

"Art. 5 *(Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.".

— Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della citata legge n. 38 del 2010:

"Art. 9. — 1. Presso il Ministero della salute è attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili all'attività del Ministero e possono accedere al complesso dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il Ministero, alla cui attività collaborano l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Istituto superiore di sanità, forni-

sce anche alle regioni elementi per la valutazione dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, nonché dello stato di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle disomogeneità territoriali e all'erogazione delle cure palliative in età neonatale, pediatrica e adolescenziale. Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:

a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte;

d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse, anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività delle strutture delle due reti;

e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

f) le campagne di informazione a livello nazionale e regionale;

g) le attività di ricerca;

h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione e allo sviluppo delle due reti.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di adeguatezza delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del dolore su tutto il territorio nazionale.".

— L'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 2007, è il seguente:

"Art. 7 *(Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione)*. — 1. È istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attività istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonché i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanità in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.

4. Sono abrogati l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'art. 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.".

— L'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194(Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e successive modificazioni,è il seguente:

"Art. 20 *(Commissione consultiva)*.

1.

2.

3.

4.

4-*bis*. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.

5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attività autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attività di valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

5-*bis*. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici.".

— L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modificazioni, e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 39 *(Norme transitorie)*. — 1. La Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cessa di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data di efficacia della convenzione di cui all'art. 3.".

— Il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari), è il seguente:

"2. Il Ministero della salute, per la valutazione dei dossier di registrazione dei medicinali veterinari, nonché per l'esame di argomenti di carattere generale inerente i medicinali veterinari, si avvale del supporto tecnico della Commissione consultiva del farmaco veterinario (CCFV), istituita con decreto del Ministero della sanità in data 20 aprile 1990.".

— L'art. 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è il seguente:

"Art. 88 *(Attività di ispezione e verifica)*. — 1. Le regioni e le province autonome:

a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario, sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso;

b) coordinano le attività delle aziende sanitarie in dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.

2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare ispezioni e verifiche sulle attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le competenze del Ministero della salute a norma degli articoli 90 e 69.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute una relazione sulle attività di cui al comma 2, al fine della complessiva vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio nazionale.

4. È istituito un nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo Carabinieri per la tutela della salute, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, con il compito di rendere più efficienti le ispezioni e i controlli di cui al comma 2. Con decreto del Ministro della salute sono individuate caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo.

5. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome, possono essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di carattere generale, relative a tutti i medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti medicamentosi
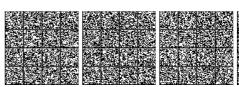
ad uso veterinario, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura, confezionamento e sulle modalità di prescrizione e di impiego.".

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.".

— La legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979),è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1985, n. 266, S.O.

Note all'art. 4:

— Per la legge n. 38 del 2010, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, vedasi nelle note all'art. 2.

— La legge 6 febbraio 2007, n. 13, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006».

— Per l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, vedasi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 7:

— L'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 4 *(Consiglio superiore di sanità)*. — 1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:

a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;

b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;

c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;

d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;

b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;

d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296 ;

e);

f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;

g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.

3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Note all'art. 8:

— Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è il seguente:

"Art. 1 *(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze)*. — (*Omissis*).

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.".

— Il decreto del Ministro della salute 26 luglio 2007 reca: «Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare».

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, è il seguente:

"Art. 8 *(Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute)*. — (*Omissis*).

4. La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute di cui al comma 1, lettera *c)*, individuata quale autorità nazionale di riferimento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare European Food Safety authority (EFSA), svolge funzioni di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'art. 1, comma 2; assicura il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operatività della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. La Direzione svolge attività di segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità di cui all'art. 1, comma 2; per le attività di competenza del Consiglio superiore di sanità, cura i rapporti con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l'Agenzia italiana del farmaco.".

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è il seguente:

"Art. 1. — 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

— Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008, reca: "Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)".

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è il seguente:

"Art. 1 *(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze)*. — 1. Ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle Facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.".

Note all'art. 11:

— Per l'art. 374 del codice della navigazione, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)è il seguente:

"Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

Note all'art. 13:

— I commi da 01 a 05 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, sono i seguenti:

"Art. 57 *(Pari opportunità)*. — 01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.".

Note all'art. 14:

— L'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi) e successive modificazioni, è il seguente:

"Art. 29 *(Commissione consultiva)*.

1.

2.

3.

4. La commissione provvede a:

a) esprimere parere sulla documentazione concernente l'iscrizione di nuovi princìpi attivi negli elenchi comunitari e sul rinnovo decennale degli stessi;

b) valuta ed esprime parere sulla documentazione concernente la registrazione biocida a basso rischio;

c) esprime parere sulla richiesta di riconoscimento di formulazione quadro;

d) esprime parere sulla documentazione inviata per l'autorizzazione e registrazione di biocidi e delle modifiche di autorizzazione nonché nel loro rinnovo decennale;

e) esprime parere sulla documentazione inviata per l'iscrizione delle sostanze note;

f) esprime parere sulla documentazione inviata per mutuo riconoscimento;

g) esprime parere sulla documentazione inviata per l'autorizzazione alla sperimentazione;

h) esprime pareri su richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità e dell'ambiente nonché dell'Istituto superiore di sanità inerenti biocidi nonché su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale.".

— L'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) è il seguente:

"Art. 9 *(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo)*. — 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.".

Note all'art. 16:

— Per l'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, è il seguente:

"Art. 68 *(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)*. — (*Omissis*).

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-*bis* dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.".

13G00085

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 24 aprile 2013.

Introduzione nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVII legislatura.

Il Senato della Repubblica, il 24 aprile 2013, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5.

2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-*bis* del medesimo articolo 5 sulla quale abbia già deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.

3. L'elezione avviene con un'unica votazione.

4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

5. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a tre.

6. Si applicano i commi 2-*quater* e 4 dell'articolo 5.

7. L'elezione di un Senatore Segretario ulteriore rispetto al limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 5 non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio del Senato.

8. Per la finalità di cui al comma 7, il Consiglio di Presidenza delibera la corrispondente riduzione delle competenze spettanti a ciascun componente del Consiglio medesimo, come integrato in seguito all'elezione di cui al comma 3».

Art. 2.

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 aprile 2013

Il Presidente: GRASSO

LAVORI PREPARATORI

(Documento II n. 5):

Presentato dai senatori ZANDA, SCHIFANI, Mario MAURO e LANIECE il 16 aprile 2013.

Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 aprile 2013.

Relazione della Giunta per il Regolamento comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2013 (*Documento* II, n. 5-A - relatore senatore MINNITI).

Documento II, n. 5-A, esaminato e approvato, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta del 24 aprile 2013.

13A03883

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2013.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 concernente l'istituzione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del «Comitato per gli anniversari di interesse nazionale», di seguito denominato «Comitato», con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi e la promozione e diffusione degli eventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2012, recante l'integrazione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale;

Considerati gli specifici e rilevanti compiti attribuiti al «Comitato» medesimo;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrarne la composizione;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, è integrato dai seguenti componenti:

Prof. Andrea Giardina;

Prof. Mario Isnenghi;

Prof. Lamberto Maffei;

Prof. Francesco Perfetti.

Roma, 19 marzo 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: PELUFFO

13A03634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Polizzi Generosa (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008;
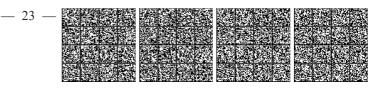
Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Polizzi Generosa, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, inoltre, di dare adeguata informazione al Presidente della Regione Siciliana;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Polizzi Generosa (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr Baldassarre Ingoglia, viceprefetto;

dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià, viceprefetto aggiunto;

dr. Salvatore Di Marca, dirigente di II fascia a.r.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 305

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Polizzi Generosa (Palermo) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 giugno 2008, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Gli esiti di una specifica attività informativa, disposta dalla prefettura di Palermo, e le risultanze di operazioni di polizia giudiziaria hanno evidenziato significativi elementi relativi ad indebite ingerenze da parte di soggetti inseriti organicamente nelle articolazioni territoriali dell'associazione mafiosa "cosa nostra" o, comunque ricollegabili, anche in virtù di peculiari metodiche criminali, a contesti delinquenziali di stampo affaristico-mafioso.

Sulla base di tali presupposti, il prefetto di Palermo, con decreto dell'8 ottobre 2012, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e del Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, ha redatto l'allegata relazione in data 11 gennaio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il territorio ove insiste il comune di Polizzi Generosa si connota per la pervicace e radicata presenza dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", prevalentemente rappresentata da due esponenti criminali che hanno raccolto l'eredità del loro defunto padre, vecchio capo mafia della zona. Secondo puntuali riscontri giudiziari, i predetti hanno costituito un punto di riferimento sul territorio per l'imposizione del "pizzo" nel settore dei lavori pubblici.

In tale contesto, risulta significativo il forte legame tra i predetti esponenti malavitosi ed alcuni loro congiunti, titolari di una impresa di autotrasporti di materiali edili, raggiunti anch'essi da una misura cautelare nell'aprile del 2010, per aver fatto parte di "cosa nostra", con l'intento di commettere delitti di ogni genere, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o comunque il controllo, di attività economiche, quali le forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni, appalti di opere pubbliche, nonché per assicurare ingiusti vantaggi per il sodalizio e per procurare voti in occasioni di consultazioni elettorali. Il loro ruolo, secondo quanto attestano le indagini di polizia giudiziaria, è stato quello di garantire, attraverso la forza di intimidazione dell'associazione, il mantenimento della posizione di preminenza di una ditta operante nel settore delle forniture di calcestruzzo, nonché di favorirne l'ulteriore espansione, per assumere una posizione di esclusività nel settore delle forniture e trasporto di inerti.

La capacità pervasiva della predetta organizzazione malavitosa, come evidenziato dal prefetto di Palermo, si è concretizzata nella scelta del sindaco di nominare, in seno alla giunta, soggetti vicini alle predette famiglie e di mantenere inalterata la struttura burocratico-amministrativa, anche in quei settori dove si era manifestato il legame con "cosa nostra". Questi comportamenti hanno determinato un innegabile privilegio nei confronti di singoli imprenditori o gruppi familiari, vicini alle cosche, di cui si tratterà nel prosieguo.

La tangibile presenza della criminalità organizzata sul territorio ed il peculiare contesto ambientale in cui opera l'amministrazione comunale si è anche disvelata, ultimamente, per alcuni eventi delittuosi di presumibile matrice mafiosa, che si sono concretizzati in minacce a persone ed in atti intimidatori in danno di proprietà privata.

La commissione d'accesso ha constatato una sostanziale continuità tra la consiliatura eletta il 25 e 26 maggio 2003 e quella che ha guidato l'amministrazione a far data dalle elezioni del 15 e 16 giugno 2008.

Il sindaco ed il vicesindaco eletti nelle consultazioni amministrative del 2008 erano consiglieri di minoranza nella precedente amministrazione.

Su quindici consiglieri e cinque assessori della compagine del 2008, cinque consiglieri e un assessore avevano rivestito cariche all'interno dell'amministrazione eletta nel 2003.

Nel 2006, a seguito delle dimissioni dell'intero consiglio comunale al tempo in carica, con d.P.R.S. in data 30 giugno 2006, era stato disposto, ai sensi delle specifiche disposizioni normative regionali, l'affidamento delle funzioni consiliari ad un commissario, rimasto in carica fino al rinnovo degli organi ordinari, nelle consultazioni, elettorali del 2008.

L'amministrazione in carica si è caratterizzata per la fitta rete di parentele e per le documentate frequentazioni tra gli amministratori al governo dell'ente ed i componenti delle suddette principali famiglie mafiose della zona o con soggetti ad esse collegati.

Gli organi investigativi hanno evidenziato la circostanza che uno stretto congiunto di un assessore è dipendente presso la ditta di autotrasporti riconducibile, come sopra citato, alla locale famiglia mafiosa e che un altro assessore ha legami familiari con un dipendente comunale il quale, in passato, aveva lavorato presso ditte vicine alle due famiglie mafiose polizzane.

Rileva, per la comprensione del contesto di riferimento, l'arresto di un consigliere comunale, avvenuto nel 2009 a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria, in relazione a lavori di ristrutturazione di un complessa agrituristico finanziati dalla Regione siciliana. Il predetto consigliere, direttore dei lavori, si era reso responsabile, in concorso con altri e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, della falsa contabilizzazione degli importi dei lavori, effettuati con il finanziamento della regione siciliana, attraverso l'indicazione nella documentazione contabile di un maggiore importo (superiore al 35%) rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, avvalendosi dell'intermediazione dì esponenti mafiosi.

Le indagini svolte in relazione ad una vicenda processuale su appalti pubblici aggiudicati in altra regione italiana, che hanno coinvolto una ditta di proprietà del figlio di uno dei titolari dell'impresa di autotrasporti di cui si è trattato in precedenza, hanno consentito agli organi investigativi di ricostruire la metodologia utilizzata dalla mafia per garantire alle ditte di loro fiducia l'aggiudicazione dei lavori da parte del comune di Polizzi Generosa.

Gli appalti rientravano in un sistema di accordi preliminari e di scambi di favori tra le ditte cosiddette "vincenti" e quelle cosiddette "perdenti", per la partecipazione a gare pubbliche. Secondo la logica spartitoria dei lavori tra le imprese vicine alla criminalità organizzata, la ditta risultata perdente in una determinata gara veniva compensata dal comune con l'aggiudicazione di altri interventi.

Nel caso di specie, la ditta "perdente" aveva assunto i lavori per la realizzazione del predetto complesso agrituristico per un rilevante importo. In base agli elementi investigativi raccolti, è emerso che l'accordo tra le ditte per la realizzazione dell'opera, con l'avallo finale della famiglia mafiosa di Polizzi Generosa, era stato mediato dal responsabile dell'area tecnica comunale, nei cui confronti sono emersi importanti elementi, indicativi di illecite ingerenze nel sistema degli appalti nel comune.

È significativa la circostanza che il predetto consigliere comunale sia ancora in carica e che il responsabile dell'area tecnica svolga ancora le sue funzioni presso l'ente.

Dall'accesso ispettivo emergono anche vincoli parentali e frequentazioni tra dipendenti dell'ente e soggetti controindicati, indicativi del clima in cui ha operato l'amministrazione comunale di Polizzi Generosa. Ciò con riferimento alle due figure centrali nella gestione degli appalti del comune, individuate nelle persone dei responsabili delle due aree tecniche comunali.

Ad essi è affidata la maggior parte dei procedimenti relativi agli affidamenti disposti dall'ente, ruolo che hanno svolto in totale autonomia, senza alcun sindacato sul loro operato da parte della compagine amministrativa.

Il comune ha istituito, con delibera di giunta del 2003, un albo delle ditte fiduciarie che, attraverso l'acquisizione in via preventiva delle informazioni sulle ditte, consente al comune, in applicazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, di selezionare, anche in caso di emergenza, le imprese in possesso dei requisiti soggettivi, quali la capacità economica o la titolarità del nulla osta antimafia ed oggettivi, come la regolare applicazione della normativa a tutela dei lavoratori.

Nonostante ciò, e pur in presenza di un regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, deliberato il 20 aprile 2008 dal commissario straordinario che, all'epoca, esercitava le funzioni consiliari, la procedura per l'aggiornamento dell'elenco delle ditte fiduciarie verrà avviata solo nel 2010.

Il lungo lasso di tempo intercorso tra l'istituzione e l'aggiornamento dell'albo ha consentito il mantenimento di una sorta di monopolio da parte delle ditte originariamente inserite nell'elenco.

Assume un decisivo rilievo proprio la circostanza che tra le imprese di cui il comune si è avvalso siano presenti ditte che hanno legami, diretti o indiretti, con i gruppi familiari mafiosi polizzani o che intrattengono rapporti con ditte di esponenti malavitosi, con le quali condividono interessi ed affari. Tra le nuove ditte, inserite a seguito dell'aggiornamento dell'elenco, è presente anche una impresa di costruzioni il cui principale gestore è stato coinvolto, nell'ambito di un procedimento penale istaurato dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, per il reato di associazione per delinquere e turbativa d'asta, aggravata dalla finalità mafiosa.

La commissione d'accesso ha analizzato le procedure di affidamento degli appalti da parte del comune, evidenziandone analiticamente le anomalie e rilevando come la gestione del settore abbia disatteso i principi di legalità e di buon governo. La mancanza di adeguati interventi di controllo da parte degli organi politici, a ciò deputati per legge, ha rafforzato in capo a taluni soggetti, appartenenti a gruppi imprenditoriali, a struttura familiare, vicini alla criminalità organizzata, evidenti posizioni di privilegio, che si sono rivelate strumentali al perseguimento degli interessi di "cosa nostra". Le modalità operative utilizzate dall'amministrazione, che talora hanno avuto origine nel corso del precedente consesso e sono proseguite, consolidandosi, negli anni successivi, hanno di regola favorito le predette imprese controindicate.

È il caso dell'affidamento, a cottimo, dei lavori interni presso una casa di riposo per anziani. Una delle ditte partecipanti alla gara, che peraltro aveva offerto un migliore ribasso d'asta, è stata esclusa sulla base di una inesistente anomalia formale. Nello specifico, assume un evidente rilievo la circostanza che i titolari della ditta "vincente" e quelli della "perdente" sono stretti congiunti, appartenenti ad un gruppo imprenditoriale vicino alla locale cosca mafiosa polizzana sopra citata e che il proprietario della ditta aggiudicataria dell'appalto, con numerosi precedenti di polizia, è parente anche di un dipendente comunale che riveste ruoli di responsabilità all'interno dell'ente. Negli anni 2008, 2009 e 2011, altre ditte appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, facente capo ad un'unica famiglia, otterranno l'affidamento di lavori dal comune di Polizzi Generosa.

Un'altra ditta destinataria di appalti comunali per la fornitura di materiale vario inerente la viabilità, riconducibile a diverso gruppo imprenditoriale a struttura familiare, presenta tra i vertici un soggetto, fratello di un affiliato alla famiglia mafiosa locale, proposto, nell'ottobre 2012 dalla Procura della Repubblica di Palermo, per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per mafia. Nel 2009, il predetto era stato destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento personale aggravato dalla finalità mafiosa.

Elementi indicativi della penetrante forza prevaricatrice delle locali organizzazioni criminali sono emersi in relazione alla procedura relativa alla stipula dei contratti per la fornitura e il trasporto del materiale necessario ai quattro cantieri regionali, istituiti in ambito comunale sulla base dell'autorizzazione della regione siciliana, di cui al decreto presidenziale del 24 novembre 2010. Il procedimento per l'affidamento del suddetto servizio da parte del responsabile dell'area lavori pubblici del comune si è risolto, ancora una volta, in favore di due ditte appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale a struttura familiare, collegate alla criminalità organizzata. Infatti, una delle due ditte è in stretti rapporti commerciali con le imprese delle famiglie che rappresentano "cosa nostra" a Polizzi Generosa e dalle quali dipende per la fornitura di materiale inerte. L'altra ditta individuale è connotata dalla parentela del proprietario con un dipendente comunale in servizio presso l'area tecnica.

Anche il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici negli edifici comunali è stato affidato dal 2006 al 2012, alternativamente, a due ditte che, pur apparentemente diverse, presentano una perfetta identità sia nella sede legale che nei soggetti titolari di cariche societarie. Entrambe le società si sono comunque assicurate, negli anni, l'esercizio dell'attività, con il semplice espediente dell'avvalimento, ossia dichiarando vicendevolmente di volersi avvalere l'una dell'altra nell'espletamento del servizio. Emblematico è stato il comportamento del presidente della gara, responsabile di area tecnica, il quale, di fronte a giustificate rimostranze di una ditta che era stata esclusa dalla gara relativa all'affidamento del servizio per il biennio 2008-2010, pur in presenza di idonea documentazione agli atti dell'ufficio che suffragava le ragioni della ditta esclusa, procedeva alla stipula del contratto. Sulla vicenda, il 29 dicembre 2008, il legale della ditta esclusa faceva tenere al sindaco formale ricorso, riscontrato, non dal primo cittadino, ma dallo stesso presidente della gara. È il caso di evidenziare che il titolare di una delle due ditte ha precedenti di polizia per il reato di turbata libertà degli incanti relativamente a diverse gare di appalto.

Il comune dispone anche di un elenco di professionisti, da utilizzare per l'affidamento di incarichi, di importo stimato inferiore a € 100.000, istituito con delibera di giunta il 12 ottobre 2007, secondo specifiche disposizioni impartite dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Sebbene l'ente abbia provveduto a rivedere annualmente l'elenco, l'aggiornamento dei nominativi dei professionisti da selezionare si è basato sul semplice invio di un curriculum vitae, poiché il comune non ha approfondito, anche in occasione della successiva fase di affidamento dell'incarico, l'effettivo possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'espletamento dell'incarico.

Come è accaduto per l'elenco delle ditte fiduciarie, anche tra i professionisti destinatari di diversi incarichi si individuano soggetti vicini alle due famiglie mafiose, per vincoli di parentela o perché partecipi degli interessi economici di imprese vicine alle cosche.

Un diverso modus operandi dell'amministrazione si rinviene nell'assegnazione di un incarico professionale per la redazione di uno studio agricolo forestale, propedeutico all'aggiornamento del Piano regolatore generale ed alla redazione del Catasto incendi, considerato strumento fondamentale ed essenziale ai fini della migliore gestione del territorio, nonché alla corrispondenza dello strumento normativo alla realtà autentica dei luoghi.

Con delibera di giunta adottata pochi giorni prima delle elezioni del 2008, l'amministrazione uscente individuava il professionista in grado di svolgere l'incarico, senza avvalersi dell'apposito albo comunale, sulla base del presupposto, rivelatosi poi infondato, dell'inesistenza di agronomi abilitati nell'elenco comunale. Infatti, in quell'occasione, l'amministrazione comunale aveva utilizzato un precedente elenco che non teneva conto degli aggiornamenti periodici, a differenza dell'albo vigente che recava le professionalità richieste, peraltro particolarmente qualificate, per pregresse esperienze maturate nel settore, come ha avuto modo di accertare successivamente la commissione di indagine. Sulla vicenda, a seguito di contestazioni da parte di un gruppo consiliare, sono stati disposti accertamenti da parte della Regione siciliana, il cui esito è stato segnalato alla Procura generale della Corte dei Conti. Ciononostante, la nuova giunta, il 22 luglio 2008, ha sottoscritto il disciplinare con il quale è stato assegnato definitivamente l'incarico al predetto professionista, nei cui confronti risultano frequentazioni con i membri della famiglia mafiosa polizzana, con persone vicine al vicesindaco e con una ditta che ha lavorato per il comune.

Le due amministrazioni che si sono avvicendate nel governo del comune di Polizzi Generosa hanno operato in assoluta continuità: ben poteva, infatti, l'amministrazione subentrante rivedere la scelta effettuata, alla luce degli accertamenti disposti dalla Regione.

Quanto premesso attesta il mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo da parte degli organi elettivi che, come evidenziato anche dal prefetto di Palermo, non sono intervenuti sulle strutture gestionali, anche nei casi in cui, a seguito di esposti e/o reclami, le autorità politiche sono state sensibilizzate direttamente da soggetti terzi, esterni all'amministrazione. Né, d'altro canto, è possibile ipotizzare che l'ente non ne fosse a conoscenza, atteso che, fin dal dicembre 2006, l'organo di vertice della struttura burocratica aveva già sottoposto all'ente, con relazione rinvenuta agli atti dalla commissione d'indagine, le numerose irregolarità riscontrate all'interno delle aree tecniche, con particolare riguardo al settore degli appalti.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Polizzi Generosa, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Polizzi Generosa (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Prefettura - U.T.G. di Palermo

- Area Ordine e Sicurezza Pubblica - 1^ bis -

Prot. 36/R/Area Sic.1 Bis 11 Gennaio 2013

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO : Comune di Polizzi Generosa (PA) – Trasmissione relazione di cui all'art. 143 comma 3° del T.U.E.L. ad esito dell'accesso ispettivo.

PREMESSA

Con decreto n.1483 dell' 8/10/2012, su delega del sig. Ministro dell'Interno, giusto D.M. in data 24/9/2012, lo scrivente ha disposto l'accesso presso il Comune di Polizzi Generosa, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 D.Lgs. n.267/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 2 *quater*, del decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.12.1991 n. 410.

Pertanto, l'11 ottobre del corrente anno, previa notifica del decreto sopra citato al Sindaco ed al Segretario Comunale di quel Comune, la Commissione d'indagine, nominata con il medesimo provvedimento prefettizio, ha iniziato l'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente a far data dal 16 giugno 2008, con particolare riferimento ai settori dei lavori pubblici, dei tributi e dell'urbanistica.

Il procedimento trae origine dalle risultanze di un'attenta azione di monitoraggio, svolta sin dal 2010, in relazione all'emergere di taluni significativi elementi in ordine al possibile condizionamento mafioso di quell'ente locale. Gli esiti dei preliminari accertamenti, effettuati al riguardo dal Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Monreale, anche sulla scorta delle risultanze della c.d. Operazione "*Perseo*", sono stati trasfusi in un dettagliato rapporto informativo trasmesso dal Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo, successivamente oggetto di ulteriori approfondimenti e aggiornamenti.

La citata Operazione ha consentito di documentare inequivocabilmente come il mandamento mafioso di San Mauro Castelverde - Ganci, all'interno del quale deve ricondursi la famiglia mafiosa di Polizzi Generosa, rivesta tuttora un ruolo preminente nell'ambito della gestione degli illeciti interessi riconducibili a "Cosa Nostra" nel territorio madonita.

Al termine dei lavori, in data 4 gennaio 2013, la Commissione ha rassegnato allo scrivente le proprie conclusioni ed ha redatto una dettagliata relazione recante il compendio delle attività svolte nel corso dell'accesso ispettivo.

L' 11 Gennaio 2013 si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e del Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo, al termine del quale, sulla base delle risultanze presentate

dalla Commissione, si è convenuto sulla sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi comprovanti collegamenti tra gli amministratori di quel Comune e la criminalità organizzata, integranti la fattispecie di cui all'art. 143, comma 1 del d.lgs. 267/2000.

La criminalità organizzata nel territorio

Nel mandamento mafioso di San Mauro Castelverde – Gangi, che fa capo alla storica organizzazione mafiosa denominata *Cosa Nostra*, la famiglia di Polizzi Generosa ha come propri rappresentanti i fratelli *"Omissis"*, nato a Polizzi Generosa il "Omissis" e "Omissis", nato a Palermo il "Omissis", i quali hanno raccolto l'eredità del defunto padre "Omissis", vecchio capo mafia di Polizzi Generosa, deceduto nel "Omissis" nel carcere di massima sicurezza di Messina per cause naturali.
Per il delitto previsto e punito dall'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso) "Omissis", a seguito di giudizio abbreviato, veniva condannato a cinque anni di reclusione con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo, pronunciata in data 17 luglio 1995 e divenuta definitiva in data 13 marzo 1997. Per lo stesso reato "Omissis" veniva condannato alla pena di quattro anni di reclusione, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa il 31 marzo 2000, poi riformata in data 24 luglio 2001 dalla Corte di Appello di Palermo, che attribuiva al medesimo il reato di *favoreggiamento personale* aggravato ai sensi degli artt. 378 c.p. e 7 Legge 203/1991, per avere fornito aiuti al capo mafia "Omissis" per la latitanza di quest'ultimo interrotta il 20 maggio 1996 con l'arresto del predetto.
Per meglio delineare il ruolo dei fratelli "Omissis"nel contesto criminale sopra riferito, si riporta uno stralcio particolarmente significativo dell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere (nr. 7816/2002 della Procura della Repubblica - D.D.A. di Palermo e nr. 7443 RG.GIP datata 29 Luglio 2002), che li condannava ..... *perché ritenuti entrambi responsabili per il delitto di cui all'art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI c.p., per aver fatto parte in concorso ed unitamente ad altre numerose persone (tra le quali "Omissis", "Omissis", "Omissis","Omissis", "Omissis") ed in numero superiore a cinque, dell'associazione mafiosa denominata cosa nostra... per avere entrambi fatto parte della famiglia mafiosa di "Omissis", ricompresa nel mandamento di San Mauro Castelverde, per avere mantenuto i collegamenti con altri appartenenti al sodalizio mafioso in stato di detenzione, provvedendo in particolare all'invio di somme di denaro necessarie al sostentamento dei loro familiari e per aver costituito un punto di riferimento nella zona per l'imposizione del pizzo in relazione all'esecuzione di lavori pubblici... "*
L'organizzazione di *cosa nostra* nel territorio delle Madonie, con riferimento al citato mandamento di San Mauro Castelverde – Gangi, veniva inoltre rivelata dal noto mafioso- collaboratore di giustizia "Omissis", come riportato nell'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nr. 11425/2004 RGNR della Procura della Repubblica – D.D.A. di Palermo e nr. 1505/2005 RG.GIP. a carico di "Omissis",

nella quale si legge che ...... *il mandamento mafioso di "Omissis" è suddiviso in quattro zone, ciascuna delle quali ha un proprio territorio ben definito. Una di queste è rappresentata appunto da "Polizzi Generosa, sotto la cui influenza ricadono i Comuni di Castellana Sicula, Isnello, Petralia Sottana, Scillato e Caltavuturo.*

Il "Omissis" rivelava, inoltre, che fino agli anni '90 la famiglia di Polizzi aveva avuto come rappresentante il dottore "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis" "Omissis" del paese, prima affiancato e poi sostituito, in particolare dopo l'arresto del "Omissis" avvenuto nel 1992, da "Omissis", il cui ruolo di capo mafia passava definitivamente nelle mani dei suddetti figli "Omissis" dopo la morte di quest'ultimo.

Nonostante le condanne riportate e le pene espiate, i fratelli "Omissis" non hanno mai reciso i loro rapporti con la criminalità mafiosa, come attestato dalle loro continue ed assidue frequentazioni con personaggi appartenenti al citato ambiente criminale.

Ai fratelli "Omissis" sono riconducibili, in quanto intestate alle rispettive mogli e pertanto gestite dai medesimi, due ditte di autotrasporto di materiale edile inerte e vario: la "Omissis" di "Omissis", moglie di "Omissis", con sede in Castellana Sicula e la "Omissis", quest'ultima moglie di "Omissis", con sede a Campofelice di Roccella che è anche agenzia e servizio di pompe funebri.

In tale contesto assume particolare rilievo il loro forte legame con gli zii materni "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis"e "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", titolari dell'omonima impresa di autotrasporti di materiale edile situata in Contrada Saprone di Polizzi Generosa; anch'essi personaggi di un certo spessore criminale, colpiti dalla Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari (in alternativa alla custodia cautelare in carcere poiché ultrasettantenni) dal 27 Aprile 2010 al 26 Aprile 2011, inflitta con provvedimento nr. 801/200/ RGNR DDA mod. 21 e nr. 1333/08 RG.GIP del Tribunale di Caltanissetta, nel quale vengono ad essi contestati i seguenti capi di imputazione: ... " *aver fatto parte, unitamente a "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis" (.........), di "Cosa Nostra", organizzazione mafiosa operante nel territorio della Regione Sicilia, strutturata in organismi a base piramidale, costituita dalle "province", a loro volta articolate in "mandamenti", ciascuno dei quali composto da diverse "famiglie", operanti unitariamente ad analoghe strutture criminali insediate in altre zone del territorio nazionale ed estero, da qualificare di tipo mafioso perché i suoi affiliati si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti di ogni genere – tra cui, in particolare: omicidi, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, rapine, traffico di armi – nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche quali forniture per la realizzazione di opere pubbliche e private, concessioni, appalti di opere pubbliche, nonché per realizzare ingiusti vantaggi di vario genere e per procurare voti in occasioni di*

consultazioni elettorali. Ciò con l'aggravante prevista al 4° comma dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata, attesa la disponibilità da parte degli affiliati di armi e materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito; nonché con l'aggravante di avere gli associati finanziato, in tutto o in parte, le attività economiche controllate con il prezzo, il prodotto, il profitto dei delitti....... Essendo consistito il loro ruolo: nel curare e gestire i rapporti tra Cosa Nostra e la "Omissis" nel creare disponibilità finanziarie di natura illecita (destinate alle "famiglie" di "Cosa Nostra" quale controprestazione per gli interventi finalizzati ad imporre sul territorio di ogni mandamento le forniture di calcestruzzo della predetta S.p.a.) mediante sovrafatturazioni di forniture e/o trasporti di inerti; nel garantire, attraverso la forza di intimidazione del sodalizio mafioso, il mantenimento della posizione di preminenza della "Omissis" nel settore delle forniture di calcestruzzo, nonché nel favorirne l'ulteriore espansione; ed infine nell'assumere una posizione di esclusività nel settore delle forniture e trasporto di inerti".

Legati alla citata famiglia mafiosa "Omissis", nonché gravati da significative vicende giudiziarie, sono risultati anche:

"Omissis" (oggi ristoratore), nato a Polizzi G. il"Omissis", ivi residente, già colpito in data 13/05/1997 da Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere (nr. 1243/96T RGNR e 1676/96) del G.I.P. del Tribunale di Palermo per il reato p.p. all'art. 416 bis c.p. unitamente a "Omissis" (capo mandamento di San Mauro Castelverde – Gangi), "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis" *"per aver fatto parte dell'associazione denominata Cosa Nostra... allo scopo di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici ... per aver aiutato l'allora latitante "Omissis", anche ospitandolo nella propria abitazione ...".*
Lo stesso veniva nuovamente tratto in arresto in data 20/09/2000 (O.C.C.C. nr. 5961/98 RGNR e 351/99 RG.GIP del Tribunale di Palermo per i reati p.p. dagli artt. 110 e 314 c.p.- concorso in peculato) unitamente a "Omissis" e "Omissis" *"...per avere, quali legali rappresentanti di omonime ditte individuali, in concorso con "Omissis", allora Sindaco di Polizzi Generosa, sottratto le buste relative alla gara per i lavori di urbanizzazione della zona artigianale per l'area destinata al p.i.p. al fine di aprire la busta presentata dall'impresa "Omissis", accertarne l'offerta di ribasso e determinare conseguentemente l'offerta di ribasso dell'associazione di imprese "Omissis",ottenendone l'aggiudicazione...".*
Sopraggiunta la scarcerazione in data 03/10/2000, lo stesso veniva sottoposto all'obbligo di dimora in Polizzi Generosa; obbligo revocato il 22/12/2000 e sostituito con obbligo di presentazione periodica alla P.G.

Il "Omissis" veniva, inoltre, indagato in stato di libertà nell'ambito del proc. pen. nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. GIP del Tribunale di Palermo (indagine convenzionalmente denominata "MIXER CENTOPASSI") per:

a) il reato di cui agli artt. 416-bis c.p. *per aver fatto parte della associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, unitamente a "Omissis" e "Omissis", (appartenenti alla famiglia mafiosa di Polizzi Generosa- PA) e a "Omissis" (appartenente alla famiglia mafiosa di Campofranco (CL), ... con questi, essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per acquisire il controllo del territorio e di attività economiche, l'aggiudicazione di appalti a finanziamento pubblico e la successiva loro gestione... il controllo illecito realizzato con minacce implicite tipiche della metodologia mafiosa da "Omissis", **"Omissis"** e **"Omissis"** per i lavori relativi alla realizzazione dell'agriturismo di Polizzi Generosa in c.da Santa Venera da parte dell' "Omissis" ...;*

b) il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 479 e 61 n. 2, c.p., 7 Legge 203/1991...... *perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità in particolare "**Omissis**" di effettivo titolare della "Omissis", esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un complesso agrituristico ubicato in contrada S. Venera in Polizzi Generosa (PA), "**Omissis**" di gestore dell'impresa "Omissis, sub-appaltatrice della "Omissis", "**Omissis**" e **"Omissis"** di titolari della committente coop. "Omissis", "**Omissis**" di direttore dei lavori suddetti, agendo quest'ultimo su richiesta degli altri, contabilizzavano falsamente gli importi dei lavori, effettuati con un finanziamento della Regione Siciliana, indicando nella documentazione contabile un maggiore importo pari a circa un 1.000.000.000 di vecchie lire, superiore del 35% rispetto ai lavori realmente eseguiti; e cioè 3.601.000.000 anziché 2.500.000.000 di vecchie lire, avvalendosi dell'intermediazione e dell'apporto, nel tempo, di "**Omissis**", **"Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis";***

c) il reato di cui agli artt. 110, 61 nr. 7, 81 cpv., 640-bis c.p., 7 Legge 203/1991.....*perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità come indicate nel capo che precede, attraverso gli artifizi di cui al capo che precede, inducendo in errore l'ente finanziatore Regione Siciliana, che emetteva mandati di pagamento per il superiore importo fittiziamente contabilizzato, si procuravano l'ingiusto profitto della differenza indicata al capo che precede, avvalendosi dell'intermediazione mafiosa di "Omissis","Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis".*

Reato commesso con l'aggravante della finalità mafiosa.

"**Omissis**" (autotrasportatore), nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, cugino per parte di madre dei fratelli "Omissis", colpito il 10/05/2005 da Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere (nr. 1505/2005 RG.GIP. del Tribunale di Palermo) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per varie estorsioni commesse in danno di imprenditori edili delle Madonie.

"Omissis", nato a Palermo il "Omissis", residente a Polizzi G (dipendente della "Omissis"), indagato in stato di liberta nel proc. pen. nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. GIP del Tribunale di Palermo (indagine convenzionalmente denominata "MIXER CENTOPASSI") per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro assieme alle altre persone sopra menzionate.

"Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", emigrato in data 26/02/2003 verso il Comune di Sinalunga (SI), pregiudicato, titolare di omonima ditta individuale denominata **"Omissis"** con sede in via " Omissis " di Polizzi Generosa, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Polizzi Generosa. Lo stesso, in data **22/05/2009**, veniva tratto in arresto dal ROS CC di Firenze (nell'ambito dell'operazione MIXER CENTOPASSI in esecuzione alla ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 15164/06 RG e nr. 10253/07 GIP per i reati p.p. artt. 110, 81, 479 e 61 nr. 2 c.p. ***(falsità ideologica aggravata e continuata in concorso di persone)***, poiché in concorso con "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" ed altri contabilizzavano falsamente gli importi dei lavori di ristrutturazione di un complesso agrituristico ubicato in Cda Santa Venere di Polizzi G. (coop. "Omissis") al fine di ottenere finanziamenti pubblici da parte della Regione Sicilia e per il reato p.p. art. 378 c.p. ***(favoreggiamento personale)*** in concorso con **"Omissis"** e **"Omissis"** *"per aver aiutato gli autori del furto del trattore marca HOLLAND targato AB533M, avvenuto in Polizzi il 12/12/2002, ad eludere le investigazioni dei CC, rappresentando il rinvenimento dello stesso come casuale e non perché raggiunto a seguito dell'interessamento del medesimo, di "Omissis"e "Omissis""*. Reati aggravati dalla finalità mafiosa ex art. 7 L. 203/1991.
Scarcerato in data 11/06/2009 dalla Casa Circondariale di Sollicciano (FI), in data 15/10/2012 lo "Omissis" è stato proposto dalla Procura della Repubblica di Palermo al Tribunale di Palermo per l'applicazione della Misura di Prevenzione della *sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per mafia.*
In data **29/09/2010** la Procura della Repubblica di Palermo con prov. nr. 352/2009 r.m.p. del 29.09.2010, ha richiesto accertamenti economico patrimoniali ex art. 2 bis l. 575/65 ora artt. 19 e segg. d. lgs. 159/11, sul conto di "Omissis" e relativo nucleo familiare. Gli accertamenti sono stati conclusi con nota nr.494681 del 28.08.2012 del Nucleo di P.T. di Palermo, trasmessa alla Procura della Repubblica competente.
A carico dello stesso risultano, inoltre, numerosi precedenti e pendenze penali relativi a periodi pregressi. In particolare:
- scarcerato in data **27/12/2005**, giusto ordine di scarcerazione emesso in data 10/12/2005 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte Appello di Palermo, per espiazione della pena a seguito concessione liberazione anticipata del magistrato di Sorveglianza di Palermo nr. 196/2005 del 07/12/2005;

- in data **18/04/2005** denunciato all'A.G. di Firenze per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p., 10 quinquies l.575/65, aggravato dall'art. 7 d.l. 152/1991 (finalità mafiosa) perche', in concorso tra loro, in relazione all'appalto dei lavori pubblici di fornitura ed installazione delle nuove tribune in ampliamento delle tribune "m" e "h", delle opere civili necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi igienici ed integrazione degli esistenti dello stadio "A. Franchi" di Siena (importo complessivo di euro 1.339.146,04 piu' iva), "Omissis"- nella sua qualita' di direttore dei lavori- consentiva a "Omissis", gia' condannato con sentenza della corte d'appello di Palermo del 21.10.2003 per violazione dell'art. 378 c.p. aggravato dall'art. 7 d.l. 152/91 ed a "Omissis", socio di fatto di "Omissis", l'esecuzione in subappalto di parte dei lavori sopra indicati per conto di "Omissis", titolare della coop. "Omissis" di Siena, alla quale erano stati, a sua volta, subappaltati da "Omissis", titolare della "Omissis" ponteggi tubolari di Bergamo, impresa aggiudicataria dell'appalto. Reato commesso in Siena dal giugno all'ottobre 2004, con l'aggravante di aver commesso il fatto contestato anche al fine di agevolare l' attivita' dell'associazione mafiosa *cosa nostra*, nella quale lo "Omissis" risulta tuttora inserito;
- con sentenza nr. 2843/2004 del **21/10/2003**- a parziale riforma della sentenza del 29/01/2002 del gip del tribunale di Palermo che lo dichiarava colpevole del solo ***favoreggiamento*** assolvendo lo stesso dai capi a), art. 416 bis e c), art. 390 cp, la Corte di Appello concede le circostanze attenuanti generiche e per l' effetto ridetermina la pena inflitta ad **anni due di reclusione** revocando la sospensione condizionale dell' esecuzione della pena concessa dalla Corte di Appello di Palermo con Sentenza del 25/11/1996, irrevocabile i 07/01/1998. Conferma nel resto l'appellata sentenza, elimina la pena accessoria dell' interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e la misura di sicurezza della libertà vigilata a cui doveva essere sottoposto alla fine della pena scontata.

Possono senz'altro ritenersi legati alla più volte citata famiglia mafiosa "Omissis", in ragione delle assidue e numerose frequentazioni con i suoi esponenti, altri personaggi non gravati da vicende giudiziarie di particolare interesse tra i quali si annoverano: **"Omissis"** (operaio stagionale forestale), nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, **"Omissis"** (manovale), nato a Polizzi G. il "Omissis" ivi residente, **"Omissis"**, nato a Petralia Sottana il "Omissis", residente a Polizzi Generosa, fratello di "Omissis", **"Omissis"** (manovale), nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, **"Omissis"** (assicuratore), nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", residente a Bagheria (dipendente clinica "Omissis" di Bagheria).
Sulla scorta degli accertamenti svolti nel tempo dalla locale Compagnia Carabinieri, anche diversi imprenditori e professionisti locali sono da considerarsi vicini agli esponenti della famiglia "Omissis" di Polizzi, sempre per rapporti di frequentazione, parentela, nonchè rapporti di tipo commerciale. Tra questi: **geometra "Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, titolare di

omonima impresa edile individuale, il quale è figlio del citato **"Omissis"** e risulta anch'egli indagato in stato di libertà nel proc. pen. nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. GIP del Tribunale di Palermo (indagine convenzionalmente denominata "MIXER CENTOPASSI") per i reati p.p. dall'art. 416 bis c.p. ed altro; **ingegnere "Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, il quale è figlio di **"Omissis"**; **ingegnere "Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis",; **"Omissis"**, nato a Polizzi G. l' "Omissis", ivi residente, titolare dell'impresa edile denominata "Omissis", interessato da varie vicende giudiziarie per reati contro la P.A., già destinatario di Avviso Orale e colpito da provvedimento di Divieto detenzione Armi e munizioni; **"Omissis**, nato a Petralia Sottana il "Omissis", residente a Polizzi G., figlio del sopra citato "Omissis" cl. 'Omissis" e titolare, insieme alla zia **"Omissis"** nata a Polizzi Gnerosa il "Omissis", ivi residente, titolare dell'impresa edile denominata "Omissis"; **"Omissis**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, titolare dell'omonima impresa edile individuale nonché cugino del sopra citato "Omissis" cl. "Omissis"; **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, titolare di omonima impresa edile individuale che ha la stessa sede legale della sopra menzionata ditta di "Omissis" cl. "Omissis", del quale lo stesso è fratello; **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, titolare di omonima impresa termoidraulica; "**Omissis**", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, titolare di omonima impresa edile.

Situazione dell'ordine pubblico ed eventi delittuosi di rilievo

Benchè non presenti particolari problemi di ordine pubblico o di criminalità spicciola, il territorio del Comune di Polizzi Generosa ultimamente è stato, comunque, teatro di svariati eventi delittuosi presumibilmente di matrice mafiosa.
In tale contesto sembrerebbero inquadrarsi le minacce a mezzo di scritti anonimi, pervenute già dal 2010, e i relativi atti intimidatori (incendio autovettura ed abitazione rurale) subiti dal sindacalista di Polizzi, "Omissis", correlati all'attivismo del predetto nella vicenda del recupero ed assegnazione al Comune di Polizzi del feudo *Verbumcaudo*, confiscato alla mafia nel 1985.
Altro grave evento delittuoso si è verificato in data 19/07/2011 nella contrada Tremonzelli e dintorni di Polizzi, ove sono stati incendiati 200 ettari di terreno seminati a grano, per la maggior parte di proprietà del Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Palermo dott. "Omissis".
In data 3/02/2012, nottetempo, veniva dato alle fiamme un mezzo d'opera (bob-cat) di proprietà della ditta individuale di ***"Omissis"***, nato a Polizzi G. "Omissis", ivi residente, parcheggiato in un'area privata ove erano in atto lavori di ristrutturazione di un edificio, da parte dei fratelli ***"Omissis"***, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente (fruttivendolo) e "**Omissis**", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente (commercialista), proprietari dello stesso edificio.
In data 23 Febbraio 2012, nottetempo, veniva dato alle fiamme il negozio di abbigliamento situato nella principale via Garibaldi di Polizzi, di proprietà della

sig.ra **"Omissis"**, nata a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, moglie di **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", titolare di licenza di commercio ambulante. Le predette persone non hanno riferito sospetti su alcuno, né fatti o situazioni degne di nota.

In data 09/07/2012, nella tarda mattinata, veniva danneggiata ad opera di ignoti, a mezzo di liquido corrosivo gettato sulla carrozzeria, l'autovettura in uso all'Agente di Polizia Municipale di Polizzi Generosa, **"Omissis"**, nato a Racalmuto (AG) il "Omissis" ed intestata alla moglie **"Omissis"**, nata a Canicattì (AG) il"Omissis". L'auto era parcata nel piazzale antistante il Comando di P.M. L'interessato ha riferito di non avere sospetti su alcuno. Le indagini si sono concentrate sull'attività contravvenzionale effettuata dal medesimo, dalla disamina della quale non sono emerse, secondo la locale Stazione CC situazioni di rilievo in ordine a persone legate alla criminalità organizzata/comune e/o pregiudicati in genere.

Altro evento d'interesse è rappresentato dall'incendio doloso, avvenuto nella notte tra il 03 ed 04 Agosto 2012, di un automezzo della ditta **"Omissis"** di Chiaramonte Gulfi (RG), aggiudicataria in Polizzi Generosa dell'appalto inerente i lavori di completamento dell'illuminazione artistica di alcune vie del centro storico, tutt'ora in corso.

Il titolare della ditta risulta aver denunciato in passato (01/11/2004), presso la Questura di Siracusa, una estorsione posta in essere nei suoi confronti da certo "Omissis", nel corso di un appalto pubblico acquisito presso la Provincia di Siracusa.

In relazione ai sopra citati eventi, le indagini condotte dalla Compagnia CC di Petralia Sottana non hanno consentito di individuarne gli autori, né di accertarne l'eventuale matrice mafiosa.

Nel contesto di tali episodi delittuosi è da rilevare che, in data 27/01/2012, il mafioso **"Omissis"**, residente ad Isola D'Arbia (SI), cessava di espiare la Misura di Sicurezza della Libertà Vigilata con Obbligo di Dimora nel suddetto Comune e veniva notato a Polizzi in data 04/02/2012, insieme al già citato cugino geometra "Omissis" cl. "Omissis" (vedasi parte introduttiva) a bordo dell'autovettura di quest'ultimo e, in data 13/02/2012, in compagnia di "Omissis" (vedasi parte introduttiva).

L'Amministrazione Comunale

Il 15 e 16 Giugno 2008, in Polizzi Generosa, si sono tenute le consultazioni elettorali amministrative che hanno portato all'insediamento della nuova Amministrazione comunale, a capo della quale è stato eletto Sindaco il geom. "Omissis" (Polizzi Generosa 18/12/1962), a larga maggioranza con 1423 voti a favore (54,2%), contro i 688 voti (26,2%) dell'"Omissis" e i 422 del terzo candidato "Omissis" (16%).

L' Amministrazione Comunale eletta risultava così composta:

Consiglio Comunale

- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”) - **Presidente del Consiglio;**
- **“Omissis”** (Palermo “Omissis”, capogruppo di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Petralia Sottana “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa, “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Petralia Sottana “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Milano “Omissis”, consigliere di maggioranza lista civica di centro destra “Alleanza per Polizzi”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, capogruppo di minoranza, lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”);
- **“Omissis”** (New York “Omissis”, consigliere di minoranza lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di minoranza lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”);
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, consigliere di minoranza lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”)
- **“Omissis”** (Petralia sottana “Omissis”, consigliere di minoranza lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”);
- **“Omissis”** (Termini Imerese “Omissis”, consigliere di minoranza lista civica di centro sinistra “Polizzi 2013”).

Giunta Comunale

- **“Omissis” (Sindaco)**;
- **“Omissis”** (Polizzi Generosa “Omissis”, Assessore a “Lavori Pubblici, Urbanistica, Territorio e Ambiente, Protezione Civile e Arredo Urbano”);

- **"Omissis"** (Polizzi G. "Omissis", Agricoltura e Foreste, Zootecnica, Viabilità rurale, Igiene e Sanità, Attività produttive, Commercio, Trasporti);
- **"Omissis"** (Polizzi Generosa "Omissis", Assessore a "Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili, Impianti Sportivi e Manutenzione");
  "Omissis" (Termini Imerese "Omissis", Bilancio, Personale, Contenzioso, Patrimonio, Lavoro e Cooperazione, URP);
- **"Omissis"** (Polizzi G. "Omissis", Turismo, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Programmazione Strategica e Sviluppo Economico, Rapporti con il Consiglio e Politiche Sovra comunali); -**Vice Sindaco**

A seguito di diverse successive sostituzioni, al momento dell'insediamento della Commissione la configurazione della Giunta comunale era la seguente:

- **"Omissis" (Sindaco)**;

Assessori:
- **"Omissis"**: *LL.PP., Urbanistica, Territorio ed Ambiente, Protezione Civile e Contenzioso*;
- **"Omissis"**: *Impianti Sportivi e Manutenzione, Servizi a rete, Rapporti con l'A.M.A., Pulizia, Decoro e Arredo Urbano, Ville, Parchi Urbani, Servizi e Pulizia Cimiteriale, Patrimonio e Viabilità Urbana*;
- **"Omissis"** (Petralia Sottana "Omissis"): *Cultura, Beni Culturali, Pubblica Istruzione, Programmazione Strategica, Sviluppo Economico, Politiche Giovanili e Politiche Sovra comunali* **Vice Sindaco**;
- **"Omissis"** (Polizzi G. "Omissis): *Agricoltura e Foreste, Zootecnica, Viabilità Rurale, Igiene e Sanità, Attività produttive, Commercio, Trasporti*;
- **"Omissis"** (Palermo "Omissis"): *Bilancio, Personale, Lavoro e Cooperazione – URP, Rapporti con il Consiglio Comunale.*

Pur in assenza di alcuna delle ipotesi di incandidabilità ex art. 58 Dlgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione comunale di Polizzi Generosa è, pur tuttavia, apparsa ai locali Organi di Polizia, sin dal suo insediamento, predisposta a sollecitazioni esterne, in considerazione del contesto politico-sociale e dei legami di parentela e di documentata frequentazione tra alcuni Amministratori e soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata.
Lo stesso **Sindaco "Omissis"**(area politica PDL) annovera, agli atti d'Ufficio dei competenti Comandi Arma CC, diverse frequentazioni con soggetti, a loro volta, vicini alla famiglia "Omissis", ed in particolare con l'ingegnere "Omissis", figlio del sopra citato "Omissis" e, quindi, cugino di primo grado dei fratelli "Omissis".
In particolare:

- in data 01/05/2003 i Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 NR. 9/226 del 01/05/2003) lo notavano mentre si intratteneva presso la via Rampolla, assieme all'ingegnere "Omissis";
- in data 13/05/2003, gli stessi Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 NR. 9/248 del 13/05/2003) lo notavano mentre si intratteneva nella piazza Umberto I assieme ad "Omissis" e "Omissis", ritenuti soggetti facenti parte di un circuito relazionale legato alla famiglia "Omissis";
- in data 16/11/2006, ancora veniva notato (OP/85 NR. 9/261 del 16/11/2006) mentre stazionava in C.da Pegno di quel centro, assieme al citato"Omissis"; a bordo dell'autovettura guidata da quest'ultimo;
- in data 05/07/2008, veniva notato (OP/85 nr. 50/18 del 05/07/2008) mentre si intratteneva presso il Largo Zingari di Polizzi Generosa assieme all'ingegnere "Omissis";
- in data 04/04/2009, i Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 58/58 del 04/04/2009) lo notavano in quel centro abitato assieme a "Omissis", capo del settore urbanistica dell'U.T.C. di Polizzi Generosa, "Omissis" e "Omissis" (vice sindaco);
- in data 07/10/2009, gli stessi Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 58/161 del 09/10/2009) lo notavano mentre dialogava con il citato "Omissis" nella Piazza Umberto I.

Di ben più ampio spessore appare la figura del **Vice Sindaco e Assessore "Omissis"**.
Lo stesso, iscritto al partito UDC, come già detto, ha già ricoperto la carica di assessore e vice Sindaco sotto l'amministrazione uscente dell'allora sindaco "Omissis", nella quale l'attuale sindaco "Omissis"era all'opposizione, mantenendosi, pertanto, nonostante fossero cambiate le tendenze politiche dell'amministrazione comunale, costantemente presente all'interno della Giunta, potendo esercitare i più forti poteri immediatamente dopo il Sindaco.
Ciò emerge ancora di più laddove si pensi che la sua nomina è stata fatta direttamente dall'attuale sindaco, atteso che il medesimo "Omissis" non risultava in nessuna delle tre liste presentate all'atto delle consultazioni amministrative del 2008.
Nei confronti dello stesso sono state rilevate numerose frequentazioni dirette o indirette con i componenti della famiglia dei fratelli "Omissis" e con gli zii materni "Omissis", di cui si è già trattato ampiamente sopra, ed in riferimento ai quali si è inoltre proceduto al sequestro preventivo dell'omonima ditta di proprietà, in quanto accusati di curare e gestire i rapporti tra "cosa nostra" e la "Omissis" di Bergamo, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di calcestruzzi. I predetti venivano, pertanto, formalmente accusati di *"associazione di tipo mafioso"* (416 bis c.p.), *"associazione a delinquere"* (416 c.p.), *"illecita concorrenza con violenza o minaccia in concorso"* (artt. 513 bis e 110 c.p.) con l'aggravante dell'art. 7 Legge 203/1991,

avendo posto in essere le condotte penalmente rilevanti con l'aggravante del metodo mafioso, *"frode in pubblica fornitura"* (art. 536 c.p.) e *"truffa"* (art. 640 c.p.).

Gli stessi "Omissis", come già detto, sono zii materni dei fratelli "Omissis" già colpiti, in data 16/04/1996 da ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 1676/96 RG - GIP e numero 1243/96 R.G.N.R., emessa da Tribunale Ufficio GIP Palermo, per associazione a delinquere di stampo mafioso e, in data 29/07/2002, da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 7816/2002 R.G.N.R. D.D.A. e nr.7443/2002 R.G.G.P. del Tribunale di Palermo sempre per il reato di cui all'art. 416 bis, per aver fatto parte, in concorso e unitamente ad altre persone, tra le quali si annoverano "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e in numero superiore a cinque, dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Al fine di meglio definire il quadro informativo di riferimento, si evidenziano le frequentazioni tra "Omissis" ***(vice sindaco e assessore del Comune di Polizzi)*** e l'ingegnere "Omissis", figlio del sopra citato "Omissis" e, quindi, cugino di primo grado dei fratelli "Omissis", oltre che con altri soggetti:

- in data 21/03/2003, "Omissis" veniva notato dai Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 9/100 del 21/03/2003) mentre si intratteneva nella via Cardinale Rampolla di quel centro con l'ingegnere "Omissis" e con "Omissis";
- in data 27/03/2003, veniva notato dai Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 9/114 del 27/03/2003) mentre parlava presso il Largo Zingari di quel centro, con "Omissis";
- in data 28/03/2003, veniva notato (OP/85 nr. 9/125 del 28/03/2003) mentre passeggiava e dialogava, lungo la via Garibaldi di quel centro, insieme a "Omissis", dipendente dell'omonima ditta di autotrasporti dei fratelli "Omissis";
- in data 05/11/2005, "Omissis" veniva notato dai Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 10/22 del 05/11/2005) mentre dialogava in Largo Zingari di quel centro con i citati "Omissis" e "Omissis";
- in data 24/09/2008, veniva notato (OP/85 nr. 50/36 del 24/09/2008) mentre dialogava in Largo Zingari di Polizzi Generosa con l'ingegnere"Omissis";
- in data 26/11/2008, presso il Municipio di Polizzi Generosa, i Carabinieri notavano (relazione di servizio del 26/11/2008) la presenza di "Omissis" e "Omissis" che uscivano dall'ufficio di quest'ultimo;
- in data 14/01/2009, sempre gli stessi Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 58/9 del 14/01/2009) notavano "Omissis" e "Omissis" che imboccavano l'autostrada A19 PA-CT, presso lo svincolo Tremonzelli di Polizzi Generosa a bordo dell'autovettura "Omissis" targata "Omissis" del citato "Omissis";
- in data 28/03/2009, i Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 58/52 del 28/03/2009) notavano "omissis" e "Omissis" che dialogavano presso il Largo Zingari di Polizzi Generosa;

- in data 04/04/2009, (OP/85 nr. 58/58 del 04/04/2009) lo notavano in quel centro abitato assieme a "Omissis", capo del settore urbanistica dell'U.T.C. di Polizzi Generosa, "Omissis" e al sindaco "Omissis";
- in data 22/05/2009, ancora, i Carabinieri di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 58/88 del 22/05/2009) notavano "Omissis" e "Omissis" transitare presso la via Teutoni di quel centro a bordo dell'autovettura "Omissis" di proprietà del "Omissis".

Il Vice Sindaco "Omissis" risulta, pertanto, fortemente legato in particolare all'ingegnere "Omissis" cl. "Omissis". Riguardo al medesimo sono, altresì, documentate frequentazioni con "Omissis" (vedasi parte introduttiva) e con "Omissis", dipendente dell'omonima ditta di autotrasporti dei fratelli "Omissis".

L'**Assessore allo sport e alle politiche giovanili "Omissis"**, braccio destro del Vice "Omissis" col quale condivide lo stesso indirizzo politico ed amministrativo, è legato anch'esso indirettamente alla citata famiglia "Omissis", atteso che sua moglie **"Omissis"** (Polizzi Generosa"Omissis") è impiegata con mansioni di segretaria presso la sopra menzionata ditta di autotrasporti dei fratelli "Omissis".

Lo stesso è, inoltre, primo cugino dell'imprenditore edile "Omissis" (cl. "Omissis"), personaggio legato alla famiglia di Polizzi (vedasi parte introduttiva), nonché di "Omissis" (cl. "Omissis"), titolare della ditta "Omissis" aggiudicataria in Polizzi di diversi affidamenti per la fornitura di segnaletica stradale.

Lo stesso ha partecipato al banchetto nuziale del geometra "Omissis" cl. "Omissis", celebratosi il 22/06/1994 presso l'Hotel "Omissis" di Cefalù.

Lo stretto legame tra l'Assessore "Omissis" ed il Vice Sindaco "Omissis", nonché i legami dei predetti con l'ingegnere "Omissis" cl. "Omissis", sono dimostrati anche dalla loro partecipazione ad una cena svoltasi, presso il ristorante "Omissis" di Buonfornello nel Comune di Termini Imerese in data 08/04/2009, nel corso della campagna elettorale dell'allora candidato al Parlamento europeo "Omissis". Come documentato agli atti CC, alla cena erano presenti, oltre all'on. "Omissis"- oggi membro del Parlamento Europeo- **"Omissis"**, consigliere comunale di maggioranza nella Giunta "Omissis"; **"Omissis"**, titolare dell'omonima ditta idraulica al quale, peraltro, il Comune di Polizzi Generosa ha affidato a lungo il servizio di conduzione e manutenzione del depuratore comunale; **"Omissis"**, "omissis" al quale il Comune di Polizzi ha affidato l'incarico per la redazione di uno studio agricolo forestale; **"Omissis"**, "Omissis" al quale il Comune di Polizzi Generosa ha affidato l'incarico di progettazione dei lavori di messa in sicurezza d'emergenza della ex discarica comunale di C.da Uglia per un importo di oltre 100.000 euro.

Assessore ai *Lavori pubblici, Urbanistica, Territorio e Ambiente, Protezione civile, Contenzioso* è, fin dal primo insediamento della Giunta, **l'Arch. "Omissis".**

Questi, libero professionista, è *Direttore Tecnico* dell'impresa "Omissis" con sede in Palermo di cui risulta, Amministratore unico e comproprietario, "Omissis" (nato a Palermo il "Omissis", ivi residente), già indagato *dal GIP PALERMO* per associazione mafiosa, truffa, reati contro la P.A., contro l'economia e l'industria e successivamente assolto.
Lo stesso è, anche, fratello di "Omissis"- geometra, oggi in servizio presso l'ufficio tecnico del comune- che ha, in precedenza, lavorato presso le ditte "Omissis" e "Omissis", di cui si è già detto per i loro precedenti e per la loro vicinanza alla famiglia "Omissis.

Gli Assessori "Omissis" cl. "Omissis", "Omissis" e "Omissis" sono stati sicuramente gli amministratori di maggior peso all'interno dell'Amministrazione Comunale di Polizzi. Gli stessi restano in carica da Giugno 2008 (insediamento Giunta "Omissis") ad Ottobre 2012 (dimissioni Giunta "Omissis"), mentre gli altri Assessori, "Omissis", *"Omisis"* (Polizzi Generosa"Omissis"), *"Omissis"*, *"Omissis"* (Polizzi Generosa "Omissis"), "Omissis", si avvicendano in Giunta per brevi periodi.

Una importante precisazione va fatta anche a proposito dell'**Assessore "Omissis"** *(dimessosi in data 31/10/2008 ed al quale subentra l'avvocato "Omissis" che si dimetterà, a sua volta, in data 21/09/2010)*, cognato di "Omisssi" (Petralia Sottana "Omissis"), figlia di "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis"), quest'ultimo fratello dell'imprenditore edile "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis", pregiudicato e fortemente legato alla famiglia "Omissis") e del Responsabile della IV Area UTC del Comune di Polizzi, Ing. "Omissis" (Polizzi G. "Omissis").
Sul conto dell'**Assessore "Omissis"** *(nominato il 06/10/2009 – revocato il 13/06/2011)* risultano, invece, documentate frequentazioni con "Omissis", "Omissis" e "Omissis", soggetti legati alla famiglia "Omissis" e ritenuti faccendieri della stessa (vedasi parte introduttiva).

Altre notizie d'interesse si possono riferire anche sul conto di alcuni Consiglieri Comunali. In particolare:
"Omissis" (ingegnere) in data 22/05/2009 veniva sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione dell'Ordinanza nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. G.I.P. del Tribunale di Palermo - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari datata 15/04/2009 (Operazione "Mixer Cento passi"), "... *poiché indagato, unitamente a "Omissis", "Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis"* (Chiusa Sclafani "Omissis"), *"Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis" (Cerda "Omissis", moglie di "Omissis") "Omissis", "Omissis", "Omissis"* (Palermo "Omissis") *e "Omissis"* (Pisa "Omissis"), *per i reati p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 479 e 61 nr. 2 c.p., 7 Legge 203/1991, poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità, in particolare, "Omissis" di effettivo titolare della ditta "Omissis"*

esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un complesso agrituristico ubicato in C.da Santa Venera di Polizzi G., "Omissis" e "Omissis" di titolari della committente coop. "Omissis, "Omissis" di direttore dei lavori suddetti, agendo quest'ultimo su richiesta degli altri, contabilizzavano falsamente gli importi dei lavori, effettuati con finanziamento della Regione Siciliana, indicando nella documentazione contabile un maggiore importo pari a circa 1.000.000.000 di vecchie lire, superiore al 35% rispetto ai lavori realmente eseguiti; e cioè 3.601.000.000 anziché 2.500.000.000 di vecchie lire, avvalendosi dell'intermediazione e dell'apporto, nel tempo, di "Omissis", "Omissis", "Omissis","Omissis", "Omissis" e "Omissis". Reato commesso (in Polizzi Generosa dal 2002 alla data dell'ordinanza sopra richiamata) con l'aggravante della finalità mafiosa ed al fine di eseguire il reato di cui agli artt. 110, 61 nr. 7, 81 cpv, 640 bis c.p., 7 legge 203/1991, perché in concorso tra loro (...omissis...) attraverso gli artifizi indicati al capo che precede, inducendo in errore l'Ente Finanziatore Regione Siciliana che emetteva mandati di pagamento per il superiore importo fittiziamente contabilizzato, si procuravano l'ingiusto profitto della differenza indicata al capo che precede, avvalendosi dell'intermediazione mafiosa di "Omissis","Omissis","Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis".
Riguardo al predetto Consigliere "Omissis" sono state riferite inoltre diverse frequentazioni con "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis", "Omissis", "Omissis" cl. "Omissis" ed "Omissis" (Polizzi G. "Omissis"), cugino dei fratelli "Omissis" (vedasi parte introduttiva).

"Omissis" risulta condannato in data 13/07/2005 a 14 giorni di arresto e 10.400 euro di ammenda dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù, per la violazione, in concorso con altri familiari, dell'art. 138 D.L.vo 29/10/1999 nr. 490 (in materia di beni culturali e ambientali). Lo stesso risulta, inoltre, presente al ricevimento per le nozze del geometra "Omissis" cl. "Omissis", figlio di "Omissis", zio materno dei fratelli "Omissis". Sul conto del medesimo Consigliere "Omissis" si annoverano, altresì, frequentazioni con i citati ingegnere "Omissis" cl. "Omissis", e "Omissis".

"Omissis" (già Sindaco prima di "Omissis") annovera, invece, frequentazioni con "Omissis", geometra "Omissis" (cl. "Omissis" figlio di "Omissis" - cl. "Omissis"), ingegnere "Omissis" (cl. "Omissis" figlio di "Omissis" - cl. "Omissis"), "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis", padre del già citato "Omissis"), "Omissis" (dipendente dell'omonima ditta "Omissis"), ingegnere "Omissis" (Polizzi G. "Omissis").

"Omissis" - Presidente del Consiglio comunale, risulta gravato soltanto da una condanna emessa in data 13/05/2004 dal Tribunale di Nicosia per la violazione dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), commessa in Leonforte in data "Omissis" e "Omissis", di cui si è già detto per i loro precedenti e per la loro vicinanza alla famiglia "Omissis.

Una importante precisazione va fatta anche a proposito dell'**Assessore "Omissis"** *(dimessosi in data 31/10/2008 ed al quale subentra l'avvocato "Omissis" che si dimetterà, a sua volta, in data 21/09/2010)*, cognato di "Omisssi" (Petralia Sottana "Omissis"), figlia di "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis"), quest'ultimo fratello dell'imprenditore edile "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis", pregiudicato e fortemente legato alla famiglia "Omissis") e del Responsabile della IV Area UTC del Comune di Polizzi, Ing. "Omissis" (Polizzi G. "Omissis").
Sul conto dell'**Assessore "Omissis"** *(nominato il 06/10/2009 – revocato il 13/06/2011)* risultano, invece, documentate frequentazioni con "Omissis", "Omissis" e "Omissis", soggetti legati alla famiglia "Omissis" e ritenuti faccendieri della stessa (vedasi parte introduttiva).

Altre notizie d'interesse si possono riferire anche sul conto di alcuni Consiglieri Comunali. In particolare:
"Omissis" (ingegnere) in data 22/05/2009 veniva sottoposto agli arresti domiciliari in esecuzione dell'Ordinanza nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. G.I.P. del Tribunale di Palermo - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari datata 15/04/2009 (Operazione "Mixer Cento passi"), "*... poiché indagato, unitamente a "Omissis", "Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis"* (Chiusa Sclafani "Omissis"), *"Omissis"* (Polizzi G. "Omissis"), *"Omissis" (Cerda "Omissis", moglie di "Omissis") "Omissis", "Omissis", "Omissis"* (Palermo "Omissis") *e "Omissis"* (Pisa "Omissis"), *per i reati p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 479 e 61 nr. 2 c.p., 7 Legge 203/1991, poiché in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità, in particolare, "Omissis" di effettivo titolare della ditta "Omissis" esecutrice dei lavori di ristrutturazione di un complesso agrituristico ubicato in C.da Santa Venera di Polizzi G., "Omissis" e "Omissis" di titolari della committente coop. "Omissis, "Omissis" di direttore dei lavori suddetti, agendo quest'ultimo su richiesta degli altri, contabilizzavano falsamente gli importi dei lavori, effettuati con finanziamento della Regione Siciliana, indicando nella documentazione contabile un maggiore importo pari a circa 1.000.000.000 di vecchie lire, superiore al 35% rispetto ai lavori realmente eseguiti; e cioè 3.601.000.000 anziché 2.500.000.000 di vecchie lire, avvalendosi dell'intermediazione e dell'apporto, nel tempo, di "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis". Reato commesso (in Polizzi Generosa dal 2002 alla data dell'ordinanza sopra richiamata) con l'aggravante della finalità mafiosa ed al fine di eseguire il reato di cui agli artt. 110, 61 nr. 7, 81 cpv, 640 bis c.p., 7 legge 203/1991, perché in concorso tra loro (...omissis...) attraverso gli artifizi indicati al capo che precede, inducendo in errore l'Ente Finanziatore Regione Siciliana che emetteva mandati di pagamento per il superiore importo fittiziamente contabilizzato, si procuravano l'ingiusto profitto della differenza indicata al capo che precede, avvalendosi dell'intermediazione mafiosa di "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis".*

Riguardo al predetto Consigliere "Omissis" sono state riferite inoltre diverse frequentazioni con "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis", "Omissis", "Omissis" cl. "Omissis" ed "Omissis" (Polizzi G. "Omissis"), cugino dei fratelli "Omissis" (vedasi parte introduttiva).

"Omissis" risulta condannato in data 13/07/2005 a 14 giorni di arresto e 10.400 euro di ammenda dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù, per la violazione, in concorso con altri familiari, dell'art. 138 D.L.vo 29/10/1999 nr. 490 (in materia di beni culturali e ambientali). Lo stesso risulta, inoltre, presente al ricevimento per le nozze del geometra "Omissis" cl. "Omissis", figlio di "Omissis", zio materno dei fratelli "Omissis". Sul conto del medesimo Consigliere "Omissis" si annoverano, altresì, frequentazioni con i citati ingegnere "Omissis" cl. "Omissis", e "Omissis".

"Omissis" (già Sindaco prima di "Omissis") annovera, invece, frequentazioni con "Omissis", geometra "Omissis" (cl. "Omissis" figlio di "Omissis" - cl. "Omissis"), ingegnere "Omissis" (cl. "Omissis" figlio di "Omissis" - cl. "Omissis"), "Omissis" (Polizzi Generosa "Omissis", padre del già citato "Omissis"), "Omissis" (dipendente dell'omonima ditta "Omissis"), ingegnere "Omissis" (Polizzi G. "Omissis").

"Omissis" - Presidente del Consiglio comunale, risulta gravato soltanto da una condanna emessa in data 13/05/2004 dal Tribunale di Nicosia per la violazione dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), commessa in Leonforte in data 06/12/2002.

Organigramma del personale

La pianta organica del Comune di Polizzi Generosa è inquadrata nelle seguenti quattro aree:

Area I Amministrativa- culturale — Capo Area: dr.ssa "Omissis"
Area II Economica- Finanziaria — Capo Area: "Omissis"
Area III Tecnica-(*LL.PP Prot. civile- Cimitero)* — Capo Area Ing. "Omissis"
Area IV Tecnica- (*Urbanistica, Manutenzione, Pol. Municipale- Patrimonio).* — Capo Area: Ing. "Omissis"

Segretario generale del Comune è il Dr. "Omissis" (Palermo, "Omissis"), titolare della convenzione di segreteria stipulata tra i comuni di Sclafani Bagni e Polizzi Generosa a decorrere dal 9 gennaio 2012.

Area I

La **Dr.ssa "Omissis"** è Responsabile dell'Area I Amministrativa- Culturale, cui sono assegnati i seguenti servizi: Affari Generali, Contratti, Segreteria Generale, Sviluppo Economico, Segreteria del Sindaco, Servizi Sociali, Beni Culturali.

La Dr.ssa "Omissis" è moglie di "Omissis", titolare della omonima ditta e cugino del più noto "Omissis" (cl. "Omissis"), gravato da numerosi precedenti di polizia, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, nonché al divieto detenzione armi e munizioni emesso nei suoi confronti da questa Prefettura. Lo stesso risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per i reati di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, truffa.

I predetti imprenditori, come risulta dalla disamina degli atti d'ufficio della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, sono sempre stati legati alla famiglia "Omissis", specie nei rapporti commerciali con le ditte: ""Omissis" e "Omissis"" dei noti fratelli "Omissis" e "Omissis." di "Omissis".

Effettuati ulteriori accertamenti a suo nome è emerso che il figlio della Dr.ssa "Omissis", "Omissis", il 24 febbraio 2006- in Palermo tra la via Tiro a segno ed il Foro Umberto I- trovandosi a bordo dell'autovettura a lui in uso, interrompeva la marcia di un veicolo della Polizia penitenziaria intenta a tradurre alcuni detenuti presso la Casa circondariale Ucciardone.

Nella circostanza, unitamente al padre "Omissis", opponeva resistenza al personale di scorta, impedendo la marcia del veicolo e mettendo a repentaglio la sicurezza sia del personale che dei detenuti. I predetti rifiutavano, inoltre, di fornire le proprie generalità e si rendevano responsabili nella circostanza di resistenza a Pubblico Ufficiale ed offesa nei confronti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nell'Area I prestano servizio, tra gli altri:

- "Omissis", figlia di "Omissis" soggetto vicino ai "Omissis". Già titolare di omonima impresa edile, "Omissis" attualmente gestisce in Polizzi Generosa, assieme alla moglie "Omissis" (Polizzi G. "Omissis"), l'agriturismo "Omissis", avendo cessato l'attività imprenditoriale nel campo edilizio. Lo stesso è stato coinvolto in passato in diverse turbative nei pubblici incanti, associandosi a persone legate all'ambiente mafioso al fine di beneficiare della loro autorità impositiva sul territorio per ottenere illeciti profitti. Nei suoi confronti risultano emessi diversi ordini di custodia cautelare e procedimenti penali per reati di mafia, di cui si è già detto ampiamente nella parte introduttiva.
- **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis" coniugato con "Omissis" nata a Polizzi Generosa (PA) il "Omissis", figlia di "Omissis"(Polizzi Generosa, "Omissis"), imprenditore- gestore del distributore di carburanti "Omissis" sito in Polizzi Generosa, "Omissis" (positivo al Sistema d'Indagine – SDI per omessa custodia di armi, violazione delle norme sul conglomerato cementizio armato in concorso-continuato e revoca/sospensione della licenza di porto d'armi). Il "Omissis" risulta essere padrino di Battesimo del mafioso "Omissis" (Polizzi Generosa, "Omissis").
- **"Omissis"**, nato a Polizzi Generosa (PA) il "Omissis. In data 26.04.2006, il Tribunale di Termini Imerese lo condannava alla pena di mesi 6 e

gg 20 di reclusione per errore determinato dall'altrui inganno_art. 48 C.P., falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art. 476 C.P., falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art. 479 C.P., fatti accertati in Polizzi Generosa (PA) nelle date 20.11.1990 e 23.05.1991, pena sospesa art.163.

Area II

Il **Dr. "Omissis"**, nato ad Aci Catena (CT) il "Omissis", è Responsabile della II Area Economico- Finanziaria, cui fanno capo- oltre al Servizio finanziario- i Servizi Economato, Personale e Tributi.

Figura di interesse, all'interno dell'area, è:

- **"Omissis"** nata a Palermo (PA) in data "Omissis", residente a Polizzi Generosa (PA), nubile. La stessa è sorella di "Omissis", nato a Palermo (PA) in data "Omissis", residente a Polizzi Generosa (PA), imprenditore edile già titolare della omonima ditta individuale cessata nel 1975, il quale annovera varie frequentazioni con esponenti della famiglia mafiosa "Omissis" e personaggi loro vicini. In particolare con: "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", **"Omissis"**, nato a Petralia Sottana (PA) il "Omissis", residente a Geraci Siculo, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Gangi dei fratelli "Omissis" (il "Omissis" veniva tratto in arresto in data 16.09.2002 in esecuzione ordine di carcerazione nr. 8107/02 RG GIP e 9017/02 RG-DDA emesso in data 13.09.2002 dal GIP del Tribunale di Palermo per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, unitamente ai fratelli "Omissis", "Omissis" e "Omissis"), **"Omissis"**; nato a Polizzi Generosa (PA) il "Omissis", **"Omissis"** nato a Polizzi Generosa il 19.07.1966, **"Omissis"**, nato a Polizzi Generosa il "Omissis", **"Omissis"**, nata a Cerda (PA) il "Omissis", quest'ultima moglie di "Omissis"e titolare della ditta di autotrasporti "Omisssis" gestita, appunto, dal "Omissis" (la "Omissis" veniva indagata in stato di libertà assieme al marito nel proc. pen. nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. GIP del Tribunale di Palermo - indagine convenzionalmente denominata "MIXER CENTOPASSI" - per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p. ed altro).

Aree Tecniche III e IV

Figure di particolare rilievo, nell'ambito della struttura, sono quelle dei due tecnici Ing. "Omissis" e Ing. "Omissis". Gli stessi- responsabili della maggior parte dei procedimenti relativi agli appalti dell'ente, risultano, a tutti gli effetti, anche *valutatori insindacabili* nelle scelte dei professionisti esterni destinatari di incarichi da parte del comune, secondo le modalità che si andrà successivamente ad illustrare.

- Area III

La III Area tecnica del comune tratta i seguenti servizi: Lavori Pubblici, Protezione civile, Patrimonio, Servizio cimiteriale, Privacy e coordinamento informatico.
Responsabile dell'area è l'**ing. "Omissis"**, nato a Petralia Soprana (PA) il "Omissis" ivi residente.
Dall'esame degli atti in possesso della Compagnia CC di Petralia Sottana, sono emersi numerosi elementi di interesse a carico del predetto Dirigente. In particolare:

Il Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) – Sezione Anticrimine di Firenze nell'ambito dell'indagine "MIXER" (procedimento penale n° 16822/2002 R.G. della Procura della Repubblica – D.D.A. – di Firenze) ha enucleato l'esito dell'attività investigativa svolta, dalla quale è emerso che- tra l'anno 2002 ed il 2003- **"Omissis"** (Polizzi, "Omissis") titolare della **"Omissis"**, unitamente al suo socio di fatto **"Omissis"** (Polizzi, "Omissis"), si era occupato in Toscana dell'esecuzione di due appalti pubblici: l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola materna di San Vincenzo (LI), la realizzazione del campo sportivo di Pontedera (PI).

L'attività d'indagine ha accertato che la realizzazione di dette opere pubbliche è stata viziata da più condotte di grave rilievo penale, con la connivenza della stessa Direzione dei Lavori, commesse per agevolare l'attività dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra.*

E' emerso, in particolare, che i due appalti toscani rientravano in un più ampio contesto in cui si intrecciavano scambi di favori ed accordi tra soggetti inseriti nelle *Famiglie* mafiose siciliane cosiddette *vincenti* ("Omissis" e "Omissis," "Omissis" e "Omissis") e quelle cosiddette *perdenti* ("Omissis").

Infatti, contestualmente all'esecuzione dei due appalti in Toscana da parte della "Omissis" (di "Omissis"), **"Omissis"** - titolare di fatto della **"Omissis"** con sede in San Giuliano (PI)- aveva assunto in Polizzi Generosa i lavori per la realizzazione di una struttura turistico- ricettiva in Contrada Santa Venera (per un importo di € 1.890.748,00). Opera a parziale finanziamento pubblico realizzata per conto della Cooperativa **"Omissis"** di Polizzi Generosa, riconducibile ai Fratelli **"Omissis"**, entrambi polizzani.

In base agli elementi investigativi raccolti, il R.O.S. di Firenze ha potuto affermare, senza alcun dubbio, che l'accordo tra i F.lli "Omissis"e "Omissis" *(contraenti "Omissis" e Coop. "Omissis")*, con l'avallo finale dei F.lli "Omissis", sia maturato in Toscana e che sia stato mediato proprio dall'Ing. "Omissis" e dagli indiziati mafiosi "Omissis" e "Omissis, in un periodo (2000-2002) in cui gli stessi si trovavano in Toscana.

La presenza in Toscana dell'ing. "Omissis" nel periodo di interesse trova conferma, tra l'altro, nella sua lunga assenza dal comune per motivi familiari, documentata agli atti dall'1/11/2000 al 31/01/2001 e dall'1/09/2001 al

31/05/2002, oltre che dalle note biografiche dallo stesso inserite nel proprio curriculum, pubblicato sul sito ufficiale dell'ente.

Inoltre l'Ing. "Omissis", già all'epoca dei fatti dipendente del comune di Polizzi Generosa, risulta aver ricoperto la carica di consigliere della "Omissis" (di "Omissis") dal 30/05/2002 al 18/11/2002. La stessa società apriva, in data 27/05/2002, un'unità locale in Polizzi Generosa (PA), Vicolo "Omissis", in un immobile di proprietà di **"Omissis"**, classe "Omissis", convivente dello stesso ing. "Omissis".

Prima di entrare a far parte del C.d.A. della "Omissis", l'Ing. "Omissis", durante il periodo di aspettativa, ha anche lavorato in Toscana come libero professionista per conto della "Omissis" di "Omissis".

Si fa riferimento a diversi lavori pubblici aggiudicati alla "Omissis" e seguiti dall'Ing. "Omissis" in qualità di Direttore dei Lavori. In particolare: la realizzazione di un parcheggio a Pontedera, l'appalto per la realizzazione di campi sportivi sempre in Pontedera (PI), l'appalto relativo a lavori da eseguire presso la scuola materna di San Vincenzo (PI). Si tratta di lavori in cui la presenza dell'ing. "Omissis" è documentata nei rispettivi verbali di apertura cantieri e consegna lavori.

Il più volte citato ing. "Omissis", anche dopo il suo rientro nell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Tecnico di Polizzi Generosa- pur cessando dalla carica di componente del C.d.A. in data 18/11/2002- non ha comunque mai interrotto i rapporti con la ditta "Omissis" Lo stesso è rimasto piuttosto ***a disposizione di "Omissis"***, soprattutto con riguardo alla conduzione dei lavori dell'Agriturismo "Omissis" di Polizzi Generosa.

Circa i rapporti fra l' "Omissis e l'Ing. "Omissis" – nel corso dell'espletamento di indagini di tipo tecnico – è stato, inoltre, accertato che "Omissis" ha versato all'Ing. "Omissis" due assegni, a lui intestati, per un importo complessivo di € 2.000,00 per fittizie *consulenze tecniche* non meglio specificate.

Tra i fornitori di materiali per il cantiere dell'Agriturismo "Omissis" sono stati censiti anche la "Omisssis" riconducibile ad "Omissis" e l'impresa di "Omissis".

A seguito dello stralcio per competenza territoriale, nell'anno 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia – instaurava un proprio procedimento penale che sfociava nell'**OPERAZIONE "CENTOPASSI – MIXER"** che portava all'arresto, tra gli altri, di "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", e nel sequestro preventivo della "Omissis" e dell'Agriturismo "Omissis".

Appare utile riportare uno stralcio dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e contestuale decreto di sequestro preventivo emessa in data 15/04/2009 dal Tribunale di Palermo - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari nell'ambito del procedimento penale N. 15164/2006 R.G. e

N. 10253/2007 R.G. GIP., nel cui contesto si fa esplicito riferimento alla figura dell'Ing. "Omissis":

... *OMISSIS*...

D'altra parte, ... afferma il P.M. .... *nell'accordo sarebbe coinvolto anche altro soggetto-* "***Omissis***"- (che non è stato però oggetto di richiesta cautelare) *con il quale il"Omissis", come documentato dal R.O.S. di Firenze, proprio fra il 2000 ed il 2001, si era trovato in Toscana per questioni di lavoro.* ..... Ed ancora:

...OMISSIS...

La signora "Omissis" è amministratore unico della società. Malgrado abbia iniziato da circa tre anni la propria attività, la società "Omissis" può vantare un numero di clienti e di commesse di tutto rispetto. Tale risultato è da attribuire alla competenza e alla conoscenza del settore sia della compagine societaria sia del management operativo che è composto da due direttori tecnici (l'ing. "Omissis" e il Geom. "Omissis") e dal direttore commerciale Sig. "Omissis".

- Area IV

L'**ing. "Omissis"** (Polizzi "Omissis") è Responsabile della IV Area tecnica cui è assegnata la trattazione delle seguenti materie: Edilizia, Urbanistica, Sanatoria, Abusivismo edilizio, Manutenzione immobili comunali, Arredi, Autoparco, Cantieri di lavoro, Cura del verde, Servizi a rete (S.I.I.- P.I.- S.I.R.), Servizio di Polizia Municipale.

Lo stesso è fratello di "Omissis", pluripregiudicato per reati di mafia commessi tanto in Polizzi quanto in Toscana, titolare dell'impresa omonima, trasferitosi in Toscana fin dall'anno 2003, di cui si è detto ampiamente nella parte introduttiva.

Figure di interesse, all'interno dell'Area diretta dall'ing. "Omissis", risultano: **"Omissis"** e **"Omissis"** (LSU) entrambe addette ai Servizi a rete, Manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, Servizi elettrici, Telefonia fissa e mobile, S.I.I. (acquedotto, fognatura e depurazione), Servizio integrato rifiuti. In particolare:

- **"Omissis"**, nata a Polizzi G. il "Omissis", è vedova di "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omisssis" e scomparso nel 1992 (dichiarazione morte presunta) e cognata di "Omissis", nato a Palermo il "Omissis", residente a Polizzi, titolare della omonima ditta individuale di rivendita materiale edilizio, quest'ultimo primo cugino di **"Omissis"** nato a Bochum (Germania) il "Omissis", residente a Polizzi, anch'esso titolare di omonima ditta individuale dello stesso genere.

- **"Omissis"**, nata a Palermo il 11/08/1973 è la moglie di "Omissis", nato a Palermo il "Omissis", residente a Polizzi, (dipendente della "Omissis"), indagato in stato di libertà nel proc. pen. nr. 15164/06 R.G. e nr. 10253/07 R.G. GIP del Tribunale di Palermo (indagine convenzionalmente denominata "MIXER

CENTOPASSI") per i reati p.p. dall'art. 416 bis c.p. ed altro assieme alle altre persone sopra menzionate.

- **"Omissis"**, nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente (responsabile acquedotto, fognature, depurazione, servizio integrato rifiuti, servizio pubblica illuminazione), è fratello dell'assessore "Omissis". Lo stesso risulta aver lavorato nel 1984 alle dipendenze della ditta "Omissis" e, negli anni 1985/1986, presso la ditta "Omissis" di "Omissis" (cl. "Omissis") cugino del più noto imprenditore "Omissis" (cl. "Omissis") gravato da numerosi precedenti di polizia e vicino alla famiglia "Omissis".

Albo delle Ditte Fiduciarie del Comune

In relazione alla dimensione dell'ente, gran parte dei lavori pubblici vengono appaltati dal comune di Polizzi Generosa con l'utilizzo di procedure negoziali ristrette, facendo ricorso prevalentemente al *cottimo fiduciario*.

La scelta del sistema di gara non è comunque mai motivato né, d'altra parte, appare essere in alcun modo correlata all'importo dei lavori o dei servizi da appaltare, atteso che il Comune utilizza procedure aperte anche in casi di importi modesti, a fronte di procedure ristrette per importi maggiori.

In ossequio al disposto normativo di cui al comma 11) dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di *trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici*, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Detti elenchi, come previsto al comma 12) del su citato art. 125 devono essere aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'istituzione di un Albo di fornitori di fiducia, prevista dal Regolamento, è quindi un passaggio ineludibile in quanto lo stesso rappresenta lo strumento attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni, nell'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, si dotano di un elenco- da mantenere costantemente aggiornato- di ditte ed imprese, operanti nei diversi settori dell'economia, che sono state preventivamente selezionate, con riguardo al possesso dei requisiti sia soggettivi (capacità economica, titolarità di un nulla osta antimafia), sia oggettivi (DURC, regolare applicazione delle norme a tutela dei lavoratori).

A detto albo le Amministrazioni possono fare riferimento non solo nelle situazioni ordinarie, ma anche nei casi di emergenza, avendo certezza di contrattare con imprese, non a caso definite *fiduciarie*, visto che le informazioni sulle stesse sono acquisite in via preventiva.

Il Comune di Polizzi Generosa istituisce l'elenco delle ditte fiduciarie nell'anno 2003, con Delibera di Giunta n. 195, su proposta del Responsabile del I Servizio

UTC Ing. "Omissis", precisando che, come previsto al comma 4) del Regolamento comunale approvato con Delibera CC n. 20/2003, *tale elenco verrà aggiornato con cadenza annuale*. L'albo contiene n. 22 ditte.
Nell'anno 2008 il Commissario straordinario, assumendo le funzioni del Consiglio comunale all'epoca dimissionario, con Delibera n. 12 del 29 aprile adotta il "*Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia*", con il quale fissa i criteri essenziali per garantire i sopra detti principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell'affidamento di lavori, beni e servizi in economia in ossequio alla normativa sopra riportata.
In particolare, al punto 8) dell'art. 6 del suddetto Regolamento, si legge: *Le ditte inserite negli elenchi come sopra formati sono invitate a presentare offerta a rotazione, avendo cura di re-invitare le ditte solo dopo aver esaurito, nei successivi procedimenti di acquisizione in economia, la parte residua degli elenchi medesimi.*
In realtà l'aggiornamento dell'albo non verrà effettuato fino all'anno 2010, facendo così di fatto venir meno i principi di libera concorrenza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
Nell'anno 2010, con atto pubblicato all'albo pretorio del comune dal 15 aprile al 15 maggio, viene dato avviso dell'intendimento dell'Amministrazione di procedere all'aggiornamento dell'albo.
Con Determina del Responsabile della III Area tecnica- Ing. "Omissis" - n. 1100 del 15/10/2010, si provvederà ad approvare il nuovo albo, contenente complessivamente n. 41 ditte, senza, però, che venga dato atto del numero totale delle richieste di iscrizione pervenute, né di eventuali motivi di esclusione di qualche ditta.
L'iscrizione delle ditte avviene senza alcun tipo di istruttoria preventiva, tesa ad accertare quegli elementi ritenuti essenziali per l'instaurazione del necessario rapporto fiduciario tra Amministrazione e ditte voluto dal Legislatore. D'altra parte, dall'esame degli atti, si è avuto modo di individuare alcuni nominativi che, pur avendo presentato istanza, non risultano iscritti, senza alcuna motivazione espressa.
Lo stesso albo contiene, poi, in calce un elenco di n. 5 ditte con indicazione *non invitare in quanto pervenute fuori termine.*
Diverso era stato l'atteggiamento dell'Amministrazione nella formazione del primo elenco (anno 2003) laddove, nella delibera GM n. 195 si legge: *per maggiore trasparenza e per l'esiguità delle richieste pervenute entro il termine fissato, questo ufficio ritiene di dover ammettere le richieste pervenute oltre il termine.*
Tra le ditte iscritte al primo *albo* del comune nell'anno 2003, rimasto invariato fino all'anno 2010, risultano- tra le altre- le imprese sotto indicate, per le quali è stato possibile rilevare legami, diretti o indiretti, con personaggi di particolare rilievo :
ditta "Omissis".

Si tratta di una impresa edile (movimento terra e costruzioni varie) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, cugino di primo grado dell'omonimo imprenditore "Omissis" cl. "Omissis", gravato da numerosi precedenti di polizia di cui si è già detto nella parte introduttiva.

I predetti imprenditori, come risulta dalla disamina degli atti d'ufficio della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, sono sempre stati legati alla famiglia "Omissis", specie nei rapporti commerciali con le ditte "Omissis" dei noti fratelli "Omissis" e "Omissis" di "Omissis";

ditta "Omissis".
impresa edile (movimento terra e costruzioni varie) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, fratello del sopra citato "Omissis" cl. "Omissis". Per il predetto valgono le stesse considerazioni espresse in precedenza a proposito dei rapporti con la famiglia mafiosa "Omissis";
ditta "Omissis"
impresa termoidraulica di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente, soggetto anch'esso legato alla famiglia "Omissis". Lo stesso, in data 20/05/2006, veniva notato da militari della Stazione CC di Castellana Sicula (OP/85 nr. 7/348) mentre conversava con "Omissis", entrambi seduti a tavolino davanti il bar Olimpia di quel centro;
ditta "Omissis"
impresa di autotrasporti e movimento terra dei fratelli "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis" e "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", entrambi ivi residenti, zii materni dei fratelli "Omissis".
Come già avuto modo di evidenziare nelle premesse, dal 27 Aprile 2010 al 26 Aprile 2011, i predetti "Omissis" sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (ambito proc. pen. nr. 801/08 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta) perchè accusati di curare e gestire i rapporti tra *cosa nostra* e la **"Omissis"** di Bergamo, azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di calcestruzzi.
Nella fattispecie, agli stessi sono stati contestati i reati di *associazione di tipo mafioso* (416 bis c.p.), *associazione a delinquere* (416 c.p.), *illecita concorrenza con violenza o minaccia in concorso* (artt. 513 bis e 110 c.p.) con l'aggravante dell'art. 7 Legge 203/1991, *frode in pubblica fornitura* (art. 536 c.p.) e *truffa* (art. 640 c.p.);
ditta "Omissis"
Impresa edile (movimento terra e costruzioni varie) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", ivi residente, figlio del citato "Omissis" Con provvedimento 10253/07 RG GIP e 15164/06 RG del Tribunale di Palermo veniva formalmente indagato per 416 bis nell'ambito dell'operazione "MIXER CENTOPASSI" condotta dal R.O.S. CC di Palermo che portava all'arresto di "Omissis", del consigliere comunale di Polizzi (attualmente in carica) "Omissis" ed altri;

ditta "Omissis"
Impresa edile di "Omissis" nato a Polizzi G. il "Omissis", cessata nel 2004 e trasferita al figlio "Omissis", nato in Germania il "Omissis", residente a Polizzi G. titolare di omonima ditta individuale di rivendita materiale edilizio, in rapporti commerciali con le ditte "Omissis" di "Omissis" e "Omissis" dei fratelli "Omissis", dalle quali la piccola ditta "Omissis" dipende nelle forniture di materiale inerte;

ditta "Omissis" (cessata attività)
impresa edile (sbancamento terra, lavori fognari, segnaletica, impianti vari) la cui attività risulta cessata e di cui era titolare "Omissis", nata a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente. E' verosimile ritenere che la ditta in questione sia materialmente gestita da "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", di professione muratore e genero della predetta "Omissis", nonché figlio di "Omissis", titolare di omonima ditta edile. Agli atti d'ufficio della Compagnia CC di Petralia Sottana è presente una relazione di servizio datata 23/05/1999, redatta dalla Stazione CC di Polizzi Generosa, nella quale il citato "Omissis" viene notato intrattenersi nei pressi del bar "Omissis" di quel centro unitamente al già citato imprenditore "Omissis" cl. "Omissis" e "Omissis", quest'ultimo nato a Polizzi Generosa il "Omissis", fratello dell'allora sindaco "Omissis". I predetti "Omissis" e "Omissis" si erano, invece, poco prima intrattenuti, nel medesimo luogo, con i già menzionati "Omissis", "Omissis" e "Omissis". Quest'ultimo ritenuto, anch'esso, per quanto emerge dagli atti d'ufficio, uomo di fiducia della famiglia "Omissis";
ditta "Omissis".
impresa edile (lavori fognari, acquedotti, sbancamento terra) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis". Dalla disamina degli atti della locale Compagnia CC non emergono notizie di interesse sul conto dello stesso, a parte un provvedimento di *diffida* emesso dalla Questura di Palermo il 19/06/1986. Lo stesso risulta "Omissis" del padre del "Omissis"
ditta "Omissis"
officina meccanica di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", ivi residente, nei confronti del quale sono documentati agli atti d'ufficio rapporti con la famiglia "Omissis", soprattutto in relazione al fatto che la predetta officina, occupandosi principalmente di riparazioni di mezzi pesanti, è da sempre considerata impresa di fiducia delle ditte gestite da "Omissis" e dai fratelli "Omissis".
In data 12/11/2005 lo "Omissis" risulta controllato da militari della locale Aliquota Radiomobile (OP/85 nr. 58/32), unitamente a "Omissis" a bordo del quadriciclo in uso a quest'ultimo, mentre circolava nel centro abitato di Castellana Sicula; in data 18/07/2002 veniva notato dalla Stazione CC di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 9/315) intrattenersi assieme a "Omissis"; in data "Omissis" veniva notato dalla Stazione CC di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 9/315) assieme a "Omissis" ed altro soggetto non di interesse, a bordo dell'auto condotta dal

"Omissis", tra l'altro ex assessore della Giunta Municipale di Polizzi nella precedente amministrazione comunale; con lo stesso soggetto veniva controllato in data 07/04/2003 dal medesimo Comando (OP/85 nr. 9/154);
ditta "Omissis"
impresa edile (sbancamento terra, restauro edifici impiantistica varia) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis", ivi residente. Questi risulta indagato nel 1995 per il reato di *turbata libertà degli incanti* relativamente ad alcune gare di appalto svoltesi nei comuni di S. Mauro Castelverde, Castelbuono, Campofelice, Lascari, Cefalù e Castellana Sicula.
ditta "Omissis"
impresa edile (opere idrauliche ed impianti vari) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", residente a Polizzi Generosa. Anch'esso soggetto legato alla famiglia "Omissis". In data 14/02/2007 viene notato dalla Stazione CC di Polizzi Generosa (OP/85 nr. 49/73) mentre si accompagna con "Omissis" cl. "Omissis", sopra menzionato. In data 09/10/2006 viene notato dallo stesso Comando (OP/85 nr. 4/211) mentre si intrattiene con "Omissis".

Anche tra alcune delle ditte iscritte all'albo con la successiva determina U.T.C. area LL.PP. del 15/10/2010 sono stati rilevati elementi di interesse:
ditta "Omissis".
Impresa edile (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) di cui è titolare "Omissis", nato a Polizzi Generosa il "Omissis", ivi residente. Dalla disamina degli atti presso la Compagnia CC di Petralia Sottana, non emergono notizie di interesse a parte la nota informativa del N.O.R.M. CC di Cefalù (nr. 319/1 del 25/06/1994) secondo la quale il predetto era presente quale invitato al banchetto nuziale del noto "Omissis" cl. "Omissis", figlio dell'altrettanto noto "Omissis" cl. "Omissis".
ditta "Omissis".
impresa di costruzioni di cui è comproprietario "Omissis", nato a Petralia Soprana il "Omissis", ivi residente, genero di "Omissis", ex proprietario dell'impresa della quale è tutt'ora il principale gestore nonostante abbia trasferito la proprietà della stessa al citato genero ed alle proprie figlie.
Lo "Omissis" è stato indagato nel proc. pen. 1569/04 N.C. della D.D.A. di Palermo per i reati di *associazione a delinquere* e *turbativa d'asta*, aggravata dalla finalità mafiosa, in relazione all'aggiudicazione di vari lavori edili appaltati dal Comune di Sinalunga (SI), nell'indagine denominata "MIXER" dalla Sezione Anticrimine di Firenze. Nella stessa indagine sono risultati coinvolti i noti imprenditori già citati "Omissis" cl. "Omissis" e "Omissis" cl. "Omissis".
E' certo che il mancato aggiornamento dell'albo delle ditte fiduciarie del comune, protrattosi dall'anno 2003 all'anno 2010, ha consentito il mantenimento di una sorta di monopolio da parte delle ditte a suo tempo iscritte dalla precedente Amministrazione.

A ciò aggiungasi la circostanza che, in nessuna delle gare esaminate, è mai stato dato atto del metodo di scelta dei soggetti da invitare nelle ipotesi di procedure negoziali ristrette.
Chiaro, in tal senso, appare il Legislatore laddove sottolinea la necessità di assicurare il sopra detto principio di trasparenza e parità di trattamento. Il Regolamento attuativo del Codice degli appalti, adottato con DPR 207/2010, si spinge anche a suggerire, all'art. 267, quale modalità di scelta (assolutamente casuale) il *sorteggio*.
Dagli atti del comune non è mai stato possibile individuare il criterio utilizzato, poiché di ciò non si dà mai atto nei verbali di gara. La scelta delle ditte da invitare è, sempre e soltanto, frutto di una scelta personalissima del Dirigente dell'Ufficio Tecnico.

Elenco Professionisti e fornitori di fiducia

Quanto già detto in merito all'albo delle imprese di fiducia vale anche per la tenuta dell'elenco dei professionisti, istituito dal comune di Polizzi Generosa con Delibera di GM n. 172 del 12/10/2007 secondo le istruzioni impartite dall'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con circolare del 22/12/2006.
L'albo viene utilizzato dall'ente per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 IVA esclusa, come previsto all'art. 17 comma 11 della Legge regionale n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
In questo caso, diversamente da quanto avvenuto con l'albo delle ditte fiduciarie, l'elenco è stato aggiornato annualmente, fino all'anno 2010, con Determine successive del Responsabile della III Area tecnica- Ing. "Omissis".
Si tratta, però, di aggiornamenti effettuati con metodi, a dir poco superficiali.
L'avviso pubblico con il quale il comune informava dell'aggiornamento da effettuare, regolarmente affisso all'albo pretorio, richiedeva di produrre esclusivamente un *curriculum vitae*. Nulla richiedeva in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei professionisti, sui quali nessun accertamento veniva svolto neppure nella fase di affidamento degli incarichi.
Si è, inoltre, avuto modo di accertare che le iscrizioni sono avvenute senza tener conto della documentazione prodotta dai richiedenti. Diverse sono, infatti, risultate le richieste di iscrizione prive di qualsiasi dichiarazione in merito all'assenza di precedenti e/o pregiudizi penali, mentre alcune istanze complete sono risultate escluse di fatto, senza che ne sia stato dato neppure atto nelle Determine di approvazione dell'elenco. Tanto meno risultano mai effettuate, sulle autocertificazioni prodotte, le verifiche a campione che la norma impone alle Amministrazioni riceventi (DPR 445/2000).
Altrettante irritualità sono emerse nella fase di assegnazione degli incarichi laddove, ancora una volta, non è dato atto delle modalità di scelta dei professionisti invitati a partecipare alle procedure negoziali, né tanto meno di

quelle utilizzate nelle ipotesi di affidamento diretto, lasciando spazio a comportamenti che rasentano l'arbitrarietà assoluta da parte dei Dirigenti.
La scelta è, pertanto, rimessa alla discrezionalità del Responsabile dell'UTC, tanto nella fase di scelta dei professionisti da invitare, quanto nella fase di valutazione delle eventuali offerte di volta in volta presentate dai professionisti stessi.
In tali casi, all'interno degli atti di gara, si rinviene una griglia in cui il Dirigente inserisce proprie valutazioni, non suffragate da alcun elemento oggettivo.
Sull'argomento, nessun tipo di vigilanza è stata svolta da parte dell'Amministrazione. In spregio alle fondamentali norme comportamentali riportate nel Regolamento comunale dei contratti (adottato nel 2008 dall'allora Commissario Regionale nominato in sostituzione del Consiglio comunale dimessosi), gli incarichi professionali sono stati assegnati a tecnici prescelti secondo criteri e logiche mai esplicitati.
E' così che, tra i Professionisti- destinatari di diversi incarichi- è possibile individuare di frequente soggetti vicini alle ben note Famiglie "Omissis" e "Omissis".

Tra questi:
Ing. "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis":

- figlio di "Omissis" cl. "Omissis", indagato per *associazione mafiosa* ed altro nel proc. pen. 801/08 DDA e 1333/08 GIP del Tribunale di Caltanissetta, quest'ultimo zio materno dei fratelli "Omissis", già gravati da condanne per mafia, ritenuti attuali reggenti della famiglia mafiosa di Polizzi Generosa.;
- socio accomandante della "Omissis" di *"Omissis"* (nato Polizzi G. il "Omissis") *e "Omissis"* (nato Scillato il "Omissis") con sede in Campofelice di Roccella SS 113 Km 199 (rivendita di materiale edile e trasporto merci su strada).

Della suddetta società fanno parte inoltre: "Omissis" (nato Polizzi il "Omissis"), figlio di *"Omissis" cl. "Omissis"* e cugino dell'omonimo ingegnere, nonché cognato di "Omissis" titolare della ditta; "Omissis" nata Polizzi G. il "Omissis", sorella dell'ing. *"Omissis"*; "Omissis" nato Palermo il "Omissis", fratello dell'ing. *"Omissis"*; "Omissis", nato Palermo il "Omissis", figlio di *"Omissis" cl. "Omissis"*.

Architetto "Omissis" nato a Polizzi G. il "Omissis":

- politicamente vicino all'ex Vice Sindaco "Omissis" *cl. "Omissis"*. Insieme hanno preso parte alla cena dell'8/04/2009 presso il ristorante "Omissis" durante la campagna elettorale per le elezioni al Parlamento Europeo, in seno al quale veniva eletto l'On. "Omissis", (anch'esso presente alla suddetta cena);
- registrate a suo carico varie frequentazioni con l'Ing. "Omississ" cl. "Omissis" (anch'esso presente alla cena del 08/04/2009 presso il ristorante "Omissis"), figlio di "Omissis" cl. "Omissis", indagato per *associazione mafiosa* ed altro nel proc. pen. 801/08 DDA e 1333/08 GIP del Tribunale di Caltanissetta, zio materno dei fratelli "Omissis" dei quali si è già detto sopra;

- Consigliere della "Omissis" avente sede in Castellana Sicula (PA) società che gestisce la raccolta rifiuti nel comprensorio madonita;

Ing. "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis":

- in data 04/04/2007 denunciato all'A.G. dal Nucleo CC Ispettorato del Lavoro per violazione del D.LGS 494 / 1996 art. 20 comma 1° *(tutela dei lavoratori contro rischi connessi al lavoro)*;
- ritenuto vicino alla famiglia mafiosa di Polizzi per via di numerose frequentazioni con esponenti della stessa. Presso il suo studio ha eseguito tirocinio pratico l'Ing. "Omissis" *cl. "Omissis"* (sopra indicato). Il "Omissis" è, inoltre, fratello di "Omissis", nato Palermo il "Omissis" presidente della "Omissis". ("Omissis") avente sede in Castellana Sicula e cugino di "Omissis", nato Polizzi il "Omissis" dipendente della ditta di autotrasporti dei fratelli "Omissis", indagati per *associazione mafiosa* ed altro nel proc. pen. 801/08 DDA e 1333/08 GIP del Tribunale di Caltanissetta nonché zii materni dei fratelli "Omissis", dei quali è detto sopra;

Società ingegneria "Omissis":

Ing. "Omissis", nato Santa Caterina Villarmosa il "Omissis". Lo stesso,in data 18/08/2007, veniva denunciato da CP Milazzo (ME) per *falsità materiale in atti pubblici commessa da Pubblico Ufficiale*;

Ing. "Omissis", nato Santa Caterina Villarmosa il "Omissis" -

- Responsabile Tecnico "Omissis" con sede in Santa Caterina Villarmosa via "Omissis" di "Omissis", nato Santa Caterina Villarmosa il "Omissis". Quest'ultimo *pregiudicato per stupefacenti, falso ideologico pregiudizi di polizia per furto, truffa e falso materiale.*

Ing. "Omississ", nato a Canicattì (AG) il "Omissis":

- In data 30/11/2010 segnalato all'A.G. dalla Tenenza di Alcamo per i reati di *associazione a delinquere (416 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis) e frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.);*
- Direttore e Responsabile Tecnico della ditta "Omissis". di "Omissis", con sede in Enna via "Omissis", studio associato di Ingegneri e Architetti di cui è Amministratore Unico "Omissis", ed altro direttore tecnico "Omissis", condannato in data 22/03/1993 dal Tribunale di Caltagirone per *truffa*;

Ing. "Omissis", nato Agrigento il "Omissis":

- Responsabile Tecnico della ditta individuale "Omissis" avente sede in San Biagio Platani- AG (sbancamento terra, lavori edili stradali, manutenzione impianti, etc.) Il "Omissis", nato San Biagio Platani il "Omissis", in data 25/06/2012 veniva sottoposto al *fermo* emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo – DDA, assieme ad altre 48 persone, nel proc. pen. 8159/2010 RGNR (operazione denominata "*nuova cupola*" condotta dallo S.C.O. di Roma e dalle

Squadre Mobili Palermo, Agrigento, Caltanissetta), poiché accusato di *rapina aggravata ed estorsione.*

Agronomo "Omissis", nato Polizzi G. il "Omissis":

- Anch'esso presente alla cena del 08/04/2009 presso il ristorante "Omissis" – Rilevate a suo carico diverse frequentazioni con l'ingegnere "Omissis" *cl. "Omissis", "Omissis"* (vedasi parte introduttiva), "Omissis" (vedasi sopra);

Ing. "Omissis", nato a Palermo il "Omissis", emigrato a Lomazzo (CO) il 10/02/2007;

- Il "Omissis" è nipote dell'*Ing. "Omissis"* (ex Assessore del Comune di Polizzi Generosa), di "Omissis" (Presidente della "Omissis") e di *"Omissis"* (impiegata presso l'Ufficio di Ragioneria del Comune di Polizzi Generosa moglie del *Geom. "Omissis"*, già impiegato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Polizzi Generosa ed ora in pensione). I tre fratelli "Omissis", "Omissis" e "Omissis", sopra indicati, sono, a loro volta, primi cugini di "Omissis", padre di "Omissis"

Arch. "Omissis", nato a New York (USA) il "Omissis":

- ex Assessore del Comune di Polizzi Generosa (Sindaco "Omissis"), è fratello di "Omissis" consigliere comunale nell'attuale Amministrazione Comunale (Sindaco "Omissis");

Arch. "Omissis", nato a Petralia Sottana il "Omissis":

- già consigliere della cooperativa sociale "Omissis" con sede in Petralia Sottana (gestione servizi socio sanitari ed educativi) di cui è Presidente C.d.A "Omissis", nato Petralia Sottana il "Omissis", denunciato in data 19/10/2012 dalla Tenenza GdF di Petralia Soprana ai sensi dell'art. 125 D.P.R. 115 / 2002 (*false attestazioni in spese di giustizia*) ed in data 24/03/2010 dalla Stazione CC di Resuttano ai sensi art. 12 D.lgs. 286/1998 (*favoreggiamento per permanenza di clandestino o irregolare*);

Arch. "Omissis", nato a Petralia Sottana il "Omissis":

- E' figlio di "Omissis", nato a Petralia Soprana il "Omissis" e residente a Bassano del Grappa (VI), geometra con precedenti di polizia e frequentazioni con il noto *"Omissis"*.

Attività Ispettiva

La proposta di accesso ispettivo, formulata dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, poneva l'accento su di una netta continuità riscontrata nell'operato

delle due Amministrazioni succedutesi da ultimo alla guida del comune di Polizzi Generosa: "Giunta "Omissis", in carica dal 28 maggio 2003 al 16 giugno 2008 e "Giunta "Omissis"", in carica dal 27/06/2008 al 19/10/2012.
Sebbene si tratti di Amministratori eletti in aree politiche differenti (Giunta "Omissis"- centro sinistra, Giunta "Omissis"- centro destra), le stesse mantengono comunque un chiaro elemento di continuità nella persona del Vice Sindaco "Omissis" (cl. "Omissis").
Questi, dapprima Consigliere di minoranza e poi Assessore e Vice Sindaco nella Giunta Glorioso, mantiene analoghe funzioni nella Giunta del Sindaco "Omissis", a sua volta già consigliere di opposizione nella Giunta precedente.
Il "Omissis" figura di rilievo in entrambe le Amministrazioni, rimane di fatto in carica ininterrottamente dal 14/07/2006 al 09/10/2012, data in cui si dimetterà in favore della sorella "Omissis", allo scopo dichiarato di *garantire in Giunta una presenza femminile.*

Tale alternanza avrà, comunque, durata brevissima, atteso che l'intera Giunta rassegnerà le proprie dimissioni unitamente al Sindaco pochi giorni dopo.
La continuità sopra accennata appare manifesta già in uno dei primi incarichi, conferiti immediatamente dopo l'insediamento del Sindaco "Omissis".
Si tratta dell'incarico assegnato al Dr. **"Omissis"** per la redazione di uno studio agricolo forestale, propedeutico all'aggiornamento del PRG ed alla redazione del Catasto incendi, nell'assunto che *lo strumento cui si fa cenno sia fondamentale ed essenziale ai fini della migliore gestione del territorio, nonché alla corrispondenza dello strumento normativo alla realtà autentica dei luoghi.*
L'individuazione del professionista, effettuata dalla Amministrazione (Giunta "Omissis") proprio negli ultimi giorni antecedenti le elezioni, era stata fin da subito contestata dal *Gruppo consiliare Polizzi 2013*, il quale aveva messo in evidenza, non soltanto la violazione da parte della Giunta Glorioso delle norme sui comizi elettorali, ma anche e soprattutto il fatto che la Giunta stessa avesse proceduto a contattare un professionista *di propria fiducia*, attestando falsamente l'inesistenza di agronomi abilitati in seno all'elenco tenuto in comune ex art. 125 D.lgs. 163/2006.
Dalla lettura della delibera con la quale la Giunta aveva provveduto ad individuare nel Dr. "Omissis" il professionista in grado di svolgere l'incarico, si legge che *esaminato l'albo dei professionisti per incarichi, approvato dal Comune di Polizzi con delibera nr. 172 del 12/10/2007, non si riscontrano figure professionali cui affidare detto incarico.* Sulla scorta di tale affermazione, l'amministrazione comunale procedeva a contattare direttamente il dott. "Omissis", invitandolo a presentare la relativa parcella, come si legge sempre nella delibera di conferimento dell'incarico.
Alla contestazione, inviata dal Gruppo consiliare, era seguita una ispezione da parte di un Commissario nominato dalla Regione.
In tale circostanza era emerso, innanzitutto, che l'incarico non rivestiva i caratteri della "indifferibilità ed urgenza", in quanto il catasto degli incendi era stato

appena adottato dal Commissario Straordinario con funzioni di C.C. solo pochi mesi prima (marzo 2008).
Quanto poi al secondo punto della contestazione mossa dal suddetto Gruppo consiliare, il Commissario aveva effettivamente verificato che l'individuazione del professionista, contattato direttamente, era avvenuta facendo riferimento non già all'albo aggiornato dei professionisti di fiducia (adottato in data 23/05/2008 in cui risultavano iscritti tre Dottori Agronomi), bensì ad un albo precedente in cui non figurava la professionalità richiesta.
Questi, a conclusione dell'ispezione, aveva provveduto a segnalare il caso alla Procura Generale della Corte dei Conti. Ciononostante la nuova Giunta (nella persona dell'Assessore "Omissis",, con delega all'Urbanistica), piuttosto che rivedere la scelta contestata, il 22 Luglio 2008 sottoscriveva il disciplinare con il quale assegnava l'incarico al Dr. "Omissis", definendone i tempi e le modalità di svolgimento.
Per altro, in sede di accesso della Commissione d'indagine, esaminando i *curricula* dei tre professionisti con qualifica di agronomi iscritti all'albo nell'anno 2008 ("Omissis" "Omissis", "Omissis", "Omissis",), si è avuto modo di rilevare che il Dr. "Omissis", fino alla data di conferimento dell'incarico, non aveva mai eseguito alcuna attività professionale; mentre il Dr. "Omissis" e la Dr.ssa "Omissis" risultavano aver già svolto precedenti incarichi per diversi lavori.
In particolare, il Dr. "Omissis" aveva redatto medesimo studio agricolo- forestale per il comune di San Mauro Castelverde (PA).
Lo stesso "Omissis", poi, non rispetterà neppure i tempi di consegna dello studio, ma allo stesso non verrà applicata la penale prevista nel disciplinare di cui sopra.
Per meglio individuare la figura del Dr. "Omissis", utili risultano le informazioni in possesso della locale Compagnia CC, dalle quali emergono diverse frequentazioni del predetto professionista con l'ing. "Omissis" (cl. "Omissis") figlio di "Omissis" e cugino dei fratelli "Omissis" (considerati attuali reggenti della famiglia mafiosa di Polizzi Generosa); con "Omissis" (titolare della ditta idraulica cui sarà assegnata, senza gara, la manutenzione del depuratore comunale dal settembre 2006 all'ottobre 2008); con l'arch. "Omissis" (politicamente vicino al Vice Sindaco "Omissis" (cl. "Omissis").

Analisi appalti

Passando ad esaminare gli appalti curati dal comune di Polizzi Generosa a decorrere dalla data del suo insediamento (27/06/2008), la Commissione di accesso ha esaminato ventisette lavori, affidati a seguito di procedure negoziali, aperte o ristrette, curate ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di lavori pubblici.
Per ciascuna procedura è stata predisposta una scheda analitica, in cui sono stati riportati i passaggi essenziali della procedura, i soggetti attivi e passivi che vi hanno preso parte e, laddove presenti, le eventuali anomalie rilevate.

Dette schede sono, poi, state elaborate unificandole per gruppi familiari, evidenziando per ciascun gruppo i rapporti parentali o di stretta frequentazione con i soggetti più rappresentativi delle famiglie "Omissis"/"Omissis", di cui si è già detto ampiamente in premessa.

Appalti Famiglia "Omissis"

La famiglia "Omissis" è titolare di più imprese edili di movimento terra e costruzioni varie.

Si tratta, in particolare, della ditta individuale di "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis" ivi residente e della ditta individuale di "Omissis", nato a Polizzi G. il "Omissis" ivi residente. Le due ditte hanno entrambe sede in Polizzi Generosa, via"Omissis".

Al riguardo appare utile segnalare che "Omissis" (cl. "Omissis") e "Omissis" (cl. "Omissis") sono fratelli, nonchè cugini di primo grado dell'omonimo imprenditore "Omissis" (cl. "Omissis"), *testimone di nozze di "Omissis"* (cl. "Omissis") gravato (come già detto nelle premesse) da numerosi precedenti di polizia, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, nonché al divieto detenzione armi e munizioni emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Palermo. Lo stesso è stato inoltre indagato, unitamente ad altri soggetti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per i reati di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, truffa.

"Omissis" è, inoltre, marito della "Omissis", dipendente comunale- Responsabile dell'Area I.

"Omissis" (cl. "Omissis") risulta, invece, titolare di altra ditta, la "Omissis" avente sede in Polizzi, via "Omissis"; mentre la sorella "Omissis" (cl. "Omissis") risulta Amministratore unico della ditta **"Omissis"**, con sede in Polizzi via "Omissis" (abitazione della stessa "Omissis").

I predetti imprenditori, come risulta dalla disamina degli atti d'ufficio della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, sono sempre stati legati alla famiglia "OMISSIS"/"OMISSIS", specie nei rapporti commerciali con le ditte "OMISSIS" OMISSIS" dei noti fratelli "OMISSIS" e "OMISSIS" di "Omissis".

Nel quadriennio 2008/1012 le suddette Ditte riconducibili alla Famiglia "Omissis" sono risultate aggiudicatarie di diversi appalti.

Nel maggio dell'anno 2008, il comune di Polizzi Generosa riceve dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali un finanziamento di € 149.000 per il *completamento dei lavori interni da effettuarsi nella casa di riposo per anziani sita in contrada San Pietro.*

Il Sindaco dispone l'affidamento dei lavori con procedura di cottimo.

Alla gara vengono invitate, dal RUP Ing."Omissis" tredici ditte.

Presentano offerte otto ditte, sei delle quali vengono escluse con motivazioni varie. Rimangono, quindi, ammesse soltanto la Ditta "Omissis" (cl. "Omissis") e la Ditta "Omissis" (cl. "Omissis").

In particolare, cinque ditte vengono escluse per la mancanza della medesima dichiarazione (a ben vedere le istanze di queste ditte sembrano redatte tutte sul medesimo modello).
La Ditta "Omissis" di Polizzi viene esclusa per un generico .... *contrasto della dichiarazione di cui al punto 9 del bando....*, inerente la sottoscrizione dell'offerta che, secondo il verbale di gara sarebbe stata effettuata da persona diversa dal Legale Rappresentante.
In realtà l'offerta risulta firmata correttamente da chi ricopre la carica di Rappresentante Legale secondo il certificato camerale allegato.
In data 3 giugno 2008, l'appalto viene affidato alla Ditta "Omissis" con un ribasso del 2,1234%.
Se la Ditta "Omissis" fosse stata ammessa, l'aggiudicazione sarebbe spettata a questa, essendo il ribasso offerto del 6,855%.

In data 5 maggio 2009 la Ditta "Omissis" si aggiudicherà altro appalto relativo alla trasformazione dell'impianto termico da gasolio a gas metano (ex D.M. 12/04/1966) nel Plesso scolastico "Ten. Lucio Mazzola" sito in Via G.A. Borgese.
Il sistema di gara prescelto, in questo caso, è il Pubblico Incanto, ma alla gara parteciperanno solo due ditte: "Omissis" e "Omissis"; quest'ultima verrà esclusa per mancanza del D.U.R.C. e iscrizione camerale inferiore ad anni due (fatto ovviamente noto alla ditta stessa al momento della presentazione dell'offerta).

Sempre con procedura negoziale aperta, nel febbraio 2009, la ditta "Omissis" (cl."Omissis") è risultata unica partecipante, e quindi aggiudicataria, del servizio di fornitura di materiale inerte, necessario per la definizione dei lavori di messa in sicurezza della discarica sita in contrada Uglia.

Ancora nel marzo 2011, la Ditta "Omissis" – Amministratore unico "Omissis" sorella di "Omissis" (cl. "Omissis")- si aggiudicherà l'appalto per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via Borgese.

La famiglia "Omissis" risulta interessata anche all'appalto relativo alla realizzazione di un impianto di video sorveglianza. Appalto affidato, il 31 dicembre 2009, a seguito di pubblico incanto cui partecipa soltanto la ditta "Omissis "- primo cugino di "Omissis "- (cl. "Omissis").

***Appalti famiglia* "Omissis"** ("Omissis ")
Già Vice Presidente, oggi Amministratore Unico della Ditta è **"Omissis"** .
Lo stesso è fratello del più noto pregiudicato "Omissis "- (cl. "Omisis") ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa di Polizzi Generosa, proposto in data 15/10/2012 dalla Procura della Repubblica di Palermo per l'applicazione della *Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di soggiorno nel comune di residenza per mafia.*

Lo stesso risulta già tratto in arresto, in data 15/04/2009, dal ROS CC di Firenze (operazione MIXER CENTOPASSI) su ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 15164/06 RG e nr. 10253/07 GIP per il reato di *favoreggiamento personale aggravato dalla finalità mafiosa* in concorso con altre persone "....... *per aver aiutato gli autori del furto del trattore, marca HOLLAND targato AB533M, avvenuto in Polizzi il 12/12/2002, ad eludere le investigazioni dei CC, rappresentando il rinvenimento dello stesso come casuale e non perché raggiunto a seguito dell'interessamento di "Omissis" cl. "Omissis"* (vedasi parte introduttiva) *tramite "Omissis" e "Omissis""* (scarcerazione avvenuta in data 08/06/2009 - Tribunale del Riesame).

Nel periodo preso in esame, la Ditta risulterà aggiudicataria di n. 3 appalti e n. 7 affidamenti diretti, da parte della IV Area tecnica del comune- Servizio di Polizia Municipale, per la fornitura di materiale vario inerente la viabilità.

Appalti famiglia "Omissis"

La famiglia "Omissis" è titolare di due ditte individuali: una di cui risulta titolare *"Omissis"* (cl. "Omissis"), l'altra il cui titolare è *"Omissis"* (cl. "Omissis").
"Omissis" e "Omissis" sono cugini, in quanto il padre del secondo è fratello della madre del primo. Inoltre, *"Omissis"* è cognato di *"Omissis"* - dipendente comunale, in servizio presso la IV Area tecnica "Urbanistica e Manutenzioni".
"Omissis", nato in Germania il *"Omissis"* residente a Polizzi, titolare della omonima ditta individuale di rivendita materiale edilizio, è in rapporti commerciali diretti con le ditte dei "Omissis" e dei fratelli "OMISSIS", dalle quali la piccola ditta "Omissis" dipende nelle forniture di materiale inerte.

Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 24 novembre 2010, viene autorizzata l'istituzione in Polizzi Generosa di quattro Cantieri Regionali, per i quali il Comune deve stipulare dei contratti per la fornitura ed il trasporto del materiale necessario.
L'ing. "Omissis"- Responsabile dell'Area III Lavori Pubblici- decide senza alcuna motivazione a sostegno, di non avvalersi dell'Albo delle Imprese di Fiducia dell'ente, approvato proprio con sua determina nell'ottobre dello stesso anno. Pubblica, quindi, un avviso per la formazione di un nuovo elenco di imprese di fiducia, da utilizzare soltanto per questi lavori.
All'avviso pubblico rispondono quattro ditte ("Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis" di "Omissis"). Una di queste viene esclusa (Ditta "Omissis") con una generica affermazione dell'ing."Omissis", secondo il quale la ditta *non possiede i requisiti necessari,* senza nessun'altra spiegazione.
Le altre imprese, regolarmente iscritte all'albo del comune per la stessa categoria, non vengono invitate. Le quattro gare si celebrano tutte il giorno **4 febbraio 2011 e tutte alle ore 11,00**.

Due lavori vengono affidati alla Ditta "Omissis", due alla Ditta "Omissis".
La Ditta esclusa, il successivo 12 aprile riceverà, con procedura in economia, per gli stessi cantieri regionali il nolo di un cassone scarrabile.
La coincidenza degli orari delle quattro gare, oltre che irregolare, fa presupporre che le offerte siano state aperte tutte contemporaneamente.

Appalti Ditte "Omissis" e "Omissis"
Le ditte ***"Omissis" e "Omissis"*** risultano, solo apparentemente, società differenti. In realtà le stesse presentano una perfetta identità tanto nella sede legale, quanto nei soggetti titolari di cariche. Si tratta di società facenti capo a "Omissis" (Polizzi, "Omissis") e "Omissis" (Polizzi, "Omissis"), presenti in entrambe le aziende se pur con cariche differenti, ed a "Omissis" (Polizzi "Omissis"), Direttore tecnico della ditta "Omissis".
Diverse e molto contestate sono state le gare cui le suddette ditte hanno preso parte, uscendone sempre aggiudicatarie.

Nel mese di **dicembre 2010**, il comune di Polizzi Generosa ha proceduto ad affidare- per il biennio 2010/2012- *il servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunale.*
Tale affidamento è avvenuto con procedura negoziale aperta, ex art. 55 D.lgs. 163/2006, con un importo a base d'asta pari ad € 78.893,81.
Presidente della Commissione di gara è stato nominato l'ing. "Omissis" - Responsabile della IV Area tecnica del comune.
Alla gara, celebrata il 4 gennaio 2011, hanno partecipato soltanto due ditte: la "Omissis" con sede in Valguarnera (EN) e la "Omissis" con sede in Polizzi Generosa.
La "Omissis" ha presentato una offerta con ribasso del 20,9500%:
Il ribasso offerto della "Omissis" è stato, invece, pari al 29,1240%.
L'appalto è stato, pertanto, aggiudicato alla ditta "Omissis" (di "Omissis", "Omissis", "Omissis" e "Omissis") che, nell'offerta di partecipazione, ha dichiarato di avvalersi, per il raggiungimento dei requisiti tecnici richiesti, della ditta "Omissis", di "Omissis",.
Primo elemento degno di attenzione, nell'appalto in argomento, risulta la circostanza che la ditta aggiudicataria ("Omissis") e la ditta oggetto di avvalimento ("Omissis") abbiano sede legale presso il medesimo indirizzo (largo "Omissis" - Polizzi Generosa) e che i titolari di cariche delle due società coincidano perfettamente.
Altro fatto di interesse, la coincidenza che la ditta ""Omissis", di cui la "Omissis" dichiara di volersi avvalere nella gestione del servizio, sia risultata aggiudicataria del medesimo appalto già nei due bienni precedenti 2006/2008 e 2008/2010.

In particolare, anche alla gara relativa al biennio 2008/2010 (Presidente di gara Ing. "Omissis") avevano partecipato solo due ditte: la "Omissis" avente sede in Polizzi e la "Omissis" avente sede in Gibellina (TP) in via "Omissis".
In quella occasione, la gara del giorno 27 novembre 2008 aperta alle ore 10,30 era stata sospesa dopo solo 30 minuti, con una generica motivazione *per approfondimenti relativi alla gara,* senza nulla dire in merito alle modalità di conservazione delle buste già aperte.
La gara veniva riaperta soltanto dopo 6 giorni, il 3 dicembre 2008. Senza alcun riferimento alla sospensione avvenuta, nel prosieguo dell'unico verbale di gara si legge che la ditta "Omissis" viene esclusa per:

- *mancanza dei requisiti di cui alla lettera c) del bando, in quanto dal certificato camerale trasmesso risulta che l'iscrizione alla Camera di Commercio è del 13/08/2008 ed alla voce "attività" nulla risulta;*
- *mancanza del contratto di avvalimento relativamente all'attività acquisita con scrittura privata del 24/09/2008;*
- *mancanza di certificazione relativa ai punti luce.*

Unica ditta ammessa rimaneva, pertanto la "Omissis" cui veniva affidato l'appalto per il biennio 2008/2010 per un importo di € 90.892,20.
Il giorno stesso della gara, la società "Omissis" esclusa presentava reclamo, contestando punto per punto le motivazioni indicate come causa di esclusione e chiedendo la propria riammissione alla gara.
<u>Le repliche della società sono effettivamente provate dagli atti allegati all'offerta e rinvenuti al fascicolo d'ufficio.</u>
Ciò nonostante, l'ing. "Omissis"- Presidente di gara- il 15 dicembre 2008, senza dar conto di alcuna valutazione fatta al riguardo, comunicava seccamente alla ditta esclusa di *confermare quanto stabilito nel verbale di gara del 3 dicembre e rigettare l'opposizione proposta.* Aggiudicava, quindi, definitivamente il servizio alla ditta "Omissis" con un ribasso del 2,7300%. (L'offerta della "Omissis" era dell'8,6576%).
Ancora, in data 29 dicembre 2008 perveniva al comune formale ricorso al Sindaco, proposto dall'Avv. "Omissis" nell'interesse della ditta "Omissis" di Gibellina avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
Con tale atto veniva, in particolare, contestata la sospensione della gara, disposta dal Presidente subito dopo l'apertura delle buste contenenti la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti e senza giustificato motivo. Tale sospensione appariva alla ricorrente del tutto irregolare.
Evidenziava ancora il Legale di parte una errata valutazione della documentazione prodotta dalla società "Omissis" per i motivi di seguito illustrati:

- la società istante non doveva produrre alcun contratto di avvalimento della ditta "Omissis", atteso che tra le due era intervenuta cessione di un ramo d'azienda e non certo alcuna forma di avvalimento (tale fatto non avrebbe dovuto proprio essere messo in discussione poiché la ditta "Omissis" aveva correttamente

documentato la cessione sopra detta, allegando apposito contratto alla propria domanda di partecipazione);

- in relazione alle capacità tecniche, la "AGG" aveva espressamente dichiarato e provato di avere richiesto apposita certificazione al comune di Gibellina, ma di non esserne ancora venuta in possesso.

Al ricorso forniva riscontro, non il Sindaco- destinatario del ricorso stesso, bensì l'ing. "Omissis" affermando di ritenere il ricorso *infondato e pretestuoso*.

Nel frattempo, il Responsabile del Servizio Contratti, dovendo procedere alla stipula dell'atto ed avendo preso visione del ricorso di cui sopra, chiedeva al Segretario generale Dr.ssa "Omissis" opportune direttive sui provvedimenti da adottare.

Anche questa volta, la risposta al quesito non perveniva dal Segretario, ma dall'ing. "Omissis" stesso il quale, ancora una volta senza alcuna motivazione a sostegno, affermava: *può procedersi alla stipula.*

Tale conclusione non soddisfaceva la ditta ricorrente "Omissis" che, in data 20 gennaio 2009, investiva della questione l'*Autorità nazionale di Vigilanza sui lavori pubblici* segnalando, per altro, due manchevolezze riscontrate a carico della ditta ammessa e vincitrice dell'appalto. In particolare, segnalava la ricorrente la mancanza del casellario giudiziale del socio accomandante della ditta "Omissis" e, soprattutto, la mancata validità del DURC presentato da detta società, riportante una data di rilascio di oltre due anni prima (il DURC ha validità tre mesi).

Dai documenti presenti in atti non è stato possibile conoscere l'esito della questione posta all'attenzione dell'Autorità di vigilanza.

Dall'esame della documentazione prodotta dalle due ditte "Omissis" e "Omissis". appare di immediata evidenza l'identità delle stesse, tanto nelle sedi legali, quanto nei soggetti titolari di cariche.

Tale è, infatti, la situazione societaria:

- Dal 24/09/2007 al 5/07/2012

"Omissis": Amministratori: "Omissis", "Omissis"
Responsabile tecnico: "Omissis"
Preposto alla gestione tecnica: "Omissis"

"Omissis": Socio accomandatario e Responsabile tecnico: "Omissis"
Socio accomandante: "Omissis"

- Dal 6 luglio 2012:

"Omissis": Amministratori: "Omissis", "Omissis"
Responsabile tecnico: "Omissis"
Preposto alla gestione tecnica: "Omissis"

"Omissis": Socio accomandatario e Responsabile tecnico: "Omissis"
Socio accomandante: "Omissis"

Gli attuali soci: accomandatario ("Omissis") e Responsabile tecnico ("Omissis") della "Omissis" sono i genitori delle due Amministratrici e Proprietarie della "Omissis" ("Omissis"e"Omissis"). Gli stessi, "Omissis"e"Omissis", all'epoca

della gara contestata (anni 2008/2009) erano contemporaneamente: Amministratore e Responsabile tecnico della "Omissis"e soci (accomandatario e accomandante) della "Omissis".
Tali identità non sono state tenute in alcun conto dalla Commissione di gara, con ciò consentendo che- a seguito di gare ampiamente contestate- il servizio di illuminazione pubblica sia gestito ininterrottamente dall'anno 2006 ad oggi, se pur sotto identità societarie differenti, sempre dalle stesse persone tra le quali "Omissis"- indagato nel 1995 per il reato di *turbata libertà degli incanti* relativamente ad alcune gare di appalto svoltesi nei comuni di S. Mauro Castelverde, Castelbuono, Campofelice, Lascari, Cefalù e Castellana Sicula.
Da sempre, Responsabile tecnico della "Omissis" è l'Ing. "Omissis", cognato dell'imprenditore edile "Omissis" (cl. "Omissis") a sua volta cugino di "Omissis" (cl. "Omissis"). Il "Omissis" è stato Responsabile tecnico anche della ditta "Omissis" di "Omissis" (cl. "Omissis"), del quale si è già detto ampiamente.
Sul conto dell'ing. "Omissis" sono documentate anche varie frequentazioni con personaggi legati alla famiglia mafiosa di Polizzi, tra i quali "Omissis" ed "Omissis", "Omissis" "Omissis", "Omissis" "Omissis", "Omissis" "Omissis" (cl. "Omissis"), "Omissis" "Omissis" (cl. "Omissis"), "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis", "Omissis".

****

Nel mese di **aprile 2011**, la Ditta "Omissis" è risultata aggiudicataria dell'appalto per i lavori di *manutenzione nei locali del II piano seminterrato da adibire ad uffici comunali*.
Tale aggiudicazione è avvenuta a seguito di trattativa privata cui erano state invitate 5 ditte, ma non la "Omissis" . Il giorno della gara, risultano presentate 3 offerte, di cui soltanto una riconducibile a ditta regolarmente invitata ("Omissis").
Due offerte risultano invece presentate da ditte non invitate: Ditta "Omissis" di Polizzi e Ditta "Omissis" di San Giovanni La Punta (CT). Nel verbale di gara, presieduta dal Responsabile della IV Area tecnica Ing. "Omissis", si dà atto che: *sentite le richieste verbali della ditta* "Omissis" (non riportate a verbale), *si autorizza la stessa a partecipare alla gara.* Sempre nello stesso verbale, si dà atto, invece, che *la Ditta* "Omissis" *viene esclusa perché non risulta tra quelle invitate.*
Ammesse alla gara sono, pertanto, la "Omissis" e la "Omissis" . La "Omissis" risulta aggiudicataria.

****

La Ditta "Omissis" era, invece, risultata aggiudicataria nell'**anno 2008** dei *lavori per la protezione catodica sulla condotta dell'acquedotto e della rete per la distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato- I tratto*. In questo caso, la ditta "Omissis" ha ricevuto l'appalto a seguito di rinuncia della ditta aggiudicataria "Omissis".

Settore Urbanistica

Ulteriori accertamenti sono stati svolti dalla Commissione di indagine nel settore Urbanistica, ove è emerso che il comune di Polizzi Generosa è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.A. n. 65 DRU del 20 febbraio 1996, allo stato decaduto nei vincoli preordinati all'esproprio.
A seguito di ciò l'Amministrazione si è attivata definendo un iter procedurale per l'aggiornamento dello strumento urbanistico con l'istituzione dell'Ufficio di Piano previsto dalla delibera di Giunta Municipale n. 198 del 29 dicembre 2006.
Nei fatti, però, per una serie di contingenze interne all'Amministrazione, l'Ufficio di Piano non è stato in grado di operare.
Così, sebbene nell'anno 2008 l'Amministrazione abbia commissionato al Dr. "Omissis" la redazione di uno studio agricolo forestale, propedeutico all'aggiornamento del PRG ed alla redazione del Catasto incendi, nell'assunto che *lo strumento cui si fa cenno sia fondamentale ed essenziale ai fini della migliore gestione del territorio, nonché alla corrispondenza dello strumento normativo alla realtà autentica dei luoghi,* a tale studio non farà mai seguito alcuna modifica sostanziale del Piano Regolatore.
In merito all'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio esperita dall'Amministrazione comunale di Polizzi Generosa nel periodo in esame, la Commissione prefettizia ha preso in considerazione un campione dei provvedimenti amministrativi emessi ex lege n. 10/77. Da tale analisi non sono emerse particolari criticità.

Compendio immobiliare Verbumcaudo

In territorio del comune di Polizzi Generosa, si trova il compendio immobiliare, denominato *Verbumcaudo,* confiscato ai noti boss mafiosi "Omissis" e "Omissis", con provvedimento definitivo del 12/12/1987.
Si tratta di un feudo composto da circa 150 ettari di terreno e da un fabbricato rurale.
Con provvedimento dell'Agenzia del Demanio di Roma del 21/12/2007, detto immobile veniva assegnato al comune di Polizzi Generosa (Giunta"Omissis"), che ne aveva fatto richiesta pur nella consapevolezza del pignoramento immobiliare promosso dal Banco di Sicilia per il soddisfacimento di un credito ammontante, a quella data, ad oltre 360.000 euro.
In data 07/01/2008, il predetto Comune richiedeva al Commissario straordinario per i Beni confiscati alla Mafia l'erogazione di un contributo per far fronte all'estinzione dell'ipoteca. Contributo, questo, che non verrà concesso poiché la normativa vigente non consente erogazioni per azzerare gravami finanziari pendenti sui beni confiscati.
Nel frattempo, l'Agenzia del Demanio comunicava al Comune di Polizzi Generosa che il Tribunale di Termini Imerese aveva nominato un custode

giudiziale, per procedere alla vendita del bene in seno alla procedura esecutiva promossa dal Banco di Sicilia-Unicredit. La Giunta municipale di Polizzi Generosa conferiva, quindi, incarico all'Avv. "Omissis" del foro di Palermo per tutelare gli interessi del comune nella procedura esecutiva anzidetta.
Il legale incaricato relazionava sulle possibili azioni da intraprendere con piena condivisione dell'Agenzia del Demanio e del Commissario Straordinario per la gestione dei beni confiscati. Proponeva, in particolare, la trascrizione del vincolo di indisponibilità dei beni per effetto del provvedimento di trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio, l'eccezione di improcedibilità del procedimento esecutivo- atteso l'omesso accertamento in capo al Banco di Sicilia del requisito di buona fede- e l'effettivo ed immediato utilizzo del bene per finalità sociali.
In data 08/05/2008, il Comune di Polizzi Generosa contattava, pertanto, l'associazione "Omissis" che confermava di essere interessata alla gestione del bene.
Non appena appreso di tale contatto, però, l'Avv. "Omissis", incaricato dai fratelli "Omissis" di Valledolmo, contestava il dominio dei terreni da parte del Comune di Polizzi Generosa, facendo presente che, in data 18/03/2008, (data postuma all'assegnazione del bene) il custode giudiziale, Dott. "Omissis", nominato dall'Autorità Giudiziaria titolare del procedimento immobiliare, aveva stilato un contratto di comodato d'uso gratuito con terzi e, pertanto, invitava il Comune a non far sorgere qualsivoglia tipo di controversia con i detentori del fondo.
Il 16/06/2008 si insedia la nuova amministrazione comunale.
Questa (Giunta "Omissis"), pur facendo presente di non poter farsi carico dell'onere derivante dal suddetto gravame, ne assicura comunque l'utilizzo a fini sociali, assegnandolo alla Cooperativa "Omissis", la quale però non riuscirà a prenderne possesso a causa della presenza degli affidatari in comodato d'uso.
A questo punto, il Sindaco decide di revocare l'incarico al legale Avv. "Omissis" , invitandolo ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione.
Attesa la complessità della questione, ma visto l'alto valore emblematico del bene confiscato ad esponenti mafiosi di spessore quali i fratelli "Omissis", la Prefettura si impegna ad individuare un percorso che possa assicurare la piena realizzazione dell'interesse pubblico prevalente impresso al bene con il provvedimento di confisca, scongiurandone innanzitutto la vendita forzosa nelle more di una soluzione stragiudiziale della vicenda.
Si tratta di un iter alquanto complesso cui il comune di Polizzi Generosa, che in un primo momento aveva deciso di non partecipare revocando l'incarico al proprio legale, riprende parte, a seguito delle forti pressioni mediatiche e dell'invito rivolto in tal senso anche da parte del Prefetto.
Da ultimo, con provvedimento del 23/11/2011 l'*Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, ha trasferito il compendio immobiliare al patrimonio indisponibile della Regione Siciliana, per essere assegnato, a titolo gratuito, al Consorzio Sviluppo e legalità di Palermo.

In tale contesto si inserisce la vicenda del dirigente della CGIL locale, "Omissis" che si è fatto promotore di riportare alla cronaca la vicenda, con la conseguenza immediata di subire missive minatorie con le quali veniva invitato a disinteressarsi alla vicenda stessa.
In particolare, in data 24 e 25 gennaio 2012, proprio in riferimento alla vicenda del feudo, giungevano lettere anonime contenenti minacce di morte all'Assessore Regionale all'Economia "Omissis", nonché al sindacalista "Omissis", già destinatario nei mesi precedenti di analoghe minacce oltre che dell'incendio doloso della propria autovettura verificatosi nella mattinata del 10/06/2011 nel centro abitato di Petralia Sottana a pochi passi dalla sede CGIL ove "Omissis" si trovava in ragione della propria attività di sindacalista.
Ultimo grave episodio a danno del predetta sindacalista risale allo scorso 23 marzo 2012. In tale circostanza, il predetto sindacalista, recatosi presso il proprio fondo agricolo situato in località "Chiaretta" in agro di Polizzi Generosa, constatava che ignoti malfattori avevano appiccato un incendio all'interno del casolare ivi esistente.
Non vi è dubbio che, nell'intera vicenda, l'Amministrazione Comunale di Polizzi Generosa abbia mostrato uno scarso interessamento, revocando dapprima l'incarico già assegnato all'avvocato "Omissis", determinandosi a concorrere nella causa civile che ha visto conteso il feudo, soltanto dopo le forti pressioni mediatiche e politiche scaturite dall'intera vicenda.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, ad avviso dello scrivente, l'attività svolta dalla Commissione d'indagine ha evidenziato la sussistenza, presso il Comune di Polizzi Generosa, di elementi soggettivi ed oggettivi, sintomatici di un rilevante livello di infiltrazione e di un consequenziale condizionamento, da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso, tanto dell'apparato burocratico quanto degli esponenti della compagine politica.
Tali elementi appaiono concreti, univoci e rilevanti sia sotto il profilo soggettivo- essendo presenti collegamenti e parentele di Amministratori e Dipendenti comunali con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa che *regge* quel territorio- sia sotto il profilo oggettivo– per i dimostrati esempi di omissioni e gravi irregolarità, in particolare nella gestione del settore degli appalti di lavori e servizi, comportamenti peraltro implicitamente avallati dagli Amministratori, la cui inerzia ha determinato il consolidamento in capo a taluni soggetti, o gruppi vicini alla criminalità organizzata, di evidenti posizioni di privilegio che si sono rilevate strumentali al perseguimento degli interessi, non soltanto della locale famiglia mafiosa ma anche dei più generali fini di *cosa nostra*.
E' stata evidenziata, presso il comune di Polizzi Generosa, una fitta rete di rapporti di parentele e cointeressenze economiche, anche risalenti nel tempo, che- sebbene di per se non sufficienti a determinare il verificarsi dell'intreccio fra

Amministrazione e criminalità- costituiscono, tuttavia, il giusto presupposto per il proliferare di situazioni di illegittimità, strumentali all'infiltrazione della criminalità organizzata nella *res pubblica.*
Peraltro, più alta è la presenza di soggetti collegati all'organizzazione criminale nei punti chiave dell'Amministrazione, più elevata è, senza alcun dubbio, la capacità pervasiva della *cosca* che opera nel territorio.
In tal senso, non certo casuale può ritenersi la scelta del Sindaco di nominare, in seno alla Giunta, soggetti da sempre molto vicini alle famiglie reggenti locali e di mantenere, nei settori strategici della struttura amministrativa (lavori pubblici, urbanistica, manutenzione, contratti) personaggi legati da rapporti diretti o indiretti con le famiglie sopradette.
Tali comportamenti hanno determinato, nel tempo, un innegabile privilegio nei confronti di singoli imprenditori o gruppi familiari, direttamente o indirettamente legati alla criminalità organizzata, di cui si è detto in precedenza nel dettaglio.
Le anomalie rilevate, se pur ascrivibili a comportamenti posti in essere dai Dirigenti nell'ambito della loro autonomia gestionale, non risultano, però, essere mai state sufficientemente attenzionate da parte dell'Amministrazione nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo delle strutture gestionali, che la norma e lo Statuto comunale le attribuiscono.
Nessun intervento è stato infatti rilevato, né da parte del Sindaco né da parte dell'Assessore al ramo, neppure nei casi in cui, a seguito di esposti e/o reclami, gli stessi sono stati chiamati in causa direttamente da soggetti terzi esterni all'Amministrazione. Anche in questi casi è stata tacitamente rimessa al Dirigente ogni valutazione e decisione finale. Né, d'altro canto, è possibile ipotizzare che gli stessi non ne fossero a conoscenza, visto che- fin dal dicembre 2006- l'allora Segretario e Direttore Generale del Comune aveva già sottoposto all'Amministrazione (con propria relazione rinvenuta agli atti) le numerose irregolarità riscontrate all'interno delle Aree tecniche, con particolare riguardo al Settore degli Appalti.

Conclusivamente, ritiene lo scrivente che, alla luce di quanto rilevato e rassegnato, sussistano quei concreti, univoci e rilevanti elementi di cui all'art. 143 co. 1 del D.lgs.267/2000, che comprovano la presenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e di quelli amministrativi e di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale di Polizzi Generosa ed anche il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Inoltre, ai fini della valutazione di cui all'art. 143 co. 5 del D.lgs.267/2000, si sottopongono all'attenzione le figure dei Responsabili delle Aree Tecniche del Comune di Polizzi Generosa ing. "Omissis" (Petralia Soprana, "Omissis") e ing. "Omissis" (Polizzi Generosa, "Omissis").

Il Prefetto
(Postiglione)

13A03560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Catanzaro, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti il 30 aprile 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge statale l'individuazione delle modalità di elezione;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione della predetta legge statale sull'elezione degli organi provinciali, prevedendo, per le province in cui si verifichi la scadenza naturale del mandato, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013;

Considerato che è stato espressamente previsto da alcuni ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal Governo che, nelle more dell'emanazione della predetta legge sulle modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella stessa figura dell'organo di vertice dell'ente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

La signora Wanda Ferro, già presidente della provincia di Catanzaro, è nominata, a decorrere dal 1° maggio 2013, commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Catanzaro ed il consiglio provinciale, composto da 30 consiglieri, proclamati eletti il 30 aprile 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'applicazione, sino al 31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Catanzaro.

Al fine di assicurare il normale funzionamento del suddetto ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali si rende, pertanto, necessario disporre, ai sensi del predetto art. 141, la nomina di un commissario straordinario.

Detto commissario può essere individuato nella stessa figura dell'organo di vertice che ha guidato l'ente fino alla scadenza del mandato, come espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, presentati alla Camera in occasione dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che il governo ha accolto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Catanzaro, nella persona della signora Wanda Ferro, già presidente dell'ente.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 17 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Varese, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti con atti del 21 e 24 aprile 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge statale l'individuazione delle modalità di elezione;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione della predetta legge statale sull'elezione degli organi provinciali, prevedendo, per le province in cui si verifichi la scadenza naturale del mandato, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013;

Considerato che è stato espressamente previsto da alcuni ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal Governo che, nelle more dell'emanazione della predetta legge sulle modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella stessa figura dell'organo di vertice dell'ente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il signor Dario Galli, già presidente della provincia di Varese, è nominato, a decorrere dal 22 aprile 2013, commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Varese ed il consiglio provinciale, composto da 36 consiglieri, proclamati eletti rispettivamente il 21 e 24 aprile 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'applicazione, sino al 31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Varese.

Al fine di assicurare il normale funzionamento del suddetto ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali si rende, pertanto, necessario disporre, ai sensi del predetto art. 141, la nomina di un commissario straordinario.

Detto commissario può essere individuato nella stessa figura dell'organo di vertice che ha guidato l'ente fino alla scadenza del mandato, come espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, presentati alla Camera in occasione dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che il governo ha accolto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Varese, nella persona del signor Dario Galli, già presidente dell'ente.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 17 aprile 2013

Il Ministro: CANCELLIERI

13A03748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 aprile 2013.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Brindisi.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro le funzioni amministrative di determinazione della tariffe minime di facchinaggio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 1654 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - divisione V - n. 25157/1970 del 2 febbraio 2005 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi dei lavoro di facchinaggio e di determinazione delle tariffe;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 39 del 18 marzo 1997;

Vista la legge n. 142/2003;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle tariffe di facchinaggio, di cui al decreto 5 marzo 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - biennio 2011/2012, pari a + 5,7%.

Sentite le Organizzazioni Sindacali Datoriali e dei Lavoratori nelle riunioni del 18 febbraio 2013 - 29 marzo 2013 - 3 aprile 2013 - 4 aprile 2013 e 9 aprile 2013;

Decreta:

1) La tariffa minima per le prestazioni di facchinaggio viene determinata in euro 23,26 ed avrà vigore sino al 9 febbraio 2015.

2) La suddetta tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per i dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazioni di lavoro nel giorno di sabato o di domenica o di straordinario, festivo, notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brindisi, 12 aprile 2013

Il direttore territoriale: VILLANOVA

13A03686

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2012 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
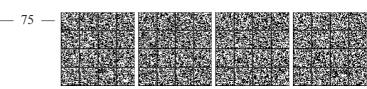
MAIS

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
14270	GDM753	600	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano (LO)
14271	GDM751	600	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant’Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03672

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione della varietà di frumento tenero AG300 al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l’attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini dell’iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall’interessato;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2012 senza che siano pervenuti avvisi contrari all’uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13728	AG300	Isea Srl - Corridonia (MC)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03673

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14301	Frisket	300	HS	Advanta US Inc. - USA
14299	MR Eclipse	400	HS	Pacific Seeds PTY LTD – Australia
14295	Ggospel	300	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14296	Baggio	300	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14297	Blogg	300	HS	RAGT 2N SAS - Francia
14300	Tonga	700	HT	Advanta US Inc. - USA
14290	**PR845F**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
13680	**PR817F**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
14298	Joggy	500	HS	RAGT 2N SAS - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03674

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di una varietà da conservazione di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge n. 1096/71 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.»;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota del 25 febbraio 2013;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, l

Riso

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15682	Maratelli	Cascina Canta di Francese Maddalena e Isabella s.s.

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di riso indicata all'art. 1 coincide con i territori delle province di Vercelli, Novara e Alessandria.

Art. 3.

La conservazione in purezza della varietà di riso indicata all'art. 1 è effettuata presso la Cascina Canta di Francese Maddalena e Isabella s.s., sita in Novara, frazione Gionzana.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà di riso indicata all'art. 1 è situata nel comune di Novara. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è 0,80 ettari.

Art. 4.

La zona di coltivazione della varietà di riso indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà. La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di 6 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di tuberi-seme è circa 1.100 kg per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03675

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «D.P.F. Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Altamura, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 4 luglio 2012 n. 510/2012 con il quale la Società cooperativa «D.P.F. Piccola Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Domenica Rita Larotonda ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° ottobre 2012, pervenuta in data 2 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Marisa Clemente, nata a Altamura (BA), il 14 giugno 1976, ivi domiciliata in via Vittorio Veneto n. 29, in sostituzione della dott.ssa Domenica Rita Larotonda, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

d'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03306

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emiliana T.L.F. soc. coop.», in Castel Maggiore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 ottobre 2012, con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Emiliana T.L.F. Soc. Coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Emiliana T.L.F. Soc. Coop.», con sede in Castel Maggiore (Bologna) (codice fiscale 02800791200) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Magnani, nata a Parma il 27 agosto 1982, ivi residente in via Emilia Ovest, n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A03683

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Easy Logistica società cooperativa», in Piacenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 luglio 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 21 agosto 2012, con la quale la Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Easy Logistica Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 6 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Considerato che il legale rappresentante con nota del 26 novembre 2012, pervenuta in data 29 novembre 2012, riscontrando la comunicazione dell'avvio del procedimento, ha dichiarato di concordare integralmente con la proposta dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Easy Logistica Società Cooperativa», con sede Piacenza (codice fiscale n. 06673140965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Lottici, nato a Panna il 20 agosto 1960 ivi residente, con studio in Via Mazzini, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03684

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Panettieri ed affini di Budrio società cooperativa in liquidazione», in Budrio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 23 luglio 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza il 9 agosto 2012, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Cooperativa panettieri ed affini di Budrio società Cooperativa in Liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 2 luglio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Considerato che il legale rappresentante della società cooperativa, in data 15 febbraio 2013, ha comunicato formale rinuncia alla presentazione di controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'1° marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa panettieri ed affini di Budrio società cooperativa in liquidazione», con sede in Budrio (BO) (codice fiscale n. 00314210378) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Germano Camellini, nato a Bologna il 10 aprile 1946 e ivi domiciliato in via San Mamolo, n. 29.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo, 2013

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03685

DECRETO 19 marzo 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Sorbara - Società cooperativa agricola», in Reggio Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 45 del 22 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Sorbara - Società cooperativa agricola»;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2005-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Sorbara - Società cooperativa agricola», con sede in Reggio Calabria, codice fiscale n. 02319740805, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03313

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «SOL.ED.I.VA Società cooperativa sociale a r.l. - ONLUS», in Gallarate, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2012 n. 264/2012, con il quale la società cooperativa «SOL.ED.I.VA Società Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus» con sede in Gallarate (VA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimiliano Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 30 settembre 2012 e pervenuta in data 22 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Marco Bellora, nato a Milano il 25 marzo 1961, residente a Gallarate (VA) in via Padre Lega n. 16/A, in sostituzione del dott. Massimiliano Amato, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03307

DECRETO 25 marzo 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Erika 89 Società cooperativa edilizia a r.l.», in Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale la società cooperativa «Erika 89 Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Caserta è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e l'avv. Antonio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Rilevato che da un esame degli atti della procedura emergevano carenze nonché un elevato grado di approssimazione nell'elaborazione delle relazioni da parte del commissario liquidatore, tali da consigliare l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico dell'avv. Antonio Giannelli;

Tenuto conto che la procedura è aperta da ben 14 anni e gli adempimenti procedurali risultano immotivatamente caratterizzati da eccessiva lentezza, né il commissario liquidatore avv. Antonio Giannelli ha dimostrato di aver con efficacia posto in essere tutte le operazioni per la realizzazione dell'attivo procedurale;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e dell'art. 37 L.F. effettuata in data 30 gennaio 2013 prot. n. 15913, non ha prodotto adeguato riscontro;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con il citato D.M. 15 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Giannelli è revocato dall'commissario liquidatore della società cooperativa «Erika 89 Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Caserta, C.F. 01854000614 già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) con precedente D.M. 15 giugno 1999.

Art. 2.

L'avv. Maria Rosaria Torelli, nata a Salerno l'11 maggio 1969, con studio in Salerno, Via Roma n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione dell'avv. Antonio Giannelli, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03311

DECRETO 25 marzo 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Parco Giacomo società cooperativa edilizia a r.l.», in Frignano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale la società cooperativa «Parco Giacomo Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Frignano (CE) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e l'avv. Antonio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che da un esame degli atti della procedura emergevano carenze nonché un elevato grado di approssimazione nell'elaborazione delle relazioni da parte del commissario liquidatore;

Tenuto conto che la procedura è aperta da ben 15 anni e gli adempimenti procedurali risultano immotivatamente caratterizzati da eccessiva lentezza, inoltre il commissario liquidatore avv. Antonio Giannelli non ha adempiuto alle direttive impartite con la ministeriale prot. 187199 del 10 settembre 2012 con la quale si diffidava lo stesso a rispettare gli obblighi procedurali e ripristinare la regolarità della liquidazione;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e dell'art. 37 L.F. effettuata in data 30 gennaio 2013 prot. n. 15885, non ha prodotto adeguato riscontro alle contestazioni effettuate a suo carico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con il citato D.M. 10 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Giannelli è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Parco Giacomo Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Frignano (CE), C.F. 01515340618, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) con precedente D.M. 10 dicembre 1998.

Art. 2.

L'avv. Maria Rosaria Torelli, nata a Salerno l'11 maggio 1969, con studio in Salerno, Via Roma n. 7, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione dell'avv. Antonio Giannelli, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03312

DECRETO 26 marzo 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Callesco - Cooperativa Agricola Allevatori Scoppito - soc. coop.», in Scoppito.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (GU n. 43 del 20/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Callesco - Cooperativa agricola allevatori Scoppito - Soc. coop.»;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2008-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Callesco - Cooperativa agricola allevatori Scoppito - Soc. coop.», con sede in Scoppito (AQ), codice fiscale n. 01330210665, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03309

DECRETO 26 marzo 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Consorzio Celestiniano società cooperativa per azioni», in L'Aquila.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE
PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 43 del 20/2/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile dell'Ente «Consorzio Celestiniano Società Cooperativa»;

Tenuto conto che per mero errore da parte del Registro delle Imprese di Chieti, la suddetta società cooperativa che aveva effettuato un trasferimento di sede legale presso la Provincia dell'Aquila, non è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Chieti mentre ha provveduto ad effettuare gli adempimenti di legge relativi al deposito dei bilanci correttamente al Registro delle Imprese della nuova sede legale (L'Aquila);

Considerato che a causa di quanto sopra esposto la società di cui si tratta è stata erroneamente inserita negli elenchi delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che non sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società «Consorzio Celestiniano Società cooperativa per azioni», con sede in L'Aquila, C.F. 01733490690, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03310

DECRETO 26 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Laborclub società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bergamo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriaie 18 ottobre 2011, n. 571/2011, con il quale la società cooperativa «Laborclub Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bergamo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 1° novembre 2012, pervenuta in data 8 novembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25, in sostituzione dell'av. Mariachiara Fornasari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03676

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi e clienti - società cooperativa», in Pognano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.

197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione ministeriale conclusa in data 9 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi e Clienti - Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi e Clienti - Società Cooperativa», con sede in Pognano (BG) (codice fiscale 03256100169) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960 e domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03677

DECRETO 26 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Builder artigiana società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2011, n. 164/2011, con il quale la società cooperativa «Builder Artigiana Società Cooperativa», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sergio Rotundo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 agosto 2012, pervenuta in data 20 settembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Augusto Moretti, nato a Milano il 4 febbraio 1969, ivi domiciliato in via Felice Cavallotti n. 13, in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03678

DECRETO 27 marzo 2013.

Annullamento del decreto 30 gennaio 2013 di scioglimento della «Società Cooperativa Baby parking infanzia felice», in Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa Baby Parking Infanzia Felice», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE);

Tenuto conto che con istanza con prot. n. 49587 del 26 marzo 2013 il legale rappresentante della società ha richiesto l'annullamento del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in forma di società in accomandita semplice si è trasformata in società cooperativa solamente in data 16 marzo 2009;
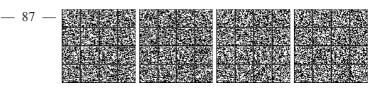
Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Baby Parking Infanzia Felice», con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), codice fiscale n. 03032610614, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03308

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DECRETO 25 febbraio 2013.

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012, registro n. 2, foglio n. 258 concernente modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, con il quale, tra l'altro, l'Ufficio per lo sport è inserito nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012, con il quale al dott. Giovanni Panebianco è stato conferito l'incarico di coordinatore dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2012, con il quale al dott. Calogero Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Visto l'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro;

Considerato che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, è previsto che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I. e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1;

Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 64 stabilisce che con decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono individuati gli interventi ammessi al finanziamento;

Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell' art. 64, comma 2, del predetto decreto-legge, alla definizione dei criteri di riparto del Fondo e di erogazione delle relative risorse finanziarie in modo da assicurare organica distribuzione degli interventi sul territorio, con particolare riferimento alla copertura di territori deficitari dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e di quelle colpite da calamità naturali;

Ravvisata altresì l'esigenza di garantire, per ragioni di efficienza ed efficacia della spesa pubblica e di promozione della pratica sportiva e dei valori di coesione, solidarietà e integrazione sociale, la particolare considerazione di interventi che consentano di completare l'esecuzione di progetti avviati e di favorire l'ulteriore sviluppo di attività già in essere, specie se a valenza polifunzionale, nonché fruibili nell'ambito di scuole, università, luoghi di aggregazione sociale, anche a carattere religioso, e aree periferiche disagiate;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione del Fondo, modalità e limiti di finanziamento

1. Il Fondo di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito solo Fondo) è destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

2. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro:

per importi fino ad euro 100.000 sarà pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;

per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potrà superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente euro 100.000;

per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potrà superare la somma di euro 480.000 più il 30% della quota eccedente euro 600.000;

per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potrà superare la somma di euro 600.000 più il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;

per importi superiori ad euro 1.500.00 non potrà superare la somma di euro 700.000 più il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.

3. Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attività senza scopo di lucro e con finalità di promozione sportiva e di utilità sociale, ed in particolare:

a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;

b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;

d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;

e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta reperibile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it e corredata dalla documentazione prescritta.

2. La domanda completa della relativa documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, via della Stamperia n. 8 - 00184 Roma.

3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande complete della prescritta documentazione scade alle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it;

progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;

documentazione allegata al progetto, così come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;

atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15;

relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4;

piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro 100.000, dei cofinanziamenti, richiesti o già in essere;

piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.
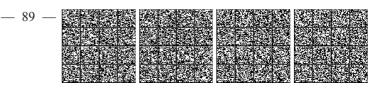
Art. 4.

Requisiti di ammissibilità

1. I progetti pervenuti, sono ammessi a contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestività della documentazione presentata;

aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonché dalla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive;

coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della attività sportiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2011;

completezza della documentazione e sostenibilità economica dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;

adeguamento alle norme concernenti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Non saranno ammesse le domande prive totalmente o parzialmente della documentazione richiesta.

Art. 5.

Criteri e specifiche di valutazione

1. Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla ripartizione del Fondo viene elaborata una graduatoria attribuendo a ciascun progetto, un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche sotto indicate:

a) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in cui la disponibilità di impianti per cittadinanza risulti inferiore alla media nazionale sulla base di dati oggettivi forniti dal C.O.N.I. (punti 30);

b) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e università (punti 40);

c) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate in territori colpiti da calamità naturali negli ultimi dieci anni (punti 30);

d) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture adibite alla pratica di discipline sportive la cui diffusione, sulla base di dati forniti dal C.O.N.I., risulti in costante aumento negli ultimi cinque anni (20 punti).

2. Viene attribuito un ulteriore punteggio ai progetti:

a) aventi carattere di polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzare la struttura per sport molteplici, nonché di ospitare attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale (punti 30);

b) che valorizzino la componente privata del progetto, nei seguenti termini: sino al 30% di co-finanziamento sul costo totale dell'opera (punti 15); dal 31% al 50% (punti 20); oltre il 50% (punti 30);

c) che interessino strutture ubicate nelle aree periferiche e dell'hinterland di città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti (punti 15);

d) che prevedano forme di utilizzo delle energie rinnovabili e la cui qualità, in termini di accesso e comfort degli atleti nell'utilizzo delle strutture, risulti comprovata da elementi oggettivi forniti dal C.O.N.I. (punti 10);

e) destinati alla ristrutturazione/messa a norma di strutture di particolare interesse storico (punti 5).

3. Il punteggio totale attribuito a ciascun progetto corrisponde alla somma dei punteggi di cui ai commi 1 e 2.

4. Nel caso in cui due o più progetti ottengano lo stesso punteggio, per l'ammissione al riparto si tiene conto del seguente ordine di precedenza:

a) progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale (punti 10);

b) progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi cinque anni, competizioni sportive di rilievo nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti 10).

Art. 6.

Selezione dei progetti

1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport viene nominato un Nucleo di valutazione composto dal coordinatore dell'Ufficio per lo sport, in qualità di presidente, da quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di cui due designati dal C.O.N.I., da quattro rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.

2. Il Nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.

3. Il supporto al Nucleo è garantito da una segreteria tecnica composta da personale dell'Ufficio dello sport. Ai componenti del Nucleo non spetta alcun compenso, né rimborso spese.

Art. 7.

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport è approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.

2. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, nonché sul sito www.sportgoverno.it

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvederà a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile.

2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto avverrà secondo le seguenti modalità:

a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verrà formalmente svincolata dall'Amministrazione a conclusione dell'intervento;

b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;

c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 9.

Monitoraggio e controllo

1. Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per lo sport è demandato il monitoraggio e l'alta sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine, il suddetto Dipartimento, a seguito della stipula di un'apposita convenzione, potrà avvalersi, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della Guardia di finanza.

2. La convenzione, priva di oneri a carico delle amministrazioni interessate, definirà le modalità del supporto operativo alle attività svolte nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonché quella per la realizzazione di controlli di tipo ispettivo sul territorio.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport verificherà altresì che l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell'impianto comportino una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10.

Decadenza e revoca del finanziamento

1. A decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli allegati previsti dagli articoli 24 - 32 del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La decadenza dal beneficio è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

3. Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:

a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del beneficio finanziario;

b) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro quarantotto mesi dall'inizio dei lavori;

c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e rendicontazione, alle scadenze indicate all'art. 8, comma 3;

d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo, rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.

2. Sarà cura del predetto Dipartimento procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale e parziale, già erogate ai soggetti destinatari del finanziamento.

3. Le somme rivenienti dalle revoche parziali/totali rientrano nella disponibilità del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio degli interventi ammessi secondo la graduatoria approvata di cui al precedente all'art. 6, comma 2.

Art. 11.

Disposizioni finali

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 175

13A03778

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino – S. Eufemia (CUP H11E03000110006). Modifica soggetto aggiudicatore. (Delibera n. 130/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include - nell'ambito dei «Sistemi urbani» - la voce «Brescia metropolitana»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 104 (*G.U.* n. 219/2006, S.O.), con la quale questo Comitato ha preso atto che il soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia» è stato individuato in Brescia Mobilità S.p.A.;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) - all'allegato 2 ha individuato, nell'ambito dei «Sistemi urbani», alla citata voce «Brescia metropolitana» l'intervento «Metropolitana leggera di Brescia – Metrobus: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010», l'intervento «Metropolitana di Brescia, tratta Prealpino-S. Eufemia - opere migliorative e interventi correlati - ulteriori adeguamenti»;

Viste le note 19 luglio 2012, n. 27033, 23 ottobre 2012, n. 37257, 27 novembre 2012, n. 41939, e 4 dicembre 2012, n. 42935, con le quali il citato Ministero ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia - variazione del soggetto aggiudicatore», inviando la relativa documentazione istruttoria;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che Brescia Mobilità S.p.A., iniziale soggetto aggiudicatore dell'intervento, era una società partecipata dal Comune di Brescia al 99,69 per cento, da A2A S.p.A. allo 0,25 per cento e per il rimanente 0,06 per cento dalla medesima Brescia Mobilità S.p.A.;

che con delibera 29 luglio 2011, n. 143, il Comune di Brescia ha:

deliberato l'acquisto a titolo oneroso della quota di partecipazione detenuta da A2A S.p.A., sì che Brescia Mobilità S.p.A. divenisse a totale partecipazione del Comune;

approvato la scissione proporzionale di Brescia Mobilità S.p.A. in:

una società a responsabilità limitata, denominata Brescia Infrastrutture s.r.l., di nuova costituzione, beneficiaria delle infrastrutture indicate dalla citata delibera comunale, e destinata a divenire società patrimoniale ex art. 113, comma 13, del testo unico Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000;

nella stessa Brescia Mobilità S.p.A., limitandone le funzioni alla gestione/erogazione di servizi;

approvato lo statuto di Brescia Infrastrutture s.r.l. (allegato A alla delibera del Comune);

che, in particolare, l'art. 2 (Oggetto sociale) del succitato statuto ha previsto che Brescia Infrastrutture s.r.l. possa, tra l'altro:

«detenere la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attinenti» i servizi pubblici locali; tali reti, impianti e altre dotazioni sono posti «a disposizione dei soggetti incaricati della gestione dei singoli servizi ed attività, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dal Comune di Brescia»;

compiere tutte le operazioni aventi pertinenza con il proprio oggetto sociale, incluse le operazioni finanziarie;

che, l'assemblea straordinaria di Brescia Mobilità S.p.A., in data 16 settembre 2011, ha approvato la citata operazione di scissione;

che il 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto l'atto di costituzione di Brescia Infrastrutture s.r.l., a seguito del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la società, ai sensi della succitata delibera comunale, è divenuta titolare della «commessa di costruzione della metropolitana e parcheggi in struttura»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto a questo Comitato l'individuazione di Brescia Infrastrutture s.r.l. quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame, anche al fine di procedere all'esecuzione della gara per la selezione dell'istituto finanziario che erogherà il mutuo a carico dello Stato;

Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento denominato «Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia - 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia», è individuato in Brescia Infrastrutture s.r.l..

2. Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento di cui al precedente punto 1 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 182

13A03633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n. 84 del 27 marzo 2013.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
605 AL	FRASCAROLO SILVIO DI FRASCAROLO CLAUDIO	SAN SALVATORE MONF.TO
2392 AL	VIRZI SALVATORE	PECETTO DI VALENZA
2402 AL	LELLA DI BATTEZZATO DUILIO	VALENZA
2616 AL	DEVECCHI S.R.L.	VALENZA
2793 AL	ACCORNERO ADRIANO	VALENZA
2970 AL	FRANCELLA GIOVANNI	NOVI LIGURE
3015 AL	ARTNOVA S.N.C. DI BERTON MARIO E VENDRAMINETTO ERMINIO	VALENZA
3266 AL	TOFFOLON ADRIANO E C. S.N.C.	VALENZA
3463 AL	AMBIZIONI S.N.C. DI LO PROTO ANTONINO E LO PROTO ODETTE	VALENZA
3531 AL	LA BOTTEGA ORAFA DI PRUNAS ITALO	VALENZA
3841 AL	M.B. DI BORSALINO MAURIZIO	VALENZA
3863 AL	PAOLO MANNA	VALENZA
3957 AL	CELLINI 61 DI PICELLO NICOLA	VALENZA
3977 AL	COLLA DINO MARIO VIRGINIO	VALENZA

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - con determinazione del Segretario Generale n. 84 del 27 marzo 2013.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione Ditta	Città	Smarriti
1186 AL	CASSANO GIORGIO	VALENZA	1
1209 AL	CAVALLI GILBERTO DI CAVALLI ROSSANA ERMELINA S.A.S.	VALENZA	6
1333 AL	MITOS S.R.L.	VALENZA	29
1796 AL	TRAVERSA ERALDO	ALESSANDRIA VALMADONNA	2
2074 AL	MARDEGAN ALDO	VALENZA	1
2202 AL	ARZANI METALLI PREZIOSI S.R.L.	VALENZA	1
2234 AL	ARZANI LINO	VALENZA	1
2458 AL	D.C.Z. DI DEAMBROGIO EMILIO E C. S.N.C.	VALENZA	3
2500 AL	ALFIERI E ST. JHON S.P.A.	VALENZA	34
2859 AL	FALAGUERRA FLAVIO	VALENZA	3
3035 AL	MAZZONI MASSIMO	VALENZA	1
3037 AL	BLUE HEART GIOIELLI DI ZILIOLI BATTISTA	VALENZA	1
3174 AL	DINAMOS GIOIELLI S.R.L.	VALENZA	1
3284 AL	MIOTTO GIOIELLI DI MIOTTO OMBRETTA	VALENZA	2
4007 AL	NEW MOOD S.P.A.	VALENZA	5

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03688

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

Le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
160 AL	Lunati S.r.l.	Valenza	1
1761 AL	Luca Carati S.r.l.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03689

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Zucchelli Gioielli per l'Uomo di Zucchelli Giorgio e C. s.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 2029 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 33 del 21 febbraio 2013.

La ditta non ha provveduto a restituire n. 80 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03690

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa LEPIDOR S.r.l. - Valenza (AL), già assegnataria del marchio n. 2038 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 34 del 21 febbraio 2013.

La Ditta ha provveduto a restituire n. 6 punzoni e a dichiararne lo smarrimento di n. 3.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A03691

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa CANEPARI LUIGI - Valenza (AL), già assegnataria del marchio n. 2043 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 35 del 21 febbraio 2013.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 9 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A03692

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa COPPO LUIGI S.p.A. - Valenza (AL), già assegnataria del marchio n. 2084 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 36 del 21 febbraio 2013.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 15 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A03693

Provvedimento concernente i marchi di identificazione§ dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa BIANCO JEWELLERY S.n.c. di Debattistis Valter - Valenza (AL), già assegnataria del marchio n. 2528 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 37 del 21 febbraio 2013.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 3 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A03694

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa AURUM PREZIOSI di Bellingeri Carlo - Tortona (AL), già assegnataria del marchio n. 2810 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 38 del 21 febbraio 2013.

La Ditta ha provveduto a restituire n. 2 punzoni in dotazione alla medesima.

13A03695

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa COMUNIONE EREDITARIA EREDI DI BELLINI MASSIMO - Valenza (AL), già assegnataria del marchio n. 2869 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n. 39 del 21 febbraio 2013.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 8 punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria.

13A03696

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «Giancarlo Capra S.r.l.», Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3109 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 40 del 21 febbraio 2013.

La ditta ha provveduto a restituire sette punzoni in dotazione alla medesima.

13A03697

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «Gio' Creazioni di Lupo Giovanna e C. S.a.s.», S. Salvatore Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3152 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 41 del 21 febbraio 2013.

La ditta non ha provveduto a restituire ventinove punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03698

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «Lasagna Mario», Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3193 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 42 del 21 febbraio 2013.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03699

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «Remondino di Remondino Massimo», Valenza, già assegnataria del marchio n. 3198 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 43 del 21 febbraio 2013.

La ditta ha provveduto a restituire tre punzoni e a dichiararne lo smarrimento di sei.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03700

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «DIT Group S.p.a. in liquidazione», Valenza, già assegnataria del marchio n. 3861 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 44 del 21 febbraio 2013.

La ditta non ha provveduto a restituire trentaquattro punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03701

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: l'impresa «O.C. S.N.C. di Orsini Alessandro e C.», Valenza, già assegnataria del marchio n. 3996 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario generale n. 45 del 21 febbraio 2013.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

13A03702

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Ceragioli Angela Antonietta, Alessandria, già assegnataria del marchio n. 4015 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del decreto legislativo n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n . 46 del 21 febbraio 2013.

La Ditta ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima.

13A03703

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa B.F. Gocce D'Oro Di Francesco Baracco, Bassignana, già assegnataria del marchio n. 4034 AL - ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - del D.lgs. n. 251/99, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari – di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251- dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Alessandria con determinazione del Segretario Generale n . 47 del 21 febbraio 2013.

La Ditta non ha provveduto a restituire n. 1 punzone in dotazione alla medesima, in quanto rubato come da regolare denuncia.

13A03704

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Castrovillari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, con sede in Castrovillari (CS), c.da Cammarata.

13A03680

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di S. Raffaele, in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di S. Raffaele, con sede in Milano.

13A03681

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Vètoquinol Italia» 200 mg/g.

Provvedimento n. 272 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario «OSSITETRACICLINA 20% Vètoquinol Italia» 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, ovaiole e conigli, nelle confezioni:

Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 102746017

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102746029

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie vitelli da latte.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (FC) - Via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Vitelli da latte: Carne e visceri da 10 giorni a 20 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni

Suini: carne e visceri: 18 giorni

Polli da carne - carne e visceri: 8 giorni

Tacchini - carne e visceri: 12 giorni

Conigli - carne e visceri: 12 giorni

Ovaiole - uova: 5 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini medicinale per uso veterinario «Oxylan».

Provvedimento n. 271 del 9 aprile 2013

«OXYLAN» 200 mg/g + 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini, nelle confezioni:

Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103079012

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103079024

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la per la specie suini.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - Via del Commercio nn. 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri da 5 giorni a 11 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Suini: carne e visceri: 11 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Tecnozoo snc» 200 mg/g.

Provvedimento n. 270 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario «OSSITETRACICLINA 20% TECNOZOO snc» 200 mg/g polvere per uso orale in acqua da bere per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini e conigli, nella confezione:

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102785019

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie vitelli da latte e suini.

Titolare A.I.C.: TECNOZOO S.n.c. di Vanzetto G. e C. con sede legale e domicilio fiscale in Torreselle di Piombino Dese (PD) - Via Piave, 120 - codice fiscale n. 01872980287.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Vitelli da latte:

Carne e visceri da 10 giorni a 20 giorni

Suini:

Carne e visceri da 9 giorni a 12 giorni

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni

Suini: carne e visceri: 12 giorni

Polli da carne - carne e visceri: 8 giorni

Tacchini - carne e visceri: 12 giorni

Conigli - carne e visceri: 12 giorni

Galline ovaiole uova: 5 giorni

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ampidox», 43 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli e suini fino a 60 kg p.v.

Provvedimento n. 235 del 26 marzo 2013

Specialità medicinale per uso veterinario AMPIDOX, 43 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli e suini fino a 60 kg p.v.

Confezioni:

Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102982028

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102982016

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A con sede legale in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - C.F. 02117690152.

Oggetto: Variazioni tipo II: Aggiornamento della parte di tecnica farmaceutica del dossier.

Variazione tipo II: Modifica quali quantitativa di uno o più eccipienti del prodotto finito.

Variazione tipo IA:-B.II.e.5.b): Eliminazione di una confezione.

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per suini (fino a 60 kg p.v.)

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs.del 25/11/2010 prot. n.21164 del 26 novembre 2010, e successive integrazioni.

Le modifiche che impattano sugli stampati sono le seguenti: viene inserita la validità dopo prima apertura pari a 30 giorni e la validità dopo miscelazione con il mangime sia sfarinato che pellettato pari a 60 giorni.

La validità ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 1 anno (invariato)

dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni

dopo inserimento nel mangime sfarinato o pellettato: 60 giorni

Il materiale di confezionamento del prodotto finito è così costituito: sacco in carta multistrato con foglio interno in alluminio polietilenato.

Le speciali conservazioni per prodotto sono ora: «Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

dopo ogni prelievo i sacchi devono essere accuratamente richiusi arrotolando i lembi dell'apertura e fissandoli con nastro adesivo, per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità».

Modifica della composizione relativamente agli eccipienti con l'aggiunta dell'aroma di latte in polvere e la sostituzione del silice con Macrogol 300 e Polisorbato 20. La nuova composizione ora autorizzata, per 1gr. di prodotto è ora la seguente:

Principio attivo: Ampicillina base 43 mg (pari a ampicillina triidrato 50 *mg)* (invariato)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La confezione, sacco da 5 kg A.I.C n. 102982016 è rinunciata dalla ditta titolare dell'A.I.C.

A seguito della Revisione (D.M. 4 marzo 2005) si modificano i tempi di attesa per i suini (fino a 60 kg p.v.) carne e visceri da: 7 a: 4 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

Suini (fino a 60 kg p.v.) carne e visceri 4 giorni

Vitelli: carne e visceri 14 giorni

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alcide UDDERgold» concentrati (Base e Attivatore) per soluzione per l'immersione della mammella per bovini (bovine da latte).

Provvedimento n. 246 del 2 aprile 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0288/001/1A/003

Medicinale veterinario "Alcide UDDERgold" concentrati (Base e Attivatore) per soluzione per l'immersione della mammella per bovini (bovine da latte)

- Confezione da 10 litri di base A.I.C. numero 104050024
- Confezione da 20 litri di base A.I.C. numero 104050036
- Confezione da 10 litri di attivatore A.I.C. numero 104050051
- Confezione da 20 litri di attivatore A.I.C. numero 104050063

TITOLARE A.I.C.: Ecolab Deutschland GmbH con sede in Reisholzer Werftstrasse 38-42 , Dűsseldorf (Germania)

OGGETTO DEL PROVEDIMENTO:

Variazione I.A – a.1 modifica indirizzo titolare A.I.C.

Variazione I.A – a.1 modifica indirizzo responsabile rilascio dei lotti del prodotto finito

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C e dell'officina responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito

da: Ecolab Deutschland GmbH - Reisholzer Werftstrasse 38-42 - 40589 Dűsseldorf (Germania)

a: Ecolab Deutschland GmbH - Ecolab-Allee 1 - 40789 Monheim am Rhein (Germania)

Il presente provvedimento ha validità immediata.

13A03709
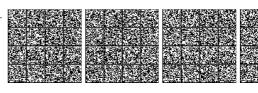
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 411 società cooperative aventi sede nella regione Veneto.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n. 195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

VENETO

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	BL	79557	09/11/1997	13/03/1997	2005	ARISTEA VENETO SOCIETA' COOPERATIVA	FELTRE	BL	'00873250252'
2	PD	357712	13/10/2005	27/09/2005	2006	AL LAVORO PER VOI SOCIETA' COOPERATIVA	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	'04050410283'
3	PD	356191	07/05/2005	20/06/2005		ALL MOVER SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'04031470281'
4	PD	333577	07/02/2002	29/05/2002		ALL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELVAZZANO DENTRO	PD	'03743480281'
5	PD	309691	21/05/1999	13/11/1998		AREA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	PD	'03373720287'
6	PD	322819	22/02/2001	02/05/2001	2006	ARTVERDE SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA ARTVERDE S.C.	MERLARA	PD	'03609340280'
7	PD	350494	11/04/2004	20/10/2004	2005	BIOLO' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA BIOLO' S.C	PADOVA	PD	'03954770289'
8	PD	349092	30/07/2004	21/07/2004		BLU STAR SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'03936790280'
9	PD	329361	17/01/2002	29/11/2001		C.L.A. COOPERATIVA LAVORATORI AUTONOMI S.C.A.R.L.	PADOVA	PD	'03682740281'
10	PD	357838	18/10/2005	04/06/2005	2006	C.S.F. CENTRO SERVIZI FACCHINAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	'02550701201'
11	PD	364267	26/07/2006	07/10/2006		CHIOCCIOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	PD	'04130520283'
12	PD	318049	14/07/2000	04/10/2000	2001	CITY COOP. PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PADOVA	PD	'03543640282'
13	PD	332316	30/04/2002	24/01/2002	2003	COOP. NAZIONALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTAGNANA	PD	'03707390286'
14	PD	362594	05/04/2006	13/04/2006	2006	COOPERATIVA CASABLANCA	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	'04108600281'
15	PD	221084	19/02/1996	06/10/1989	2004	COOPERATIVA EDILIZIA LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	PADOVA	PD	'02304630284'
16	PD	340665	06/10/2003	26/05/2003	2003	COOPERATIVA LA LOGISTICA S.C.A R.L. IN SIGLA CLL S.C.A R.L.	RUBANO	PD	'03832300283'
17	PD	341270	15/07/2003	14/05/2003		COOPERATIVA PASSION TRAVAIL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA	PADOVA	PD	'03831470285'
18	PD	327988	15/11/2001	27/09/2001		COOPERATIVA RHEMA SOC. COOP. A R.L.	PADOVA	PD	'03667960284'
19	PD	307544	15/02/1999	28/10/1998	2001	DELTA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PADOVA	PD	'03371140280'
20	PD	336450	13/12/2002	11/06/2002		DUAL ATLAS SOC. COOP. A R.L.	ESTE	PD	'03776150280'
21	PD	353685	03/11/2005	28/02/2005		ELMA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	'03996910281'
22	PD	307711	03/09/1999	01/12/1999	2005	EUROCOOPERATIVA PICCOLA S.C. A R.L.	PADOVA	PD	'03388160289'
23	PD	359268	01/10/2006	16/12/2005		G&C SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'04066020282'
24	PD	329590	24/01/2002	17/12/2001		G.R.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASERA' DI PADOVA	PD	'03686050281'
25	PD	309587	18/05/1999	16/10/1998	2003	G.T.F. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	PD	'03370620282'
26	PD	355064	05/10/2005	05/04/2005	2005	GMA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CADONEGHE	PD	'04018050288'
27	PD	365030	21/09/2006	14/09/2006		GOLDEN WORK SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPODARSEGO	PD	'04139350286'
28	PD	321779	30/01/2001	24/11/2000		IMAGE ART S.C.A R.L.	PADOVA	PD	'03597760283'
29	PD	338895	18/03/2003	28/02/2003	2004	INTERNAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	'03808050284'

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	PD	301877	04/08/1998	30/12/1997	2006	JOB P.S.C.R.L.	VIGODARZERE	PD	'03295970283 '
31	PD	365787	25/10/2006	10/10/2006		KOMET SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'04145830289 '
32	PD	328095	11/07/2001	15/10/2001	2006	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LA QUERCIA S.C.	CITTADELLA	PD	'03672960287 '
33	PD	258058	19/02/1996	27/10/1995	2001	LAVORO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PADOVA	PD	'02637790284 '
34	PD	327903	13/11/2001	25/09/2001		LAVORO LIBERO PICC. SOC. COOP. A R.L.	DUE CARRARE	PD	'03667820280 '
35	PD	351105	30/11/2004	11/10/2004	2005	LECO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MASI	PD	'03962610287 '
36	PD	356805	08/08/2005	25/07/2005		LOGICA - SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'04037570282 '
37	PD	315710	17/03/2000	01/11/2000		M.C.S. MARKETING CUSTOMER SERVICE SOC. COOP. A R.L.	PONTE SAN NICOLO'	PD	'03492510288 '
38	PD	355789	06/10/2005	23/05/2005	2005	M.S.V. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BOVOLENTA	PD	'04023600283 '
39	PD	338682	04/03/2003	18/02/2003		MAATOUFI PICC. SOC. COOP. A R.L.	LIMENA	PD	'03802010284 '
40	PD	347514	13/05/2004		2003	MAX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PADOVA	PD	'02221490309 '
41	PD	358339	11/11/2005	13/10/2005	2006	MONDIAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	'04055120283 '
42	PD	320759	12/11/2000	26/09/2000	2003	NUOVA COOPERATIVA 2MILA S.C.A.R.L.	VIGONZA	PD	'03569700283 '
43	PD	339782	27/05/2003	04/02/2003		NUOVA COOPERATIVA SERVIZI ELELA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	SALETTO	PD	'03818650289 '
44	PD	321525	24/01/2001	22/12/2000		NUOVA MASTER SERVICES S.C. A R.L.	CASALSERUGO	PD	'03589660285 '
45	PD	357711	13/10/2005	27/09/2005	2006	OASI SOCIETA' COOPERATIVA	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	'04050400284 '
46	PD	356366	14/07/2005	07/06/2005		ORSA MAGGIORE SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ELENA	PD	'04033590284 '
47	PD	350083	26/10/2004	14/09/2004		PACE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	'03945490286 '
48	PD	333784	16/07/2002	06/05/2002	2003	PR PACKAGIN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONSELVE	PD	'03744150289 '
49	PD	331326	20/03/2002	14/02/2002		SERVIZI ELELA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PIACENZA D'ADIGE	PD	'03708670280 '
50	PD	354697	22/04/2005	13/04/2005		SERVIZI FRATELLI LAHIF MHAMED E ABDERRAHMAN SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	'04011510288 '
51	PD	355293	20/05/2005	05/06/2005		SOCIETA' COOPERATIVA WORK	MONTAGNANA	PD	'04019200288 '
52	PD	324806	05/07/2001	04/11/2001	2003	SOMITAL SOC. COOP. A R.L.	RUBANO	PD	'03631380288 '
53	PD	366108	11/10/2006	21/10/2006		TEKNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ESTE	PD	'04149350284 '
54	PD	353651	03/09/2005	18/02/2005		UNO PIU' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	'03994140287 '
55	PD	353632	03/09/2005	28/02/2005		VE.MA. COOPERATIVA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATVA A R.L.	PADOVA	PD	'03998010288 '
56	RO	129145	15/03/1999	28/01/1999	2006	PARCHEGGIATORI RODIGINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROVIGO	RO	'01122900291 '
57	RO	131611	31/05/2000	04/05/2000		COOPERATIVA GOOD & FRESH SOC. COOP. A R.L.	ARIANO NEL POLESINE	RO	'01153070295 '
58	RO	142763	08/08/2005	22/07/2005		COOPERATIVA TRE P.	LUSIA	RO	'01285290290 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
59	RO	136094	24/05/2002	15/07/1988	2006	COVE COOPERATIVA VENETA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROVIGO	RO	'02322440278 '
60	RO	127602	16/06/1998	23/04/1998	2004	EL CALIGO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSOLINA	RO	'01104660293 '
61	RO	138733	09/03/2003	08/07/2003	2003	INDUSTRIA CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO LA FENICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPO	ADRIA	RO	'01237570294 '
62	RO	141921	03/11/2005	21/02/2005	2006	L'ORA DEL BRADIPO COOPERATIVA SOCIALE	ROVIGO	RO	'01275080297 '
63	RO	144909	27/07/2006	19/07/2006		MA.E MA. CONFEZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELMASSA	RO	'01309710299 '
64	RO	71124	19/02/1996	28/02/1971		ORTOFRUTTICOLA DELL'ADIGE SOC. COOP. A R.L.	LUSIA	RO	'00040370298 '
65	RO	141810	28/02/2005	02/05/2005		QUATTROSTAGIONI SOCIETA' COOPERATIVA	BADIA POLESINE	RO	'01274020294 '
66	RO	142755	08/02/2005	27/07/2005		SISTEMA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROVIGO	RO	'01285300297 '
67	RO	143057	10/06/2005	28/12/2002		SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ABITAT	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	'03274950231 '
68	RO	143810	13/02/2006	02/02/2006		SOCIETA' COOPERATIVA ZETA SERVICE	TAGLIO DI PO	RO	'01297600296 '
69	TV	305981	30/04/2004	04/07/2004		2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONTE DI PIAVE	TV	'03884390265 '
70	TV	286932	20/06/2001	06/12/2001	2001	ACTIVITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPRESIANO	TV	'03644690269 '
71	TV	288957	14/11/2001	17/10/2001		ALL JOBS S.C. A R.L.	VILLORBA	TV	'03669400263 '
72	TV	184945	19/02/1996	18/06/1987	2003	AMATORI BOCCE CONEGLIANO SOC. COOP. A R.L.	CONEGLIANO	TV	'02005430265 '
73	TV	275367	20/12/1999	11/10/1999	2003	ARCADIA FUNNY RIDES & TECHNOLOGY PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPRESIANO	TV	'03484020262 '
74	TV	312627	05/11/2005	21/11/2001	2004	BUSINESS & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	TREVISO	TV	'01448260479 '
75	TV	286642	13/06/2001	26/05/2001	2003	CASALKOP S.C.A.R.L.	TREVISO	TV	'03641870260 '
76	TV	210066	19/02/1996	23/07/1984		CONSORZIO DI COOPERATIVE CON-AGRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISTRANA	TV	'00902540384 '
77	TV	281166	27/09/2000	07/06/2000	2001	COOPERATIVA ALBA SOC. COOP. A R.L. PER AZIONI	ZERO BRANCO	TV	'03560930269 '
78	TV	299184	16/05/2003	03/11/2003	2005	COOPERATIVA AURORA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VILLORBA	TV	'03795040264 '
79	TV	153535	19/02/1996	03/09/1982	2001	COOPERATIVA EDILIZIA AURORA - SOC. COOP. A R. L.	CASTELFRANCO VENETO	TV	'01291060265 '
80	TV	300558	07/10/2003	13/06/2003		COOPERATIVA INTERNAZIONALE INTERCOOP NORD-SUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RE	VITTORIO VENETO	TV	'03813560269 '
81	TV	263273	02/12/1998	12/10/1997	2005	COOPERATIVA PADANA S.COOP. A R.L.	TREVISO	TV	'03320200268 '
82	TV	303597	06/08/2004	22/08/1997		COOPERATIVA SOCIALE MULTISERVICE	TREVISO	TV	'03002500274 '
83	TV	274009	20/09/1999	20/07/1999		CST DIFFUSIONE SALES AND PRODUCTION PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PONTE DI PIAVE	TV	'03461970265 '
84	TV	329705	20/11/2007	21/12/2004		D.L. DELIVERY LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA	RIESE PIO X	TV	'03173070164 '
85	TV	294884	10/02/2002	08/06/2002	2003	EDERA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TREVISO	TV	'03742350261 '
86	TV	286592	06/06/2001	29/05/2001	2004	ELLE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TREVISO	TV	'03641090265 '
87	TV	299402	05/05/2003	04/03/2003	2006	EUROFER SOCIETA' COOPERATIVA	ODERZO	TV	'03799230267 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
88	TV	291333	13/03/2002	15/11/2000	2001	EUROLOGISTICA S.C.A.R.L.	TREVISO	TV	'08095580018 '
89	TV	320116	05/12/2006	21/04/2006		FUTURO - SOCIETA' COOPERATIVA	VITTORIO VENETO	TV	'04064530266 '
90	TV	309704	17/12/2004	11/03/2004	2006	G.L.S. SOCIETA' COOPERATIVA	PAESE	TV	'03927880264 '
91	TV	184947	19/02/1996	19/06/1987	2001	HEAVEN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLORBA	TV	'02005890260 '
92	TV	311361	03/11/2005	02/03/2005		HEIL COM SOCIETA' COOPERATIVA	TREVISO	TV	'03954460261 '
93	TV	284843	20/03/2001	02/02/2001	2001	ITALIA IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVISO	TV	'03607850264 '
94	TV	273859	09/10/1999	30/04/1999	2001	IVOIRE PLUS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREVISO	TV	'03447820261 '
95	TV	308842	12/07/2004	13/09/2004		LA MARCA SUDAMERICANA S.C.A.R.L.	PONZANO VENETO	TV	'03915450260 '
96	TV	286606	06/07/2001	25/05/2001	2005	LATAS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN VENDEMIANO	TV	'03640950261 '
97	TV	289049	11/09/2001	10/11/2001	2004	LOVCEN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TREVISO	TV	'03670950264 '
98	TV	315877	11/02/2005	21/10/2005	2005	MARITAL SOCIETA' COOPERATIVA	VILLORBA	TV	'04013250263 '
99	TV	322736	11/02/2006	13/10/2006		MONDO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MOGLIANO VENETO	TV	'04097640264 '
100	TV	322480	27/10/2006	24/03/1993	2005	NATURA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PONZANO VENETO	TV	'02477220285 '
101	TV	293329	06/05/2002	23/04/2002	2003	NEW ADVANCED SOC. COOP. A R.L.	CASTELFRANCO VENETO	TV	'03724740265 '
102	TV	267640	18/09/1998	08/03/1998	2001	NOMISMA ACCOGLIENZA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TREVISO	TV	'03380710263 '
103	TV	318812	13/03/2006	03/01/2006		NORD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONTEBELLUNA	TV	'04049290267 '
104	TV	315148	10/07/2005	09/06/2005	2005	OBIETTIVO GESTIONE CASA SOCIETA' COOPERATIVA	TREVISO	TV	'04004270262 '
105	TV	283087	02/09/2001	13/10/2000	2001	ONLUS LA STAR SERVICES PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	ORMELLE	TV	'94079110261 '
106	TV	311475	03/11/2005	02/04/2005	2005	PASSAPAROLA COOPERATIVA SOCIALE	MONTEBELLUNA	TV	'92024380260 '
107	TV	289518	01/04/2002	16/11/2001	2006	PICASSO S.COOP.A R.L.	VILLORBA	TV	'03677340261 '
108	TV	302759	12/01/2003	11/05/2003		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DIMA	SAN POLO DI PIAVE	TV	'03838250268 '
109	TV	279669	20/06/2000	04/06/2000	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ALE A R.L.	CONEGLIANO	TV	'03538820261 '
110	TV	309104	11/09/2004	19/10/2004		PLURISERVICE SOC. COOP. A R.L.	TREVISO	TV	'03923840262 '
111	TV	268853	11/12/2003	26/03/1998	2004	PRIMAVERA SOC. COOP. A R.L.	MOTTA DI LIVENZA	TV	'01362120931 '
112	TV	308414	27/09/2004	16/09/2004	2004	PROSPETTIVA GIOVANI PADOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TREVISO	TV	'03916060266 '
113	TV	298903	04/11/2003	03/10/2003	2005	SAFI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA SAFI PCSARL	PEDEROBBA	TV	'03791780269 '
114	TV	313209	17/05/2005	05/02/2005		STRADE VERDI - GREENROADS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	'03982460267 '
115	TV	182061	19/02/1996	19/02/1987	2001	SYNTHESIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAIN BREVE SYNTHESIS	TREVISO	TV	'01977180262 '
116	TV	227789	24/06/1996	14/07/1987	2001	TRE.VEN.CA.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PREGANZIOL	TV	'02227110273 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
117	TV	218646	19/02/1996	21/09/1994	2004	TREVI COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUINTO DI TREVISO	TV	'03070540269 '
118	TV	289048	13/11/2001	05/09/2000		VENETA MULTISERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONEGLIANO	TV	'03221460276 '
119	TV	296391	12/03/2002	30/03/2000		VENETA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELLO DI GODEGO	TV	'02824870246 '
120	TV	221271	19/02/1996	15/12/1994	2003	VITA EDUCAZIONE LAVORO (V.E.LA.) SOC. COOP. INTEGRATA A R.L.	SILEA	TV	'03084340268 '
121	TV	267661	23/09/1998	28/05/1998		WORKSYSTEM SOC. COOP. A R.L.	CARBONERA	TV	'03367800269 '
122	VE	293731	03/05/2001	22/08/2000	2003	ADRIATICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	VE	'03239430279 '
123	VE	299023	10/01/2001	31/08/2001	2001	ARGO PESCA PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	CHIOGGIA	VE	'03323190276 '
124	VE	298417	08/03/2001	27/06/2001	2001	CARAVAN SOC. COOP. A R.L.	VENEZIA	VE	'03314310271 '
125	VE	290182	31/05/2000	03/01/2000		CO.VE.MET. COSTRUZIONI E VERNICIATURE METALMECCANICHE SOC. COOP. A R.L.	MIRA	VE	'03198530275 '
126	VE	157895	19/02/1996	13/11/1979	2001	CO.VEN.CAS. A R.L. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO PERTRASPORTI INTERNI - PULIZIA E LAVOR	VENEZIA	VE	'00852400274 '
127	VE	325208	23/08/2005	22/08/2005		COMETA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CHIOGGIA	VE	'03635500279 '
128	VE	317488	27/07/2004	16/07/2004		COMPAGNIA DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03550930279 '
129	VE	299710	20/12/2001	04/10/1984		COOPERATIVA AGRICOLA FLORSILE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'01718170267 '
130	VE	295273	03/01/2001	02/12/2001	2001	COOPERATIVA DI TRASPORTO E SERVIZI MARCO POLO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABIL	VENEZIA	VE	'03279100279 '
131	VE	249006	19/02/1996	27/07/1954		COOPERATIVA EDILIZIA FIDES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA FRA IMPIEGATI CIVILI	VENEZIA	VE	'80007750278 '
132	VE	291252	08/02/2000	04/12/2000	2004	COOPERATIVA EUROLAGUNA - SOCIETA' COOPERATIVA	CHIOGGIA	VE	'03215150271 '
133	VE	278101		03/09/1998		COOPERATIVA GONDOLIERI S.TOMA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'03044950271 '
134	VE	332983	21/11/2006	18/05/1998	2006	COOPERATIVA NEW MASTER SERVICE A R.L. PER BREVITA' NEW MASTER SERVICE -	VENEZIA	VE	'02866030238 '
135	VE	293619	01/02/2001	27/10/2000		COOPERATIVA SOCIALE EDILCOOP A R.L.	SAN DONA' DI PIAVE	VE	'03251110270 '
136	VE	284701	26/07/1999	27/03/1999	2001	COOPERATIVA TRASPORTO MOTO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA - PIU' B	SCORZE'	VE	'03125810279 '
137	VE	246882	17/04/1996	01/12/1996		COOPSERVICES SERVIZI GENERALI S.C.R.L.	VENEZIA	VE	'02883560274 '
138	VE	294792	02/12/2001	21/11/2000	2003	DUEDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPINEA	VE	'03255360277 '
139	VE	314911	16/03/2004	24/02/2004	2004	EASY SPEEDY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	SPINEA	VE	'03518700277 '
140	VE	131434	19/02/1996	16/01/1974	2004	EGEO SOC.COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VE	'00351810270 '
141	VE	326168	11/02/2005	10/12/2005	2006	ESPRESSO DISTRIBUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	SCORZE'	VE	'03645190277 '
142	VE	299300	10/12/2001	20/09/2001	2006	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03327290270 '
143	VE	310264	22/05/2003	29/04/2003	2003	FRATELLI GHACHEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'03461420279 '
144	VE	313380	31/12/2003	27/11/2003	2004	FUTURA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIESSO D'ARTICO	VE	'03495620274 '
145	VE	249777	21/10/1996	26/04/1996		GEMINA - SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FIESSO D'ARTICO	VE	'02912010275 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
146	VE	302225	13/03/2002	15/02/2002	2004	GLOBAL PESC SOCIETA' COOPERATIVA	CHIOGGIA	VE	'03364560270 '
147	VE	235263	19/02/1996	14/07/1993	2001	GOLD - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'02700020270 '
148	VE	227232	19/02/1996	19/09/1991	2001	GRUPPO GENESI SCARL	VENEZIA	VE	'02565810278 '
149	VE	220300	19/02/1996	19/07/1990	2001	GUARANA' SOCIETA' COPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'02485130278 '
150	VE	307640	23/01/2003	27/12/2002	2004	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPINEA	VE	'03426100271 '
151	VE	306184	11/12/2002	17/10/2002		IRANIAN - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANNONE VENETO	VE	'03412480273 '
152	VE	302491	22/03/2002	18/02/2002	2004	ITALIANA RESTAURI SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03365170277 '
153	VE	309125	25/03/2003	13/03/2003	2003	L.M. COSTRUZIONI EDILI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VE	'03448730279 '
154	VE	284035	14/06/1999	26/03/1999	2003	L'ARCOBALENO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MIRA	VE	'03124850276 '
155	VE	196878	19/02/1996	03/07/1986		MARINO ZORZI SOC. COOP. EDILIZIA A R. L.	VENEZIA	VE	'02095140279 '
156	VE	332679	11/06/2006	17/02/2004		MULTI LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MIRANO	VE	'03894270283 '
157	VE	295465	26/03/2001	16/02/2001	2004	NILO A.M.R. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	'03278320274 '
158	VE	284174	16/06/1999	03/01/1999		NUOVA MONDIAL TUBI SOC. COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VE	'03118170277 '
159	VE	299493	11/05/2001	10/03/2001	2001	OMNIA WORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRAMAGGIORE	VE	'03331250278 '
160	VE	322115	16/03/2005	28/02/2005	2006	PALA CORNARO - SOC. COOP.	IESOLO	VE	'03599990276 '
161	VE	164924	19/02/1996	02/08/1980	2005	PICCOLA COOPERATIVA ACQUICOLTORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'02201480379 '
162	VE	287465	28/01/2000	22/04/1998		POLESINE SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	VE	'01106070293 '
163	VE	331188	20/07/2006	22/11/2002		PUBLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'02124890597 '
164	VE	242490	19/02/1996	04/10/1995	2006	PULI 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIOGGIA	VE	'02835010279 '
165	VE	302460	21/05/2002	26/02/2002		PULI.COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANNONE VENETO	VE	'03370100277 '
166	VE	131015	19/02/1996	01/11/1974	2001	QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'82015480278 '
167	VE	159509	19/02/1996	25/02/1980	2004	RADIO ANTENNA VENETA 102 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI= TA' LIMITATA	VENEZIA	VE	'94000690274 '
168	VE	326989	27/12/2005	12/07/2005		SAGITTARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03654110273 '
169	VE	336255	18/04/2007	13/10/2000		SERVIZI TRADE SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03587550173 '
170	VE	304080	06/10/2002	15/05/2002	2003	SIA SECURITY SERVICE S.C.A R.L.	VENEZIA	VE	'03387460276 '
171	VE	302712	29/03/2002	03/08/2002	2003	SILAVON VIAGGI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE SILAV	NOALE	VE	'03370800272 '
172	VE	241970	19/02/1996	04/11/1995	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VENEZIA	VENEZIA	VE	'02834980274 '
173	VE	197231	19/02/1996	17/03/1986		SOCIETA' COOPERATIVA ORIONE A R.L.	VENEZIA	VE	'02114220276 '
174	VE	245391	19/02/1996	10/11/1995		SOCIETA' COOPERATIVA VENEZIA A R.L.	VENEZIA	VE	'02865080275 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
175	VE	319472	26/10/2004	10/04/2004		SONGHAI SOCIETA' COOPERATIVA	MIRA	VE	'03564280273 '
176	VE	298475	16/08/2001	08/02/2001		STONE SOC. COOP. A R.L.	VENEZIA	VE	'03320800273 '
177	VE	327712	25/01/2006	19/01/2006		STUDIUMCOOP FORMAZIONE INFORMAZIONE EVENTI- SOCIETA' COOPERATIVA	SAN DONA' DI PIAVE	VE	'03665610279 '
178	VE	183323	19/02/1996	11/03/1983	2001	TECNOCASA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	VENEZIA	VE	'01860440278 '
179	VE	246731	24/05/1996	07/04/1994	2004	TONEL SOC. COOP. A R.L.	PORTOGRUARO	VE	'01865840308 '
180	VE	326605	12/02/2005	11/09/2005		TONI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	'03650070273 '
181	VE	151685	19/02/1996	02/08/1979		TRIVIGNANO COOPERATRICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VENEZIA - TRIVIGNANO	VE	' '
182	VE	300352	29/01/2002	21/11/2001		TUTTO SICILIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VENEZIA	VE	'03339420279 '
183	VE	313329	24/12/2003	20/12/2003	2004	UNICOOP S.C. - SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA DI SALA	VE	'03497250278 '
184	VE	284081	17/06/1999	17/03/1999	2001	UNIONE CAPPAROZZOLANTI S.C.A.R.L.	CHIOGGIA	VE	'03122280278 '
185	VI	272531	24/06/1999	04/07/1999		ANTEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VICENZA	VI	'02755090244 '
186	VI	311920	11/07/2005	19/10/2005	2005	BLUE ROSE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	COSTABISSARA	VI	'03268250242 '
187	VI	278111	24/05/2000	23/12/1999	2003	BRAMANTE SOC.COOP. A R.L.	VICENZA	VI	'02806700247 '
188	VI	299063	10/02/2003	16/09/2003		C.G.S. COMPAGNIA GENERALE SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	DUEVILLE	VI	'03101550246 '
189	VI	287451	11/12/2001	19/10/2001		C6 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASSANO DEL GRAPPA	VI	'02956410241 '
190	VI	292523	26/08/2002	07/10/2002	2003	COOP BASSANO S. C. A R. L.	BASSANO DEL GRAPPA	VI	'03018950240 '
191	VI	316005	06/06/2006	06/01/2006	2006	COOP. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	THIENE	VI	'03324030240 '
192	VI	320480	21/03/2007	20/12/2006		COOPERATIVA DUE M	VICENZA	VI	'03376100248 '
193	VI	292596	27/08/2002	23/07/2002		COOPERATIVA AGNO - SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALDAGNO	VI	'03021520246 '
194	VI	298152	14/07/2003	13/06/2003	2006	COOPERATIVA ALTERNATIVA	VICENZA	VI	'03089990240 '
195	VI	140716	19/02/1996	03/03/1978	2001	COOPERATIVA EDILIZIA MONTE ROSSO-SOC.COOP.A R.L.	VICENZA	VI	'00608850244 '
196	VI	316307	26/06/2006	06/08/2006		COOPERATIVA ENGOR SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISOLA VICENTINA	VI	'03325230245 '
197	VI	281764	04/09/2001	23/11/2000		COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ITALPIU'	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	'02880440249 '
198	VI	296769	04/11/2003	03/11/2003		COOPERATIVA SOCIALE ECOSOLIDALE SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	'95073120248 '
199	VI	317494	21/09/2006	19/09/2006		COOPERATIVA TASSAOUT - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA VICENTINA	VI	'03341640245 '
200	VI	293310	18/10/2002	13/09/2002	2003	EUREKACOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORRI DI QUARTESOLO	VI	'95070750245 '
201	VI	269081	17/12/1998	15/10/1998	2004	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA VICENTINA	VI	'02711350245 '
202	VI	284861	20/06/2001	04/09/2001		K.M.SERVICE SOC.COOP.A R.L	BRENDOLA	VI	'02918260247 '
203	VI	316444	07/06/2006	21/06/2006		LA COLOMBA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	'03329030245 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
204	VI	319023	01/04/2007	18/12/2006		LA NUOVA EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	BASSANO DEL GRAPPA	VI	'00949380240 '
205	VI	291501	17/06/2002	14/05/2002		LAVORO LINE - SERVIZI ALLE IMPRESE	THIENE	VI	'03005280247 '
206	VI	310949	09/01/2005	08/03/2005	2005	LINK SOCIETA' COOPERATIVA	BARBARANO VICENTINO	VI	'03256800248 '
207	VI	315983	06/05/2006	22/05/2006		LUNA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTORSO VICENTINO	VI	'03321460242 '
208	VI	281605	01/12/2001	13/11/2000	2003	M.T.I. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POVE DEL GRAPPA	VI	'02878380241 '
209	VI	135421	19/02/1996	23/06/1975	2003	MAROSTICA - COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' DIVISA- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA	MAROSTICA	VI	'00656390242 '
210	VI	296771	22/05/2003	27/03/2003		MINI.TRANS.COOP. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	'03071570240 '
211	VI	286558	10/01/2001	24/07/2001	2003	MONDEALE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VICENZA	VI	'02945470249 '
212	VI	296909	27/05/2003	27/03/2003		NEW SERVICE BASSANO S.C.A.R.L.	BASSANO DEL GRAPPA	VI	'03074070248 '
213	VI	318804	18/12/2006	12/07/2006		NEW WORKS - SOCIETA' COOPERATIVA	NOVENTA VICENTINA	VI	'03356030241 '
214	VI	283930	21/05/2001	22/02/2001	2006	ORIENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VICENZA	VI	'02907160242 '
215	VI	293863	15/11/2002	24/10/2002		PIRAMIDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	'03035150246 '
216	VI	315848	29/05/2006	05/10/2006		PIRAMIDI SOCIETA' COOPERATIVA	CREAZZO	VI	'03320890241 '
217	VI	302668	13/04/2004	31/03/2004		PRECISA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VICENZA	VI	'03149670246 '
218	VI	298025	07/08/2003	27/05/2003	2005	SARA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	'03084370240 '
219	VI	300255	01/02/2004	17/12/2003	2003	SERVIZI ERROUISSI E HAFDI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SOSSANO	VI	'03117100242 '
220	VI	313546	31/01/2006	25/01/2006		SOCIETA' COOPERATIVA M.S.S.D.	THIENE	VI	'03291930240 '
221	VI	288105	01/10/2002	19/11/2001		SOLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRENDOLA	VI	'02960370241 '
222	VI	298266	23/07/2003	07/02/2003	2003	SOLE SERVICE S.C.A R.L.	VICENZA	VI	'03090940242 '
223	VI	303489	27/05/2004	17/05/2004		SOLIDARITY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ALBETTONE	VI	'03159840242 '
224	VI	290672	30/04/2002	20/03/2002		TOTAL FLASH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VICENZA	VI	'02993920244 '
225	VI	266164	05/06/1998	12/04/1987	2001	UNIONCREDITI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VICENZA	VI	'02151150287 '
226	VI	292254	16/08/2002	20/12/1999	2004	VALLI ARGENTANE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VICENZA	VI	'01484910383 '
227	VI	305445	19/10/2004	10/04/2004	2005	VICENZA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	'03185380247 '
228	VI	314435	03/09/2006	03/01/2006	2006	WELCOME SOCIETA' COOPERATIVA	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	'03302410240 '
229	VI	318134	11/02/2006	13/10/2006		WORKSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVENTA VICENTINA	VI	'03347310249 '
230	VR	337968	30/12/2004	21/12/2004	2006	360 GRADI SOCIETA' COOPERATIVA	SOAVE	VR	'03457360232 '
231	VR	350321	17/07/2006	22/06/2006	2006	ABC SOCIETA' COOPERATIVA	SAN BONIFACIO	VR	'03610370235 '
232	VR	350700	08/01/2006	07/11/2006		AC MARTINA SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNOLA AI COLLI	VR	'03612460232 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
233	VR	212281	19/02/1996	22/12/1987	2003	ADIGE MONTE SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'02033900230 '
234	VR	343835	11/09/2005	09/07/2005	2005	AIDA SOCIETA' COOPERATIVA	VILLA BARTOLOMEA	VR	'03529030235 '
235	VR	321705	10/10/2002	09/09/2002		ALIMENTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	'03253770238 '
236	VR	330141	29/12/2003	15/12/2003	2005	ALL INCLUSIVE S.C.R.L.	VERONA	VR	'03360010239 '
237	VR	251672	19/02/1996	25/07/1995	2003	ALLEANZA - SOC. COOP. A R.L.	CASTEL D'AZZANO	VR	'02633150236 '
238	VR	319432	17/06/2002	25/05/2002	2005	ALLEANZA VERONA SOC. COOP. A R.L.	CASTEL D'AZZANO	VR	'03233270234 '
239	VR	350067	29/06/2006	20/06/2006		ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	'03606490237 '
240	VR	334281	06/07/2004	20/05/2004		AMAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	COLOGNA VENETA	VR	'03411770237 '
241	VR	175838	19/02/1996	27/05/1981	2004	ARCHEOLOGIA E TERRITORIO SOC.COOP.A R.L.	VERONA	VR	'01351740236 '
242	VR	300330	01/12/2000	13/10/1999	2004	ARENA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'02986650238 '
243	VR	340487	04/11/2005	03/09/2005	2006	ARENA STAFF SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03488430236 '
244	VR	349173	18/05/2006	26/04/2006		ATLANTICO SOCIETA' COOPERATIVA	TERRAZZO	VR	'03593750239 '
245	VR	329760	17/12/2003	17/11/2003		ATLANTIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BONIFACIO	VR	'03356340236 '
246	VR	341431	05/06/2005	27/04/2005	2005	ATLAS COOP SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03500550235 '
247	VR	333884	17/05/2004	05/03/2004	2004	ATLAS SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BONIFACIO	VR	'03406520233 '
248	VR	195160	19/02/1996	21/01/1985	2001	AURORA - SOC. COOP. A R.L.	CASTEL D'AZZANO	VR	'01752370237 '
249	VR	313456	09/07/2001	31/08/2001	2001	AURORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOGARA	VR	'03160130237 '
250	VR	350303	13/07/2006	07/03/2006		AVEG SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03609080233 '
251	VR	321307	23/09/2002	22/08/2002		AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'03251240234 '
252	VR	351535	10/03/2006	19/09/2006		B&N SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03624520239 '
253	VR	312153	24/09/2001	19/05/2001		BILANCIAI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	'03141180236 '
254	VR	316519	03/11/2002	29/01/2002		BLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03199870233 '
255	VR	352047	25/10/2006	10/10/2006		BLUCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	'03631430232 '
256	VR	158514	19/02/1996	27/10/1978	2003	C.A.I.R. COOPERATIVA AGRICOLA ITTICA RONCHESANA S.R.L.	RONCO ALL'ADIGE	VR	'00792230237 '
257	VR	310430	28/03/2001	19/03/2001	2001	C.B.P. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	'03124300231 '
258	VR	318050	04/03/2002	14/03/2002	2004	C.P.S. SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03216160238 '
259	VR	309631	03/09/2001	02/06/2001	2001	CABOTO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	'03111290239 '
260	VR	215799	19/02/1996	21/10/1988		CADELMONTE - COOPERATIVA ALLEVATORI DI MONTAGNA - SOC.COOP. A R.L	ROVERE' VERONESE	VR	'02083850236 '
261	VR	323130	17/02/2003	12/06/2002	2003	CALIFORNIA SOCIETA' COOPERATIVA	NOGARA	VR	'03291420234 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
262	VR	324737	25/02/2003	14/02/2003		CARISCAR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAVAGNO	VR	'03297430237'
263	VR	313906	10/05/2001	09/07/2001	2001	CASA DI MELE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELFIORE	VR	'03164540233'
264	VR	312535	07/11/2001	14/06/2001		CASABLANCA SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	SONA	VR	'03146140235'
265	VR	313881	10/04/2001	09/06/2001	2001	CENTER COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPNSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'03161900232'
266	VR	322858	01/07/2003	27/11/2002	2003	CLEAN COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'03270220233'
267	VR	349883	23/06/2006	16/06/2006		CLUB ITALIA VEICOLI SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03605770233'
268	VR	309324	03/06/2001	26/01/2001		COOP L.S.G. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - PICCO	LAVAGNO	VR	'03105300234'
269	VR	314813	22/11/2001	22/10/2001	2005	COOPERATIVA A R.L. IL PONTE	VERONA	VR	'03173910237'
270	VR	185540	19/02/1996	05/06/1983		COOPERATIVA AGRICOLA MONTECCHIA DI CROSARA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	'01598720231'
271	VR	352498	17/11/2006	19/10/2006		COOPERATIVA ATHENA	CEREA	VR	'03635450236'
272	VR	351114	09/06/2006	31/08/2006		COOPERATIVA ATLAS - SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNA VENETA	VR	'03619200235'
273	VR	314705	14/11/2001	11/05/2001		COOPERATIVA DI PIU' LAVORO A R.L.	SOMMACAMPAGNA	VR	'03176250235'
274	VR	347954	27/03/2006	24/02/2006		COOPERATIVA DUCALA	SOMMACAMPAGNA	VR	'03576080232'
275	VR	334607	22/06/2004	06/01/2004	2006	COOPERATIVA EDILIZIA CASA QUATTRO A R. L.	VERONA	VR	'03414940233'
276	VR	160521	19/02/1996	02/10/1979	2006	COOPERATIVA EDILIZIA S. BARTOLOMEO	VERONA	VR	'00827360231'
277	VR	286760	02/02/1998	30/10/1997		COOPERATIVA ESSALAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'02810380234'
278	VR	333537	30/04/2004	13/04/2004	2005	COOPERATIVA EUROPA SERVIZI	VERONA	VR	'03401710235'
279	VR	295102	18/03/1999	21/12/1998		COOPERATIVA FLORIS A R.L.	BUTTAPIETRA	VR	'02913450231'
280	VR	322931	02/07/2003	12/04/2002	2006	COOPERATIVA FLY & COOP. SERVICE	VERONA	VR	'03272360235'
281	VR	330218	31/12/2003	16/12/2003	2006	COOPERATIVA LA VELA SOC. COOP. A R.L.	NOGARA	VR	'03361090230'
282	VR	341611	16/05/2005	29/04/2005	2005	COOPERATIVA LAVORATORI VERONESI SOCIETA' COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE:	ARCOLE	VR	'03501390235'
283	VR	334397	06/11/2004	25/05/2004	2004	COOPERATIVA NOGARA S.R.L.	NOGARA	VR	'03406740237'
284	VR	329492	17/11/2003	21/10/2003	2005	COOPERATIVA ORCHIDEA BLU SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	VERONA	VR	'03351940238'
285	VR	341189	27/04/2005	19/04/2005		COOPERATIVA SARA SOCIETA' COOPERATIVA	CEREA	VR	'03498780232'
286	VR	314661	21/11/2001	20/10/2001	2003	COOPERATIVA SERVIZI MAATOUF SOC. COOP. A R.L.	PRESSANA	VR	'03174720239'
287	VR	332863	04/02/2004	25/02/2004		COOPERATIVA SOCIALE BIOTEC	VERONA	VR	'03387020237'
288	VR	248339	19/02/1996	12/07/1994	2005	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' S. ZENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VERONA	VR	'02584710236'
289	VR	318223	04/10/2002	03/12/2002		COOPERATIVA SOCIALE DIAMANTE SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03217740236'
290	VR	310094	15/03/2001	15/02/2001	2003	COOPERATIVA THE GHOST A R.L.	VERONA	VR	'03112970235'

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
291	VR	313107	08/08/2001	25/07/2001		COOPERATIVA URICA A R.L.	VERONA	VR	'03154800233 '
292	VR	333193	21/04/2004	31/03/2004		COOPERATIVA VERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIA	VERONA	VR	'03397540232 '
293	VR	320649	13/08/2002	08/01/2002	2006	COSMO CELESTE SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03247310232 '
294	VR	333143	13/04/2004	23/03/2004		COURIER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03394860237 '
295	VR	317492	28/03/2002	20/02/2002		CRYSTAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03208800239 '
296	VR	341245	05/04/2005	19/04/2005	2005	D & D 81 SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL D'AZZANO	VR	'03500000231 '
297	VR	339579	22/02/2005	02/09/2005	2006	D'ARENA - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03477730232 '
298	VR	329985	16/12/2003	12/03/2003	2003	ECOIGENA SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03358450231 '
299	VR	353228	29/12/2006	15/12/2006		EDIL SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	CEREA	VR	'03642850238 '
300	VR	351860	13/10/2006	10/03/2006		EL BAHJA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CASALEONE	VR	'03627980232 '
301	VR	312622	16/07/2001	26/06/2001	2003	ESSE GI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'03149170239 '
302	VR	329073	30/10/2003	10/02/2003		ESSEQSERVIZI SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03346380235 '
303	VR	342903	21/07/2005	07/08/2005	2006	EURO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	'03519670230 '
304	VR	318219	22/04/2002	03/07/2002		EUROCOM ALIMENTARI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03212100238 '
305	VR	328090	08/08/2003	30/07/2003	2006	EUROPE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE EUROPE SERVICE - S.C.	ARCOLE	VR	'03334210238 '
306	VR	298712	30/09/1999	16/04/1999	2001	EUROPE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BADIA CALAVENA	VR	'02974310233 '
307	VR	256708	27/08/1996	25/05/1996	2001	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCHIERA DEL GARDA	VR	'02703280236 '
308	VR	321943	23/10/2002	10/01/2002		FRATELLI ALMEIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03261990232 '
309	VR	341308	05/03/2005	19/04/2005	2006	G & T SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03499310237 '
310	VR	322360	15/11/2002	25/10/2002	2004	G.L.C. COOP. A R.L.	NOGARA	VR	'03263820239 '
311	VR	342566	07/05/2005	23/06/2005	2006	G.L.C. WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	NOGARA	VR	'03515370231 '
312	VR	313098	08/08/2001	07/12/2001	2001	GENERAL LOGISTIC SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'03152390237 '
313	VR	324397	13/02/2003	14/01/2003	2003	GLOBAL COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	MINERBE	VR	'03282870231 '
314	VR	332890	04/02/2004	22/03/2004		IDEA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	VILLA BARTOLOMEA	VR	'03394740231 '
315	VR	351684	10/09/2006	10/02/2006	2006	IL FULCRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03626690238 '
316	VR	339997	03/08/2005	17/02/2005		IL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	COLOGNA VENETA	VR	'03481320236 '
317	VR	339886	03/08/2005	22/02/2005	2005	IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ILLASI	VR	'03482660234 '
318	VR	328819	16/10/2003	23/09/2003		INFO.LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOAVE	VR	'03344380237 '
319	VR	349610	06/06/2006	26/05/2006	2006	INTERNATIONAL JOB SOCIETA' COOPERATIVA	BOVOLONE	VR	'03601020237 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
320	VR	311590	21/05/2001	05/04/2001	2001	IPOCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03136250234 '
321	VR	328521	23/09/2003	17/09/2003		ISA GAE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOZZECANE	VR	'03341090235 '
322	VR	288974	20/04/1998	23/02/1998	2001	ISOLA SOC. COOP. A R.L.	ISOLA RIZZA	VR	'02842480234 '
323	VR	324386	13/02/2003	29/01/2003	2003	ITAL COOP SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03289660239 '
324	VR	327069	16/06/2003	28/05/2003		ITALIA LAVORO SOC. COOP. A R.L.	GAZZO VERONESE	VR	'03322430236 '
325	VR	319874	07/02/2002	24/06/2002		ITALIA LUCRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELFIORE	VR	'03239070232 '
326	VR	314497	11/05/2001	10/10/2001	2006	JOB & SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03170890234 '
327	VR	326990	06/11/2003	21/05/2003		KOUTOUBIA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BONIFACIO	VR	'03319780239 '
328	VR	330187	01/02/2004	16/12/2003		L' AURORA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	'03360700235 '
329	VR	324480	21/02/2003	17/01/2003	2003	LA GUIDA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZEVIO	VR	'03288050234 '
330	VR	333729	05/07/2004	29/04/2004		LA PRIMA COOPERATIVA - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03405010236 '
331	VR	318061	15/04/2002	03/08/2002	2003	LAVORO ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALBAREDO D'ADIGE	VR	'03213660230 '
332	VR	351349	20/09/2006	09/11/2006	2006	LE CICLADI SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03621230238 '
333	VR	328936	15/10/2003	30/09/2003	2004	LEONA SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03343730234 '
334	VR	323568	04/01/2003	18/12/2002		LIFE RENEWAL INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	VERONA	VR	'03276050238 '
335	VR	336459	10/06/2004	24/09/2004		LOGISERV SOCIETA' COOPERATIVA	CEREA	VR	'03438370235 '
336	VR	346209	25/01/2006	16/01/2006		LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03560100236 '
337	VR	313303	20/08/2001	10/08/1999		LOGOS - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'12939740150 '
338	VR	334565	18/06/2004	06/03/2004	2005	MA.GI.KA. SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03414850234 '
339	VR	319051	06/10/2002	17/04/2002		MAGHREB SOCIETA' COOPERATIVA	RONCA'	VR	'03223600234 '
340	VR	335620	08/05/2004	20/07/2004		MAKA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN BONIFACIO	VR	'03426310235 '
341	VR	347633	03/09/2006	03/02/2006		MAR COOP SOCIETA' COOPERATIVA	SOMMACAMPAGNA	VR	'03578550232 '
342	VR	349787	15/06/2006	06/07/2006	2006	MARITAL SOCIETA' COOPERATIVA	OPPEANO	VR	'03603660238 '
343	VR	298717	10/12/1999	25/05/1999	2001	MARNE RESE SOC.COOP. A R.L	VERONA	VR	'02955220237 '
344	VR	315715	02/12/2002	20/12/2001	2002	MASTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ZIMELLA	VR	'03184840233 '
345	VR	352683	27/11/2006	15/11/2006		MC SOCIETA' COOPERATIVA	BOVOLONE	VR	'03637370234 '
346	VR	337901	24/12/2004	12/10/2004	2005	MEDIA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03455420236 '
347	VR	337645	12/10/2004	25/11/2004		MEDITERRANEA SOCIETA' COOPERATIVA	CALDIERO	VR	'03452870235 '
348	VR	279908	25/03/1997	11/12/1996	2006	MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE A R.L.	VERONA	VR	'02733630236 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
349	VR	327761	23/07/2003	14/07/2003	2003	MOGADOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUTTAPIETRA	VR	'03330960232 '
350	VR	208955	19/02/1996	06/09/1987	2001	MOLINA AGRI-TOUR '87 SOC. COOP. A R.L.	FUMANE	VR	'01984470235 '
351	VR	338761	26/01/2005	17/01/2005	2006	N.T.I. SOCIETA' COOPERATIVA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	'03467510230 '
352	VR	325950	16/04/2003	24/03/2003	2004	NEW EUROSTAR SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	'03307320238 '
353	VR	315773	17/04/2002	21/11/2001	2004	NORD-EST SOCIETA' COOPERATIVA	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	'03182120232 '
354	VR	305512	08/08/2000	05/12/2000	2004	NUOVA ARCHEOLOGIA E TERRITORIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03044770232 '
355	VR	311724	06/05/2001	05/07/2001	2001	NUOVA C.O.S. SOC. COOP. A R.L. CENTRO OPERATIVO SERVIZI	BUSSOLENGO	VR	'03137480236 '
356	VR	338216	13/01/2005	14/12/2004		NUOVA MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE	VERONA	VR	'03461110235 '
357	VR	314671	14/11/2001	26/10/2001	2003	NUOVA SANT'ANTONIO - PICCOLA COOPERATIVA A R. L.	VERONA	VR	'03174750236 '
358	VR	306313	10/05/2000	08/02/2000	2003	ONLY SERVICE S.C. A R.L.	VERONA	VR	'03063710234 '
359	VR	313325	22/08/2001	07/09/1999	2006	ORIONE SERVIZI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERONA	VR	'01649480223 '
360	VR	350870	18/08/2006	08/02/2006		OTU-OBI ORGANIZATION SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (CON SIGLA OTU	VERONA	VR	'03616150235 '
361	VR	346692	02/03/2006	18/01/2006		PACE - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03562120232 '
362	VR	324612	20/02/2003	02/11/2003		PADUS SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03295760239 '
363	VR	339512	21/02/2005	02/10/2005		PEGASO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA BREVE PEGASO SERVICE SOC.	VERONA	VR	'03479310231 '
364	VR	320306	28/08/2002	07/08/2002	2003	PERSONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI	VERONA	VR	'03243020231 '
365	VR	324801	24/03/2003	02/11/2003		PIRAMIDI SOC. COOP. A R.L.	SAN BONIFACIO	VR	'03294540236 '
366	VR	331670	20/02/2004	02/11/2004	2005	PLURISERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAIN FORMA ABBREVIAT	ISOLA RIZZA	VR	'03380830236 '
367	VR	339108	02/07/2005	22/01/2005		POLISTENA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	'03471490239 '
368	VR	322175	01/07/2003	25/10/2002	2003	PRIMA S. C. A R.L.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	'03264820238 '
369	VR	348808	21/04/2006	04/07/2006		PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03589820236 '
370	VR	333828	05/12/2004	22/04/2004	2005	PROJECT TECHNOLOGIES SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03403230232 '
371	VR	315390	31/12/2001	12/04/2001		PUNTOCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BONIFACIO	VR	'03184490237 '
372	VR	333597	05/05/2004	22/04/2004		RIM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN BONIFACIO	VR	'03403530235 '
373	VR	347596	03/06/2006	17/02/2006	2006	RIMA SOCIETA' COOPERATIVA	MINERBE	VR	'03573980236 '
374	VR	310858	26/04/2001	13/03/2001	2003	ROSA PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	'03124700232 '
375	VR	322365	15/11/2002	28/10/2002		ROYAL SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03265370233 '
376	VR	322106	31/10/2002	15/10/2002		S. ANTONIO - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03262490232 '
377	VR	307556	01/02/2001	11/06/2000	2001	SA.VI SERVICE COOP. A.R.L.	VERONA	VR	'03083980239 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
378	VR	329494	14/11/2003	11/10/2003		SAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03353090230 '
379	VR	333904	17/05/2004	05/05/2004	2004	SAMAR WORKS SOCIETA' COOPERATIVA	CEREA	VR	'03407080237 '
380	VR	307198	29/11/2000	17/10/2000		SAN BENEDETTO PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03063600237 '
381	VR	290805	30/07/1998	22/06/1998	2001	SANT'ANTONIO ABATE - SOC. COOP. AGRICOLA A R.L.	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	'02872840232 '
382	VR	285744	01/08/1998	10/07/1997	2001	SARA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SAN BONIFACIO	VR	'02806630238 '
383	VR	311409	05/11/2001	08/01/1997	2005	SECURITY S.C. A R.L.	VERONA	VR	'01572240222 '
384	VR	352405	11/10/2006	21/10/2006		SERMA SOCIETA' COOPERATIVA	BEVILACQUA	VR	'03633470236 '
385	VR	323197	01/09/2003	25/11/2002	2005	SERVICE HOUSE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03269290239 '
386	VR	254211	22/05/1996	27/02/1996	2003	SINERGIE GESTIONI SOCIALI COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA(SIGLA S.G.S. COOP. A R	VERONA	VR	'02681100232 '
387	VR	318414	05/07/2002	25/03/2002		SMD SOC. COOP. A R.L.	VERONA	VR	'03219160235 '
388	VR	338975	02/03/2005	08/08/2003		SOCIETA' COOPERATIVA B & B SERVICE	VERONA	VR	'03846220287 '
389	VR	291601	10/05/1998	28/07/1998	2006	SOCIETA' COOPERATIVA LOGITRANS	BACAU		'02878840236 '
390	VR	244064	19/02/1996	02/09/1994	2004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA MIMOSA	VERONA	VR	'02517370231 '
391	VR	331105	02/03/2004	31/07/1999		SOCIETA' EDITRICI SACRI CUORI DI GESU' E DI MARIA PICCOLA SOCIETACOOPERATIVA PER AZION	VERONA	VR	'01660500222 '
392	VR	354175	22/02/2007	25/02/1994		SOLE - SERVIZI MEZZI MECCANICI SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'02751390275 '
393	VR	338697	26/01/2005	01/11/2005		STUDIO VERONA SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03475710236 '
394	VR	314499	11/05/2001	19/10/2001		SUPERCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CEREA	VR	'03171750239 '
395	VR	294667	03/03/1999	12/04/1998	2004	TE.L.MA. S.C.A.R.L. TERZIARIZZAZIONE LOGISTICA MANUTENZIONE SOCIETA'COOPERATIVA A RES	VERONA	VR	'02904110232 '
396	VR	349000	05/04/2006	20/04/2006		TEAM WORK SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03594330239 '
397	VR	352247	11/02/2006	23/10/2006	2006	TMC SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03633200237 '
398	VR	347116	17/02/2006	02/10/2006		TOP SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03572260234 '
399	VR	332638	23/03/2004	26/02/2004	2005	TRAVEL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03387040235 '
400	VR	321761	10/11/2002	16/09/2002		TRUSTWORTHY JOB PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MINERBE	VR	'03255880233 '
401	VR	331811	26/02/2004	13/02/2004	2004	UNIVERONA - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03383710237 '
402	VR	310445	29/03/2001	22/02/2001		VENETO COOPERATIVA SOC.COOP.A R.L	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	'03115960233 '
403	VR	324126	14/03/2003	28/12/2002		VENETO WORK SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN BONIFACIO	VR	'03274940232 '
404	VR	340483	25/03/2005	16/03/2005		VENETOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	CASTAGNARO	VR	'03489610232 '
405	VR	306351	27/10/2000	13/07/2000	2004	VERONA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE VERONA SERVICE SOC. COOP.	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	'03060440231 '
406	VR	323393	16/01/2003	20/12/2002	2003	VERONA TRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	VILLA BARTOLOMEA	VR	'03276160235 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
407	VR	351555	10/06/2006	13/09/2006	2006	VICTORIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	LEGNAGO	VR	'03621900236 '
408	VR	351536	29/09/2006	19/09/2006		WORK SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	ALBAREDO D'ADIGE	VR	'03624680231 '
409	VR	305176	20/07/2000	06/05/2000		WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03054070234 '
410	VR	322501	28/11/2002	13/11/2002		WORKER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERONA	VR	'03268740234 '
411	VR	329984	16/12/2003	12/04/2003	2003	XENIA SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	'03358440232 '

13A03679

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 60 società cooperative aventi sede nella Regione Umbria.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n. 195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).

UMBRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	c fiscale
1	PG	213439	22/06/1999	29/04/1999		AMIDEI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	UMBERTIDE	'02376740540
2	PG	247867	30/05/2006	05/03/2006	2006	ARGO BAU SOCIETA' COOPERATIVA	MAGIONE	'02881170548
3	PG	225370	10/11/2001	13/09/2001	2001	BEL PANE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SPELLO	'02551880541
4	PG	228023	22/04/2002	29/03/2002		BUILD & SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	GUBBIO	'02593860543
5	PG	227498	19/03/2002	13/03/2002		BUSINESS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOLIGNO	'02588890547
6	PG	222260	03/07/2001	13/02/2001		C.S.O. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARSCIANO	'02511290542
7	PG	143896	19/02/1996	04/09/1985	2003	C.T.R. - COOPERATIVA TRASPORTATORI RIUNITI - SOC.COOP. A R.L.	PANICALE	'01512480540
8	PG	136067	19/02/1996	24/06/1975	2003	CONSOLE FLAMINIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TUORO SUL TRASIMENO	'80014000543
9	PG	232489	04/07/2003	14/03/2003		COOP LAVORO CITTA' DI CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	UMBERTIDE	'02657730541
10	PG	205198	26/11/1997	10/10/1997	2001	COOP. GRIFONE TRASPORTI A R.L.	PERUGIA	'02263920544
11	PG	133110	19/02/1996	06/07/1978	2003	COOPERATIVA DI INTERVENTO PSICOTERAPICO CODIP - SOCIETA' COOPERA-TIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	'00787720283
12	PG	218752	17/10/2000	05/05/2000	2003	COSMOS (IDEE LAVORO AMBIENTE) PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOLIGNO	'02460090547
13	PG	250253	19/12/2006	12/05/2006		COSTRUTTORI RIUNITI UMBRI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE INSIGLACOOPERATIVA CONSORTILE CO.R.	PERUGIA	'02914470543
14	PG	242317	27/04/2005	15/04/2005		DELIZIE DEL PALATO SOCIETA' COOPERATIVA	SPELLO	'02807790544
15	PG	159749	19/02/1996	16/06/1989	2001	EDILIZIA BRANCA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	GUBBIO	'01795880549
16	PG	221911	19/02/2001	27/11/2000	2003	EURO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOCERA UMBRA	'02493950543
17	PG	211341	15/03/1999	21/01/1999	2003	EUROP SERVICE PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GUALDO TADINO	'02351120544
18	PG	220021	20/10/2000	25/05/2000		FRANKIE E. MULTISERVICE PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	FOLIGNO	'02462020542
19	PG	146137	19/02/1996	11/08/1985	2001	GE.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BASTIA UMBRA	'01553780543
20	PG	247902	14/06/2006	16/05/2006		GRAL - SOCIETA' COOPERATIVA	PERUGIA	'02883810547
21	PG	223988	22/06/2001	25/05/2001	2004	IL NIDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PERUGIA	'02537550549
22	PG	240939	14/02/2005	01/12/2005		IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PERUGIA	'02783940543
23	PG	145586	19/02/1996	26/09/1985	2004	JACOPONE SOCIETA' COOPERATIVA	TODI	'01549360541
24	PG	136896	19/02/1996	29/03/1983		LA BASTULA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOSSATO DI VICO	'01368460547
25	PG	225831	29/11/2001	11/08/2001	2001	LA LOCOMOTIVA-COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTA' DI CASTELLO	'02562940540
26	PG	223249	18/05/2001	28/03/2001	2001	LA SELVA SOCIET L COOPERATIVA A RESPONSABILIT L LIMITATA	BEVAGNA	'02524280548
27	PG	157765	19/02/1996	29/12/1988	2005	L'ACERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	'01759120544
28	PG	220565	12/05/2000	05/02/2000		L'IDEA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NORCIA	'02478600543
29	PG	206752	17/03/1998	29/01/1998	2003	M.A.R.R. 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	FOLIGNO	'02282470547
30	PG	238585	08/06/2004	21/07/2004		MINOTAURI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SCHEGGINO	'02750730547
31	PG	241301	23/02/2005	02/08/2005		N.S.A. NATIONAL SECURITY ACCADEMY COOP. S.R.L.	SPOLETO	'02791900547

UMBRIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	c fiscale
32	PG	228873	21/06/2002	22/05/2002		NUOVA UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA	PERUGIA	'02606150544
33	PG	234971	17/11/2003	10/02/2003		PICCOLA COOPERATIVA FORENSITEC SRL	CAMPELLO SUL CLITUNNO	'02692870542
34	PG	209966	12/10/1998	10/07/1998	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GAMMA SERVIZI A R.L.	GUALDO CATTANEO	'02330[illegible]0546
35	PG	247091	30/03/2006	17/03/2006	2006	PUMMAROLA SOCIETA' COOPERATIVA	PERUGIA	'02871560542
36	PG	171366	19/02/1996	11/07/1992		RESARTE SOC. COOP. A R.L.	GUBBIO	'01972030546
37	PG	232924	30/06/2003	04/03/2003	2006	ROMANO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	GUALDO CATTANEO	'02663930549
38	PG	233228	30/05/2003	04/10/2003		SERENA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO	'02665390544
39	PG	218205	15/06/2000	04/10/2000	2001	SERVIZI 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PERUGIA	'02455180543
40	PG	212570	17/06/1999	22/03/1999	2005	SERVIZI 2000 PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PERUGIA	'02367280548
41	PG	243346	07/05/2005	14/06/2005		SOCIETA' COOPERATIVA PULISTAR	CORCIANO	'02820180541
42	PG	222289	15/03/2001	02/05/2001		SPEEDY SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO	'02513380549
43	PG	228559	28/05/2002	13/04/2002		T.C.M. TECNOLOGIE COSTRUZIONI MECCANICHE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E SERVIZI A RE	CASTIGLIONE DEL LAGO	'02596830543
44	PG	241845	30/03/2005	15/03/2005	2005	TECNOFUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	ASSISI	'02800370542
45	PG	238558	19/08/2004	07/08/2004	2005	TLT - TANA LIBERA TUTTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSAILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S., IN S	MARSCIANO	'02748750540
46	PG	218103	26/06/2000	24/03/2000		UNDER PRESSURE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOSSATO DI VICO	'02445270545
47	PG	153849	19/02/1996	10/06/1983	2001	VALFABBRICA 83 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	VALFABBRICA	'01439720549
48	PG	160518	19/02/1996	26/06/1989	2003	VILLA VERDE V.I.T.A. (VACANZE-IDEE-TREKKING-AMBIENTE) SOC. COOP. A R.L.	GIANO DELL'UMBRIA	'01800500546
49	PG	230255	11/04/2002	10/11/2002		WORKS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLETO	'02626120543
50	TR	85954	16/10/2003	24/07/2003	2005	ARCOBALENO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	TERNI	'01288130550
51	TR	88468	14/04/2005	17/03/2005		ARTE LAVORO & AFFINI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERNI	'01326810551
52	TR	78706	06/04/1999	13/04/1999	2001	AZZURRA - PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PORANO	'00778120550
53	TR	82892	22/10/2001		2006	B.M.V. SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	'01446000661
54	TR	89627	20/12/2005	19/11/2005		CASAMIA SOCIETA' COOPERATIVA	ORVIETO	'01342140553
55	TR	82667	22/08/2001	20/07/2001	2005	COOPERATIVA SOCIALE EPIGEO SOCIETA' A.R.L.	TERNI	'01244590558
56	TR	85108	25/02/2003	02/05/2003	2004	LA MAGLIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERNI	'01277920557
57	TR	60370	19/02/1996	30/06/1988		MUTUO PRESTITO AURORA SOC. COOP. A R.L.	TERNI	'00550110555
58	TR	81930	26/03/2001	03/02/2001		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. TOP SERVICE	BASCHI	'01233880556
59	TR	85837	25/11/2003	06/10/2003		PIRAMIDE - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	ORVIETO	'01287090557
60	TR	90830	08/08/2006	08/02/2006		SEAM SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	'01359090550

13A03682

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-098) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
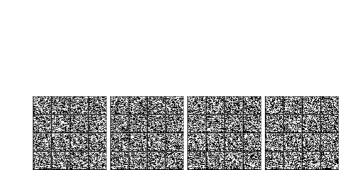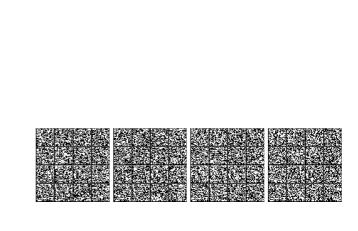
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
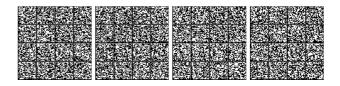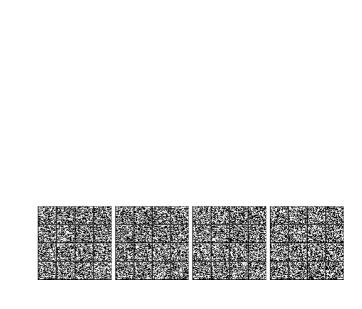
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.